LA "SEPULTURA ECCLESIASTICA,,

E

L' "IUS FUNERUM,,

SAC. ROSSI DOTT. GIUSEPPE
VICARIO DELLA CATTEDRALE DI BERGAMO

LA
"SEPULTURA ECCLESIASTICA,,
E
L' "IUS FUNERUM,,
NEL DIRITTO CANONICO

A NORMA DEL NUOVO CODICE

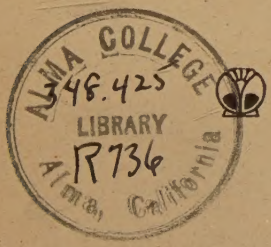

BERGAMO
LIBRERIA VESCOVILE EDITRICE
MARIO ARNOLDI
1920

PROPRIETA LETTERARIA RISERVATA

AL VENERATISSIMO MONSIGNORE

CAN. ANGELO GIORGI

CAMERIERE SEGRETO SOPRANUMERARIO DI S. S.

ARCIPRETE DELLA CATTEDRALE DI BERGAMO

VOLGENDO FELICEMENTE L'ANNO QUARANTESIMO SESTO

DI SUO PARROCCHIALE MINISTERO

QUESTE BREVI PAGINE

UMILE TRIBUTO DI DEVOTO AFFETTO

DI FILIALE RICONOSCENZA

Al Lettore benevolo

Nel presentare al Lettore il breve studio sull'intricato argomento « della sepoltura ecclesiastica e dei diritti funerari » mentre non ho pretesa di sorta, rivolgo preghiera che mi si indichi con ogni libertà quanto potrebbe ritornare utile a me ed al mio modestissimo lavoro.

Bergamo, Festa di S. Giuseppe 1920.

Sac. Giuseppe Rossi.

PREFAZIONE

Il domma della vita futura non è solo oggetto della fede, ma anche della pietà cristiana; la Chiesa quindi si è sempre mostrata maternamente pietosa verso i Defunti, suffragando con la preghiera le anime dei trapassati e circondando di religiose cure lo stesso cadavere dei fedeli. « Unde, scrive infatti S. Agostino, et antiquorum justorum funera officiosa pietate curata sunt, et exequiæ celebratæ et sepultura provisa,..... nec sunt prætermittendæ supplicationes pro spiritibus quas faciendas..... suscepit Ecclesia » (De cura pro mortuis gerenda).

Di qui l'origine della disciplina canonica in materia di sepoltura ecclesiastica, intorno alla quale però si sono venute talmente aggiungendo, decursu temporis, prescrizioni a prescrizioni, e tanto diverse talora fra di loro, da renderne tutt'altro che facile e pratico lo studio.

Si sentiva pertanto il bisogno che tutto venisse ormai raccolto, unificato e codificato, seguendo così una norma unica e tassativa.

Tale sapiente lavoro eccolo compiuto dal Nuovo Codice nel Libro III « De Rebus » Parte II, Sess. I Tit. XII, « De Sepultura Ecclesiastica »,

Il titolo consta di 40 canoni (1203-1242) e va diviso in 3 capi, preceduti dai due canoni generali 1203-1204.

Il capo 1.° « De Cœmeteris » (*dal can. 1205 al can. 1214*) *parla* dei luoghi di sepoltura.

Il capo 2.° « De Cadaveris translatione ad ecclesiam, funere ac depositione » (*dal can. 1215 al can. 1238*) *ha per oggetto la parte strettamente detta* de Re funeraria.

Il capo 3.° (*dal can. 1239 al can. 1242*) *è intitolato* « De iis quibus sepultura ecclesiastica concedenda est aut neganda » *e tratta* dei degni e degli indegni della sepoltura ecclesiastica.

Noi al nostro modesto lavoro, per quanto fatto sul Codice, abbiamo dato un ordine logico un po' diverso, come risulta tosto dalle prenozioni *e* divisioni. *Non v'è però dispositivo dei sacri canoni in materia che non sia riportato « ad litteram » e studiato sotto l'aspetto* storico *e* giuridico, *e, dove torna opportuno, anche* comparativo, *tenendo presente la disciplina canonica antica e le stesse disposizioni civili. Di qui l'abbondanza di note e la ragione di qualche po' di casistica.*

Ci furono di guida sommi Autori come Wernz, Bouix, Ferraris, Sebastianelli, Cavagnis, Bargilliat, Lombardi, Cappello, Alberti, Oietti, Bertolotti, Ferreres, ed altri.

L'idea è stata di dare in forma semplice e piana un trattato breve, ma completo che possa tornar utile al Clero giovane in modo particolare e a quanti del resto debbono trattare la intricatissima materia funeraria.

PRENOZIONI

1. — Affine di comprenderci subito sui *termini*, sull'*ordine* e sulla *divisione* del nostro breve trattato, è necessario chiarire la terminologia, stabilendo che cosa noi intendiamo per « *sepultura ecclesiastica* » e che cosa per « *jus funerum* ».

a) La « *sepultura ecclesiastica* » si può prendere in doppio senso: *materialiter* cioè — per usare una terminologia scolastica — e *formaliter*.

Materialiter non è altro che « *il luogo sacro dove si sepelliscono i fedeli* » (cimitero-sepolcro).

Formaliter invece, la sepoltura ecclesiastica indica: « *il diritto spirituale che i fedeli hanno alla sepoltura in luogo sacro* »: diritto che non si riferisce soltanto al luogo (sepolcro-cimitero) come tale, ma anche al *rito cattolico*, cioè alle cerimonie, preci, suffragi, con cui la Chiesa usa accompagnare i defunti al luogo del sepolcro.

Il codice al can. 1204 stabilisce la retta definizione della sepoltura ecclesiastica nell'uno e nell'altro senso, dicendo: « *Sepultura ecclesiastica consistit in « cadaveris translatione ad Ecclesiam, exsequiis super*

« *illud in eàdem celebratis, illius depositione in loco* « *legitime deputato fidelibus defunctis condendis* ».

Parimenti

b) L'« *jus funerum* » porta con se un duplice significato: *passivo* ed *attivo*.

Passivo in quanto significa il diritto dei fedeli *habendi sepulturam ecclesiasticam* sia formale che materiale.

Attivo in quanto importa l'officio (diritto e dovere), per esempio del Parroco, *dandi sepulturam ipsam*.

« Ab illo *jure activo* sepeliendi v. g. Parochi dif- « fert (così il chiarissimo Wernz) *jus passivum* ad « sepulturam in fidelibus quod definiri potest: Ius spi- « rituale competens fidelibus pie demortuis ut con- « dantur eorum corpora in loco auctoritate Episcopi.... « ad hoc deputato ». (*)

DIVISIONE DEL TRATTATO

2. — Siccome però il diritto nei fedeli di avere la sepoltura ecclesiastica, non è altro che la sepoltura stessa presa nel suo doppio senso formale e materiale, il trattato nostro, a maggior chiarezza, avrà tre parti distinte, così divise:

I. *Della sepoltura ecclesiastica considerata materialmente.* (*Dei luoghi di sepoltura*).

II. *Della sepoltura ecclesiastica studiata nel suo signignificato formale.* (*De jure fidelium habendi sepulturam Ecclesiasticam*).

III *Del diritto di dare la sepoltura ecclesiastica.* (*A chi spetti funerare*).

(*) Ius. Decret. T. III. p. II. N. 733. III.).

PARTE PRIMA

DELLA SEPOLTURA ECCLESIASTICA MATERIALITER CONSIDERATA, OSSIA, " *DEI LUOGHI DI SEPOLTURA* „.

PRINCIPIO GENERALE

3. — Il codice stabilisce nel modo più perentorio che i cadaveri dei fedeli si debbono sepellire non cremare: « *Fidelium defunctorum corpora sepelienda sunt*, « *reprobata eorundem crematione* » (Can. 1203 § 1).

Nulla di nuovo viene introdotto nella disciplina ecclesiastica per il canone citato: esso infatti non è che la codificazione della prassi costante della Chiesa, la quale, poggiata alla fede nel dogma della risurrezione della carne, per cui la morte del giusto è considerata come un sonno ed un riposo, ha sempre e costantemente riprovata la cremazione dei cadaveri in uso invece presso i pagani, come, fra l'altro, ne fa fede la stessa legge delle XII. Tavole. Per quanto però la inumazione abbia origine dalla fede nella risurrezione finale, non rappresenta e non può rappresentare che *la disciplina* della Chiesa, onde lo stesso canone non ha un valore dommatico, ma un valore puramente disciplinare, poichè il domma della risurrezione nostra rimarrebbe salvo anche con la crema-

zione del cadavere, quantunque con essa sarebbe meno fedelmente e piamente espresso il sentimento cristiano.

Ecco come parla all'uopo il celebre archeologo comm. Orazio Marucchi nel suo manuale di archeologia cristiana: « I cristiani hanno avuto sempre il « culto dei morti e il rispetto alle tombe. Negli atti « degli Apostoli, si dice che i fedeli presero cura del « corpo di S. Stefano: *curaverunt Stephanum* (Act. « VIII - 2). La lettera della Chiesa di Smirne relativa « al martirio di S. Policarpo ricorda la celebrazione « dei riti sacri sulla sua tomba. A questo sentimento « si aggiungeva presso i cristiani un vivo orrore dei « riti superstiziosi che accompagnavano la sepoltura « pagana, e *della cremazione che sembrava a loro un « oltraggio al cadavere e una mancanza di fede nella « risurrezione dei corpi* ». (*)

4. — Del resto che la inumazione anzichè la cremazione dei cadaveri sia soltanto disciplina della Chiesa, viene confermato dal fatto che la Chiesa stessa, in alcune dolorose circostanze in omaggio al diritto naturale, permette che i cadaveri vengano cremati come ad esempio quando l'inumarli fosse impossibile o pericoloso, il che potrebbe verificarsi in tempi di contagio, di guerre ecc.

Ma purtroppo tale proibizione della Chiesa oggigiorno viene calpestata dalle sette acatoliche che formano delle vere società per promuovere la cremazione; e le stesse leggi civili con troppa facilità l'hanno dimenticata, benchè nessun codice sanitario ne possa

(*) Cfr. op. cit. pag. 107.

sostenere la necessità per ragioni igieniche che talora si vorrebbero accampare. (*)

Ciononstante il Diritto Canonico ha così solennemente riprovata la cremazione del cadavere che nello stesso canone 1203 § 2, non solo condanna l'esecuzione della volontà del defunto che avesse disposto per testamento o in qualche altro modo di essere cremato, ma dichiara nulla la stessa disposizione comunque espressa o significata. « *Si quis quovis modo manda-* « *verit ut corpus suum crematur illicitum est hanc exe-* « *qui voluntatem: quae si adiecta fuerit contractui,* « *testamento aut alio cuilibet actui, tanquam non adiec-* « *ta habeatur* ».

QUESTIONI PARTICOLARI

5. — SE SIA LECITA LA DISSEZIONE DEL CADAVERE DEI FEDELI. — La Chiesa, generalmente, non la permise mai, avendo essa troppa venerazione dei corpi dei fedeli quali membri dello Spirito Santo, più volte santificati dai SS. Sacramenti; bensì fu sempre sua cura speciale che detti cadaveri vengano sepolti affinchè si consumino da se, esclusa ogni azione violenta. (**) Tale disposizione però, come benissimo osserva De

---

(*) « La cremazione dei cadaveri deve essere fatta in crematoi approvati dal medico provinciale. I Comuni dovranno sempre concedere gratuitamente l'area necessaria nei cimiteri per la costruzione dei crematoi » (Testo Unico Italiano delle leggi sanitarie R. Decreto 1.o agosto 1917, N. 636 - Art. 198).

(**) Cf. extrav. Detestandae feritatis, De sepulturis - inter communes.

Angelis, (**) non è da prendersi così restrittivamente da escludere qualsiasi caso straordinario in cui la dissezione sia lecita.

Perciò non si ritiene proibita l'anatomia del cadavere a scopo scientifico o per ordine del tribunale: anzi, secondo i giuristi, non appare illecita la dissezione nemmeno quando si tratti di cadaveri di Principi, di Re ecc., cui si voglia tributare il dovuto onore.

Del resto un freno agli abusi ecc.... in materia, può trovarsi nella stessa legge civile, che esige la rispettiva autorizzazione della competente Autorità.

6. — CHE COSA SE NE DEVE FARE DELLE MEMBRA UMANE AMPUTATE. — La risposta venne data dal S. Officio il 3 agosto 1897. Il quesito formulato dalla Superiora generale delle Suore della Madre Addolorata (avente casa madre a Roma), è il seguente: « *Se « era lecita la consuetudine che si praticava negli Ospe- « dali della Congregazione in America settentrionale di « seppellire le membra umane amputate in terra pro- « fana o magari anche di abbruciarle dietro consiglio « del medico* ». E il S. Officio così rispondeva:

« Quoad membra amputata acatolicorum, soro- « res praxim suam tuto servare possunt. Quoad mem- « bra amputata fidelium baptizatorum, pro viribus cu- « rent ut in loco sacro sepeliantur. Sin vero graves obs- « tant difficultates quominus in loco sacro condi pos- « sint, circa praxim hucusque servatam non sunt in- « quietandae. Quoad membrorum combustionem, prae-

(**) Cf. in tit. « De Sepulturis ».

« cipientibus medicis, prudenter dissimulent, et obe-
« diant. Et ad mentem :

« Mens est quod, si fieri potest, in proprio horto
« domui adnexo deputetur aliquod parvum terrae spa-
« tium ad sepelienda membra catholicorum amputata,
« postquam fuerit benedictum ».

Qualora però la parte amputata fosse piccola non si vedrebbe la necessità di seppellirla in luogo sacro: « Se la carne è in piccola quantità (avverte infatti il « Monitore Ecclesiastico) crediamo non vi debba essere « obbligo di riporla in luogo sacro. Se poi sarà in quan-
« tità considerevole o qualche membro intiero, in tal
« caso sarà necessario riporla in luogo benedetto, giu-
« sta il Decreto del S. Officio 3 agosto 1897 ». (*)

CAPO PRIMO

Elementi storici e giuridici sui luoghi di sepoltura

Articolo I

Nozione e storia dei cimiteri

7. — NOZIONE. — Dall'uso di inumare i cadaveri dei fedeli e dal significato che vi davano i cristiani, venne il battesimo del luogo di sepoltura, chiamato con felicissima terminologia *cimitero*, dal greco *coimetérion*, che indica *dormitorio* (**), poichè la morte del

(*) Cf. Monit. Eccl. Vol. 11 - pag. 323 - n. 90.

(**) Il termine non è nuovo. I Cristiani anzi lo ereditarono dai Giudei, i quali pure avevano in uso la inumazione, non la cremazione. E dai Giudei appresero anche la espressione « en eiréne » *in pace*, tanto comune nel linguaggio della nostra fede, fino dai primi tempi.

giusto, più che morte, è considerata come *un sonno* ed *un riposo*.

In diritto canonico, pertanto, il cimitero si suol definire: « *Locus auctoritate Episcopi benedictus* in quo « cadavera catholicorum pie decedentium sepeliuntur » (**), cioè: « *Il luogo benedetto* dove si seppelliscono i cadaveri dei fedeli, morti in grembo alla Chiesa ». Il Rituale Romano, infatti, (tit. de exequiis) stabilisce che nessun fedele morto in comunione con la S. Chiesa deve essere sepolto in luogo non sacro: « ....Nemo christianus in comunione fidelium defunctus *extra ecclesiam vel coemeterium rite benedictum* « sepeliri debet, sed si necessitas cogat ex aliquo eventu aliquando ad tempus aliter fieri, curetur, ut quatenus fieri poterit corpus in *locum sacrum* quampri- « mus transferatur, et interim semper crux capiti illius apponi debet ad significandum illum in Christo « requievisse ».

8. — STORIA. — Non sempre uguale fu però la disciplina della Chiesa nel deputare il luogo di sepoltura per i suoi fedeli.

Nei primi tre secoli — fatta eccezione dei corpi dei Martiri — in omaggio (e in forza anche della relativa sanzione) alle leggi romane, le quali stabilivano che i morti si seppellissero *extra moenia*, come ne attesta il noto frammento della legge delle XII Tavole: « *Hominem mortuum in Urbe ne sepelito neve urito* », i cadaveri dei fedeli si seppellivano in cimiteri proprî fuori di città.

(**) Wernz l. c. N. 466.

Più tardi, sull'esempio delle reliquie dei Martiri, scostandosi dalla legislazione romana, si incominciarono a seppellire nelle Chiese i cadaveri di coloro che erano passati all'altra vita in concetto di santità; e a poco a poco, *sensim sine sensu*, non curandosi più oramai della legge romana, si allargò così tale pratica di sepoltura, che nel secolo VI già i fedeli si seppellivano *prope ecclesias*. *Vicino alle Chiese*, si noti, *non in Chiesa*, a meno che si trattasse di *Vescovi*, di *Abati*, di *Sacerdoti*. La ragione di questo, sta nel fatto che nella disciplina di quei tempi, i fedeli non potevano mai sedere in Chiesa ma dovevano pregare o prostrati in terra o per lo meno ritti in piedi; pareva quindi una sconvenienza permetterne, dopo la morte, la sepoltura, che indicava *riposo*, in quel luogo dove in vita non dovevasi mai prendere posizione di sollievo. Laonde si seppellivano o negli atrii o nei portici: Che se alcune Chiese fossero state sprovviste degli uni e degli altri, allora con l'autorizzazione del Vescovo si costruivano vicini ad esse appositi cimiteri; e tale consuetudine in breve si estese in modo che il cimitero veniva considerato *un quid di annesso e accessorio* alla Chiesa parrocchiale.

9. — Però con l'andar del tempo essendosi la disciplina ecclesiastica di molto mitigata, cosicchè mentre dapprima soltanto a chi aveva ben meritato della Chiesa, poi ai patroni, finalmente a tutti i fedeli fu concesso di sedere nei templi, venne anche di conseguenza accordata a tutti indistintamente la sepoltura entro le Chiese a soddisfare il pio desiderio dei fedeli di essere

così deposti vicino alle urne dei Martiri e di partecipare quasi più intimamente alle preghiere dei buoni.

Tale consuetudine però diede luogo ad abusi ed inconvenienti non lievi, sicchè apparve necessario limitarla di molto, proibendo fra l'altro assolutamente la sepoltura dei cadaveri vicino agli altari non serbata la legittima distanza. (*)

10. — Ci piace riportare all'uopo la dottrina del Ch. Wernz: « Cum a moribus omnium populorum ip-« soque humanitatis sensu sit alienum, (così il grande « canonista), ut cadavera hominum insepulta proiician-« tur, inde a primis saeculis Ecclesia Catholica pro « sua fide in resurrectionem mortuorum et coelestem « sanctorum beatudinem, sepulturam honestam et di-« gnam omnium fidelium et imprimis Martyrum summo « studio curavit.

« Quae sepultura primis tribus saeculis ex more « recepto et ex ipsa sanctione juris Romani facta est « *extra* moenia civitatum v. g. propre vias publicas in « propriis *coemeteriis*, quibus leges Romanae suum « favorem impenderunt.

(*) Posto il quesito alla S. C. dei Riti: « Quaenam distantia « intercedere debet inter Altare et cadavera quae in Coemeteriis « vel Ecclesiis sepulta sunt », la medesima S. Congr. il 12 gennaio 1897 così rispondeva: « Cadavera ab Altari tribus cubitis « distare debere: et tres cubitos esse fere unum metrum longi-« tudinis: atque hanc distantiam sepulcrorum ad Altari suffi-« cere » (Romana Decr. 3944 ad II.).

Si noti « *ab Altari* »: quindi tale distanza deve essere computata partendo *dall'altare*, non *dalla predella* o *dai gradini* (Cf Ephem. liturg. an. XII - pag. 669).

Sull'altare vicino al quale venne sepolto un cadavere senza la debita distanza, non si può celebrare la Messa finchè il cadavere non venga trasportato altrove (S. R. C. in decr. Missalis).

« At primi Christiani cadavera fidelium *non concremarunt;* nam, ut scribit Minutius Felix (i. f. saec. « 2). « *Veterem et meliorem consuetudinem humandi « frequentamus* ».

« Illa praxis sepeliendi extra moenia ex saeculo « *quarto* paulatim immutari coepta est, atque penitus « neglectis legibus Romanis jam saeculo *sexto* locus « sepulturae fidelium in ipsis civitatibus et oppidis pas- « sim *prope ecclesias*, non *intra illas* nisi Episcopis, « Abbatibus, presbyteris, insignioribus laicis permis- « sus est. Inde factum est, ut coemeterium haberetur « tanquam *locus adnexus* et accessorius *ecclesiae pa- « rochiali.*

« Denique res eo devenit, ut vel *ipsae Ecclesiae* « fierent coemeteria, in quibus cadavera fidelium or- « dinarie sepelirentur. Qui mos cum non raro haud le- « vium abusuum ansam daret, compluribus legibus ec- « clesiasticis ad arctiores limites fuit restringendus. « Neque ullum dubium existere potest quin Ecclesia se- « pulturas in *propriis coemeteriis* praeferat praxi se- « peliendi cadavera *in ipsis ecclesiis*..... Imo sepul- « tura cadaverum *prope altaria* non servata legitima « distantia est ommino prohibita ». (*)

11. — Lo stesso Rituale Romano al Tit. VI cap. 1 n. 9 in chiari termini stabilisce, infatti, che: « ubi « viget antiqua consuetudo sepeliendi mortuos in coe- « meterio *retineatur*, et ubi fieri potest *restituatur* ».

Oggi poi col nuovo Diritto a nessuno più è concessa la sepoltura nelle Chiese, a meno che si tratti:

(*) Loc. cit. N. 468.

a) del Sommo Pontefice;

b) delle Persone Regali;

c) dei Cardinali;

d) dei Vescovi residenziali (non quindi i semplici Vescovi titolari), degli Abati e dei Prelati *Nullius*, purchè si seppelliscano nelle *proprie Chiese*. « *In Ec-* « *clesiis cadavera ne sepeliantur, nisi agatur de ca-* « *daveribus Episcoporum residentialium, Abbatum vel* « *Praelatorum nullius in propria Ecclesia sepeliendis,* « *vel Romani Pontificis, regalium personarum aut S. R.* « *E. Cardinalium*» (Can. 1205 § 2).

Così, a poco a poco, si è venuti adunque alla erezione dei cimiteri *fuori* e *lungi* dalle Chiese, come li abbiamo attualmente; i quali talora sono *esclusivi* di una parrocchia sola, talaltra invece *comuni* a più parrocchie.

Tali cimiteri oggi il diritto li esige: « *Paroeciae* « *suum quaeque coemeterium habeant, nisi unum plu-* « *ribus commune ab Ordinario loci sit legitime consti-* « *tutum*» (Can. 1208 § 1).

Articolo II

Del Diritto di dominio della Chiesa sui cimiteri

12. — DIRITTO DI ACQUISTARE E POSSEDERE I CIMITERI. — Il cimitero, come l'abbiamo definito al N. 7, è un luogo sacro: nessuno quindi può vantare diritti su di esso fuori della Chiesa, essendo i luoghi sacri sotto la esclusiva giurisdizione della Chiesa secondo quanto viene appunto stabilito nel can. 1160: « *Loca sacra exempta sunt a jurisdictione auctoritatis*

« *civilis et in eis legitima Ecclesiae auctoritas juri-* « *sdictionem libere exercet* ».

Quindi, la Chiesa ha innanzitutto il diritto nativo legittimo ed esclusivo di avere i suoi cimiteri. Il nuovo Codice sancisce solennemente il principio: « *Ius est* « *catholicae Ecclesiae possidendi propria coemeteria* » (Can. 1206 § 1). La ragione è ovvia e naturale. La Chiesa infatti ha il diritto di acquistare e possedere beni temporali che siano necessarî o anche solo convenienti al suo fine; e ciò indipendentemente dall'Autorità civile, giacchè la Chiesa è società perfetta. Orbene i cimiteri, nei quali si seppelliscono *con rito sacro* i cadaveri dei fedeli, sono intimamente connessi col fine della stessa Chiesa Cattolica. Dunque, non v'ha dubbio che la Chiesa può acquistare e possedere i proprî cimiteri.

« Per summam proinde jniustitiam contra Catholi- « cos (scrive bene De Angelis) (*) ....qui exigunt coe- « meteria confessionalia, status civiles et municipia « construunt coemeteria sic dicta *civilia* vel *municipalia* « in quibus omnium demortuorum cadavera conduntur, « ad *quamcumque religionem pertinuerint* illi qui de- « cesserunt, sive *nullam professi sint religionem* ». (**)

(*) In tit. De Sepult.

(**) « Secondo la nostra legislazione, i cimiteri sono *res extra commercium;* ma la loro extra commercialità perdura soltanto sino a che sussista la destinazione speciale a cui sono affetti.

Vige nel nostro diritto, la massima che i cimiteri pubblici sono di regola proprietà dei municipî, presupponendosi che siano stati costrutti e provveduti da essi. Ma quando trattasi di un cimitero che ebbe comune l'origine colla Chiesa Parrocchiale e fu affidato alla pietosa osservanza di quei cattolici che sostenevano la Chiesa colle loro offerte religiose; in questo caso si può

13. — Va da se che la Chiesa nella erezione dei cimiteri deve tener calcolo delle norme d'igiene, e ciò *non in forza della legge civile* che possa esistere all'uopo, essendo la Chiesa società perfetta, quindi indipendente, *ma in virtù del diritto naturale*. Qualora però la Chiesa, nonostante la sua indipendenza, viste le leggi civili nella loro giustizia e convenienza le adotta per se, osservandole e quasi canonizzandole in questa materia, nulla di meglio: si avrà esempio di dolce armonia.

14. — Ma purtroppo ai giorni nostri tale diritto inviolabile della Chiesa di possedere i proprî cimiteri

---

dubitare che ai comuni, ai quali spetta la polizia del Cimitero, ne spetti anche la proprietà. Non esistono articoli di legge che sciolgano nettamente la questione, e la giurisprudenza si pronunciò poche volte al riguardo e non sempre in modo costante: così una sentenza della Pretura di Piacenza 22 marzo 1866, decise che i cimiteri, sebbene siano *loca religiosa*, divennero proprietà dei comuni, alla cui tutela sono soggetti; d'altra parte, secondo una sentenza della Corte d'Appello di Ciamberì 9 marzo 1857, se l'area del cimitero inscritto nell'antico catasto è intestato a nome della Chiesa, apparterebbe ad essa e dovrebbe essere amministrato dalla Fabbriceria; non importa che nel nuovo catasto, fatto durante l'occupazione francese, sia stata inscritta al comune; tale cangiamento fatto senza pubblicazione e senza il consenso degli interessati, non può prevalere all'iscrizione catastale regolarmente fatta nel 1728; sebbene il cimitero sia stato abbandonato e sebbene il comune ne abbia stabilito un altro, non ha con ciò acquistata la proprietà dell'antico. Così pure si ritenne che, quando è certo che il terreno non è comunale per alcun titolo di acquisto ove cessi la destinazione ad uso pubblico, il comune non potrebbe rivendicare come proprio il fondo dell'antico cimitero che si trovi nel legittimo possesso altrui. Ma, come si disse, per regola generale, si presume spettare al comune la proprietà del cimitero, come di suolo destinato ad uso pubblico». (Bertolotti l. c. pag. 428)..

venne leso, di guisa che, può scrivere il Wernz: « Coe-« meteria nostra aetate distinguuntur in *ecclesiastica* « et *civilia*. Illa sunt in dominio Ecclesiae, benedictione « sacrata et solis fidelibus reservata; haec sunt in do-« minio municipiorum vel alterius instituti civilis, bene-« dictione carent omnibusque hominibus sive fideli-« bus sive infidelibus et haereticis indiscriminatim « patent ». (*)

Sarebbe da augurarsi che tale abuso non esistesse e dove riuscisse possibile, con ogni studio si dovrebbe togliere; nella impossibilità però di farlo, gli Ordinarî debbono porre opera efficace perchè questi cimiteri di proprietà civile: (**)

a) se sono destinati ad accogliere, nella maggior parte cattolici, siano totalmente benedetti, riservando un luogo apposito per i non cattolici;

b) o almeno per i cattolici vi sia un posto riservato e benedetto;

c) che se nè l'uno nè l'altro fosse possibile ottenere, almeno si benedicano toties quoties, secondo le regole liturgiche, le singole tombe. « *Sicubi hoc Eccle-« siae jus violetur nec spes sit ut violatio reparetur, « curent locorum Ordinarii ut coemeteria, societatis « civilis propria, benedicantur, si, qui in eis condi so-*

(*) Op. cit. N. 467.

(**) Per regola generale anzi, come sopra si è detto, oggi si presume che spetti al comune la proprietà del cimitero, come di suolo destinato ad uso pubblico.

Ne viene per conseguenza che ai comuni incombono esclusivamente le spese di costruzione e di manutenzione dei cimiteri e tali spese anzichè di culto sono *civili*. - Cf. Consiglio di Stato. (Pareri 9 ottobre 1866 - 4 luglio 1871 - 11 agosto 1875).

« *lent sint majore ex parte catholici, aut saltem ut in* « *eis catholici spatium habeant, idque benedictum sibi* « *reservatum.*

« *Si ne hoc quidem obtineri possit, toties quoties* « *benedicantur, secundum ritus in probatis liturgicis* « *libris traditos, singuli tumuli* » (Can. 1206 § 2-3).

15. — Avviene in questo stato di cose, che il cimitero, di fatto, è soggetto tanto all'Autorità Ecclesiastica quanto all'Autorità civile; come si verifica ad esempio in Italia il cui codice sanitario impone ai Comuni la costruzione del proprio cimitero. (*)

Naturalmente è ben diversa la dipendenza dall'una e dall'altra Autorità. Scrive assai chiaramente in proposito Mons. Bertolotti:

(*) Art. 195. — Ogni Comune deve avere almeno un cimitero a sistema di inumazione, impiantato secondo le norme stabilite dal regolamento di polizia mortuaria. Il cimitero è posto sotto la sorveglianza dell'Autorità sanitaria.

I piccoli Comuni possono costruire dei cimiteri consorziali.

Art. 197 § 2. — E' vietato di seppellire un cadavere in un luogo qualsiasi diverso dal cimitero sotto la pena pecuniaria al contravventore di L. 51 estensibile a L. 100, oltre alle spese necessarie per il trasporto al cimitero.

E' fatta eccezione per l'inumazione di cadaveri nelle cappelle private e gentilizie non aperte al pubblico ad una distanza dai centri abitati eguale a quella stabilita per i cimiteri.

(Testo unico delle leggi sanitarie R. decreto 1.o agosto 1907, n. 636).

Art. 88. — La polizia dei cimiteri spetta esclusivamente al sindaco e se i cimiteri sono consorziali spetta al sindaco del Comune sul cui territorio il cimitero è stabilito.

Solo gli atti di proprietà, distinti da quelli di vigilanza, dovranno essere oggetto di un accordo tra i municipî consorziati.

Art. 89. — Il sindaco dovrà vigilare che nei cimiteri sieno osservate le disposizioni delle leggi e dei regolamenti così gene

« Per tutto ciò che riguarda gli interessi economici « e le condizioni igieniche, i cimiteri sono sottoposti « alla sorveglianza dell'autorità civile e più special- « mente del sindaco e dell'ufficiale sanitario comuna- « le.... Ma oltre a tali bisogni ed esigenze, il carattere « sacro dei cimiteri involge pure altri interessi dalla « cui vigilanza e tutela non si potrebbe in alcun modo « escludere l'autorità ecclesiastica. Il diritto della Chie- « sa.... ad ottenere che l'ordinamento interno di essi « corrisponda alle discipline cattoliche e renda possi- « bile il tributo degli ultimi uffici e degli ultimi onori « ai fedeli estinti, riposa sull'art. 1 dello Statuto. Se- « condo questo articolo i seguaci dei culti ammessi e « tollerati dello Stato devono avere la facoltà di pra- « ticarli secondo i rispettivi riti ogni qualvolta non si « offendano le leggi e i regolamenti di ordine pubblico, « e ciò deve dirsi maggiormente della religione catto- « lica ». (*)

16. — DIRITTO DI AMMINISTRARE I CIMITERI. — Poichè la Chiesa ha diritto pieno ed assoluto di possedere i *cimiteri suoi*, ha altresì su di essi il più perfetto dominio, e indipendentemente da qualsiasi legge civile li può reggere e ordinare con regole insindacabili.

---

rali come locali, che reggono la materia, e dovrà prescrivere tutte le misure speciali di urgenza riconosciute necessarie nell'interesse della salute pubblica e del buon ordine.

Art. 92. — I piccoli comuni possono unirsi, a norma di legge, fra di loro in consorzio per l'uso di un cimitero, quando siano contermini.

(Regolamento speciale di Polizia mortuaria del 25 luglio 1892).

(*) Parr. It. pag. 424.

E sempre la Chiesa li ha regolati, stabilendo che il cimitero sacro deve essere tutto circondato di muro: in esso, se appena è possibile, si deve costruire la Cappella per pregare e per celebrarvi la Messa « pro defunctis »; deve avere in mezzo una gran croce; deve esser chiuso da rispettiva porta o almeno da cancelli di ferro così fatti che gli animali non vi possano entrare; è illecito nell'interno di esso coltivare piante o pascolare animali o raccogliere erba per loro, erba che quando sia necessario si deve tagliare e bruciare sul posto. (*)

Non è a meravigliare quindi che anche nel nuovo codice la Chiesa abbia solennemente stabilito:

a) Come e dove e per chi debbano essere costruiti i cimiteri. (Can. 1208 § 1, 2, 3 - 1912 - 1209 §§ 2, 3).

b) Con quali formalità si possano nei cimiteri ele-

(*) Conforme del resto alla stessa legge civile.

Art. 103. — Il terreno di un cimitero di cui sia autorizzata la soppressione, deve rimanere almeno per 10 anni nello stato in cui si trova al giorno in cui si cessa dall'inumarvi, prima di essere destinato a pubblico passeggio o di essere lasciato coltivare, salvo al Comune il diritto di far togliere le erbe che naturalmente vi si sviluppano. Per permettere su di esso la costruzione di edifici, si devono lasciare passare almeno 20 anni dalla suddetta epoca. Trascorsi tali periodi di tempo, prima di venir messo in uso o per coltivazione o per costruzione, dovrà essere diligentemente dissodato per la profondità di metri due.

Le ossa che vi si rinvenissero, dovranno essere depositate nell'ossario del nuovo cimitero.

Art. 119. — Il cimitero dev'essere cinto tutt'attorno da un muro alto non meno di metri 2.50 dal piano esterno di campagna.

Art. 126. — I materiali provenienti da tali demolizioni (di sepolcreti di famiglia pericolanti, art. 125) *non devono essere adoperati* che per l'abbellimento del Cimitero (Reg. Cit.).

vare ed anche alienare tombe di famiglia. (Can. 1209 § 1).

c) Quando si debbano seppellire i morti. (Can. 1213).

d) A chi si debba concedere, a chi negare la sepoltura ecclesiastica. (Can. 1239-1240).

e) Se e quando si possano esumare i cadaveri che siano stati seppelliti definitivamente in un dato sepolcro. (Can. 1214 §§ 1, 2).

Rimandiamo il lettore alla semplice visione dei diversi canoni citati, molto più che su ciascuno di essi tornerà il discorso in propria sede in seguito.

17. — Va richiamata subito l'attenzione invece sul Can. 1211: « *Caveant Ordinarii locorum, parochi ac* « *Superiores, ad quos spectat, ne in coemeteriis, epi-* « *taphia, laudationes funebres ornatusque monumento-* « *rum quidquam prae se ferant a catholica Religione* « *ac pietate absonum* ».

E' una conseguenza del sin quì detto. Ecco infatti come parla il già citato Bertolotti in merito alle epigrafi: « Essendo prevalsa l'idea francese che i cimiteri « sono essenzialmente di proprietà pubblica e comuna- « le..... quindi il Parroco..... non può cancellare di sua « privata autorità le iscrizioni lapidarie contrarie ai « dogmi ed alle discipline cattoliche. Egli per ottenere « questo è costretto a rivolgersi all'autorità laica, la « quale spesso non si ritiene nel diritto di vietare si- « mili iscrizioni..... *Ma ciò è erroneo*..... Non può per- « mettersi che si offenda con iscrizioni antireligiose la « santità del luogo e le credenze di coloro a cui, nella

« grandissima maggioranza, è destinato il luogo del-
« l'ultimo riposo: come la legge punisce le offese alla
« Religione Cattolica, così l'Autorità sociale non do-
« vrebbe permettere questo sfregio al luogo consacrato
« dalla religione cattolica e precisamente destinato ai
« suoi membri; e se è vero che spesso nelle iscrizioni
« antireligiose manca il dolo, non cessano tuttavia di
« costituire uno sfregio alla religione ». (*)

Appendice

18. — A titolo di complemento della materia non vanno dimenticati i canoni 1213 e 1214 in cui l'jus nostro proibisce la *sepoltura dei cadaveri innanzi tempo* e la *esumazione* dei medesimi senza il previo consenso dell'Autorità.

« *Nullum corpus sepeliatur*, dice il can. 1213, *prae-*
« *sertim si mors repentina fuerit, nisi post congruum*
« *temporis intervallum, quod satis sit ad omnem pror-*
« *sus de vero obitu dubitationem tollendam* ».

Il Rit. Romano (**) contiene già simile disciplina; e di certo la Chiesa ha voluto con ciò rendere omaggio alla dottrina oggi comune *della morte reale* e *della morte apparente*. Poichè oramai è accertato per diversi esperimenti fatti che:

1.) sempre o quasi sempre vi è uno spazio più o meno lungo di tempo fra il momento in cui a noi sembra che un individuo sia morto e la vera morte: anzi

---

(*) l. c. pag. 427-428.
(**) Tit. VI de exequiis Cap. 1. N. 3.

2.) può avvenire che in questo spazio di tempo da per se o con mezzi artificiali chi è così colpito riprenda di nuovo vita.

Ora questo spazio di tempo che può essere di poche ore, ma che può protrarsi anche per intiere giornate, a seconda del morbo e della vitalità dell'individuo, dicesi appunto: « *morte apparente* ». (*)

Il canone citato esige in proposito che si tenga calcolo di quanto sopra, « praesentim si mors repen- « tina fuerit », perchè è specialmente in questi casi che talvolta fra la morte apparente e la morte reale passano dei giorni intieri. Tutto ciò viene regolato anche dalle leggi civili. (**)

(*) Sopra questa materia si conoscono le celebri conclusioni dell'insigne Accademia Medica di Barcellona, che qui trascriviamo, togliendole «ad litteram» dalla Medicina Pastorale dello Antonelli, il quale le riporta autenticamente.

(1.a concl.) « Nulli legi notae naturae repugnat quod homo « possit manere per brevius vel longius tempus in statu vitae « absque ulla ommino operatione vitali, ut accidit in nonnulis « animalibus infimis et in vegetalibus tempore hiemali..... »

(3.a concl.) « Facta demostrarunt hominem posse ad vitam « revocari postquam per plures horas permanserat in statu, quo « disparuerant omnes manifestationes vitae generalis, quales con- « scientia, locutio, sensibilitas, motus musculares, respiratio et « palpitatio cordis, quae nullo modo percipi poterant. Hunc sta- « tum logicum est dicere mortem apparentem ».

(4.a concl.) « Status hic mortis apparentis solet frequentior « et longior esse in iis, qui subita morte aut repentino accidente « corripiuntur: at valde probabile est similem statum locum « habere per longius vel brevius tempus in omnibus hominibus « etsi pereant morbis communibus, tum acutis tum chronicis ». (Cf. Op. cit. Vol. 2.o - pag. 547 - editio 3.a).

(**) Non si darà sepoltura, se non precede l'autorizzazione

19. — Riguardo alla *esumazione* dei cadaveri, il Codice stabilisce che senza licenza dell'Ordinario è proibito disseppellire cadaveri a meno che il cadavere *avesse avuto una sepoltura soltanto provvisoria*: e in ogni modo l'Ordinario non dovrà mai concedere tali per-

---

dell'Ufficiale dello Stato Civile, da rilasciarsi in carta non bollata e senza spesa.

L'Ufficiale dello Stato Civile non potrà accordarla se non dopo che si sarà accertato della morte, o personalmente o per mezzo di un suo delegato, e *dopo che siano trascorse ventiquattro* ore dalla morte medesima, *salvi i casi espressi nei regolamenti speciali.* (Cod. Civ. It. Art. 385).

Il regolamento 25 luglio 1892, dispone:

Art. 5. — Sulla denuncia di un decesso nel comune, il Sindaco deve, senza indugio, farlo constatare da un medico, il quale rilascierà un certificato scritto della visita fatta.

Art. 6. — Sulla dichiarazione del medico....., il Sindaco autorizzerà le pratiche richieste per trasporto, per autopsia, per imbalsamazione, per sepoltura o per cremazione della salma. Tale autorizzazione sarà rilasciata in carta libera ed esente da qualsiasi tassa.

Art. 7. — Sul dubbio che un decesso sia dovuto a causa delittuosa, così il medico della cura, come quello delegato alla visita necroscopica, devono denunciare il sospetto all'autorità competente e l'autorizzazione alle suddette pratiche sul cadavere sarà in tal caso subordinata al nulla osta dell'autorità giudiziaria.

Art. 9. — Di nessun cadavere può, in via ordinaria, essere permessa l'autopsia, l'imbalsamazione, l'inumazione o la cremazione, prima che siano trascorse ventiquattro ore di osservazione a partire dal momento del presunto decesso.

Art. 10. — In caso di morte improvvisa, od in cui si abbiano dubbi di morte apparente, sulla proposta del medico visitatore, dovrà essere autorizzata una più lunga durata di osservazione che di regola non oltrepasserà le 48 ore.

Art. 11. — Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia contagiosa o il cadavere presenti segni di iniziata decomposizione, od altre ragioni speciali lo richiedano, sulla proposta dello stesso

messi quando non si possa *con tutta certezza identificare* il cadevere in questione: « *Nullum cadaver perpetuae sepulturae ecclesiasticae ubivis traditum exhumare licet, nisi de licentia Ordinarii. Ordinarius licentiam numquam concedat, si cadaver ab aliis corporibus certo discerni nequeat* ». (Can. 1214 § 1 § 2).

---

medico visitatore, potrà il Sindaco ridurre il tempo di osservazione nel luogo del decesso o nel deposito mortuario a meno di ventiquattro ore.

Art. 12. — Nel periodo di osservazione di un cadavere, è proibito di porlo in condizioni tali da impedire eventuali manifestazioni di vita.

E' degno di nota però, che il disposto dell'art. 385 Cod. Civ., viene violato *soltanto da coloro i quali eseguiscono l'inumazione* di un cadavere e diano gli *ordini e le disposizioni per eseguirla*, mentre siano consci che l'autorizzazione manca, oppure non accertandosi che essa esiste, quando ciò loro incombe. Così la Corte d'Appello di Torino, il 30 ottobre 1866.

Sebbene pertanto, l'atto di benedire l'estinto, di accompagnare il cadavere alla chiesa e poscia al sepolcro, vada unito con l'atto materiale di comporre nella bara la salma del defunto, inchiodarne il feretro e collocarlo sotterra, pure uno va distinto dall'altro; ed è quest'ultimo atto e non il primo che costituisce contravvenzione ove manchi l'autorizzazione.

Perciò non il parroco che presta il suo servizio religioso, senza essersi assicurato della concessione di sepoltura, ma bensì chi si occupa del seppellimento e lo attua, soggiace alla relativa pena.

Ragione di questo, si è che appunto secondo la legge civile, è cessata ogni ingerenza, quindi anche ogni responsabilità del parroco intorno alle sepolture ed ai cimiteri; e i riti religiosi del parroco non costituiscono la sepoltura di cui parla la legge.

Si osservi, ciononstante, che ove l'autorità civile, per statuti particolari o per consuetudini, invia le debite autorizzazioni al parroco, anzichè ai dolenti o ad altri, il parroco, nel caso, non può più arbitrariamente disporre dei funerali senza assumersi le responsabilità di cui all'articolo citato.

Notisi la frase « *sepulturae ecclesiasticae* », poichè la Chiesa non intende da canto suo estendere la proibizione che sopra i cadaveri *dei fedeli che ebbero la sepoltura ecclesiastica* nei sensi voluti dal Diritto Canonico.

Dico « la Chiesa da canto suo », poichè anche in questa materia lo Stato ha il suo codice. (*) Onde oggi

---

(*) Il Regolamento Pol. Mort. 25 luglio 1892, infatti, stabilisce:

Art. 78. — Le esumazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie. Le prime, hanno luogo quando, scorso il decennio dal seppellimento o alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata, si scavano di nuovo le fosse per dar luogo ad altri seppellimenti. Le seconde, allorchè, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengano disseppelliti per indagini nell'interesse della giustizia, o per essere trasportati in altre sepolture, o cremati.

Art. 79. — Per procedere alle esumazioni ordinarie, non occorre alcun ordine o permesso speciale. A ciò provvede il custode del cimitero sotto la propria responsabilità e a seconda del bisogno, dopo decorso il decennio di inumazione del cadavere.

Art. 81. — Le esumazioni devono essere ordinate dall'autorità giudiziaria, ovvero autorizzate dal Sindaco.

Art. 86. — Non potrà autorizzarsi l'esumazione di un cadavere di un individuo morto per vaiuolo, scarlattina, tifo esantematico, differite, colèra, se non scorsi tre anni dalla morte sentito il parere del Consiglio Provinciale Sanitario.

E il Codice Penale all'art. 144, aggiunge:

« Chiunque commette atti di vilipendio sopra un cadavere « umano o sopra le sue ceneri, ovvero per fine di ingiuria o per « qualsiasi altro fine illecito sottrae per intero o in parte il cada« vere o le ceneri, o ne viola in qualsiasi modo il sepolcro o l'urna, « è punito con la reclusione da sei a trenta mesi, e con la multa « sino a lire 1000.

« Fuori dei casi suindicati, chiunque sottrae per intero o in « parte, o *senza autorizzazione* disseppellisce un cadavere umano,

si può a tutta ragione scrivere quanto scrive il chiarissimo Alberti: « Sine licentia *Ordinarii et Auctoritatis « Civilis nullum cadaver exhumari potest* ». (**)

Articolo III

Varie sorta di Cimiteri e di Sepolcri

20. — DEI CIMITERI PARROCCHIALI. — In qual modo lungo i secoli si sia venuti alla costruzione dei cimiteri come li abbiamo oggi, si è diffusamente parlato nell'art. 1.

Ora ogni parrocchia deve avere, per legge canonica, il proprio cimitero, a meno che per la vicinanza, per la esiguità di più parrocchie o per qualche altro motivo, il Vescovo ne decretasse uno solo per diverse. « *Parocciae suum quaeque coemeterium habeant, nisi « unum pluribus commune ab Ordinario loci sit legitime constitutum* ». (Can. 1208 § 1). (*)

E il cimitero:

1.o) deve essere ben chiuso e custodito, circondato tutto da muro ecc. (Cfr. N. 14), « *quodlibet coeme-*

« o ne sottrae le ceneri, è punito con la detenzione sino ad un mese « e con la multa sino a lire 300.

« Se il fatto sia commesso da persona proposta o addetta al « cimitero o ad altri luoghi di sepoltura, o alla quale siano affi- « dati il cadavere o le ceneri, la pena è nel primo caso della « reclusione da tre mesi a tre anni e della multa da L. 50 a « 1500; e nel secondo caso della detenzione sino a due mesi, e « della multa fino a lire 500 ».

(**) (Theol. Past. pars quinta N. 62).

(*) Cf. per la legge civile la Nota al N. 15.

« *terium* (**) *sit undique apte clausum et caute custo-*
« *ditum* » (Can. 1210).

2.o) abbia, se appena è possibile, un luogo speciale e più decoroso per la sepoltura dei Sacerdoti e dei Chierici (***): anzi, meglio ancora se si potessero disporre sepolcri distinti, altri per Sacerdoti, altri per i ministri di Ordine inferiore: « *Sepulcra Sacerdotum* « *et clericorum ubi fieri potest, a sepulcris laicorum* « *separata sint ac decentiore loco sita; praeterea, ubi* « *id commodum fuerit, alia pro sacerdotibus, alia pro* « *inferioris Ordinis Ecclesiae ministris parentur* ». (Can. 1209 § 2). (*)

3.o) Per quanto la comodità lo permette, vi siano loculi e sepolcri speciali anche per i bambini: « *Etiam* « *infantium corpuscola, quatenus commode fieri po-* « *test, speciales et separatos ab aliis loculos et sepul-* « *turas habeant* ». (Can. 1209 § 3).

4.o) In fine, si curi di non lasciar mancare un sito apposito non benedetto e parimenti ben chiuso e custodito, dove seppellire coloro che non possono aver sepoltura in luogo sacro. « *Praeter coemeterium bene-* « *dictum alius, si haberi queat, sit locus, clausus item*

(**) Cf. N. 16 nota 2.a Art. 119 Reg. Poliz. Mort. ecc.

(***) La giurisprudenza italiana, mostra una certa venerazione per sepolcri siffatti, poichè la Cass. di Torino, nel 19 febbraio 1887, stabiliva che « L'area concessa nel cimitero comunale, per il sepolcro di un designato ceto di persone (nella specie clero della Diocesi), non può formare oggetto nè di ipoteca nè di espropriazione ». (Cf. Art. 97 Reg. Cit. - Vedi N. 22 in nota).

(*) Per queste e consimili disposizioni Cfr. Rit. Rom. Tit. VI. Cap. I.o De exequiis, dal quale certi canoni sono stati presi «ad litteram».

« *et custoditus, ubi ii humentur, quibus sepultura ec-* « *clesiastica non conceditur* ». (Can. 1212).

Tale cura debbono avere i Vescovi ed i Parroci, perchè accanto al cimitero sacro vi sia il profano, essendo sempre stato questo il desiderio vivo delle Missioni. Infatti, la S. C. de Prof. Fide, fino dal 29 agosto 1763, emanava il seguente decreto: « In casu tan- « tum necessitatis et non aliter, tolerandum ut catho- « lici habeant coemeterium commune cum schismaticis, « juxta formam resolutionis S. C. C. in Catharen. Si « obtineri possit, ut sepulturae catholicorum, quamvis « in ejsdem coemeteriis, ab heterodoxis separatae sint, « rectum et optimum erit; sin minus curandam saltem, « ut defunctis iusta funebria secundum catholicum ri- « tum solvantur, omnisque arceatur superstitio ». (*)

N. B. — A nessuno peraltro sfuggirà il diverso linguaggio del can. 1210 da noi riferito al N. 1 e delle altre disposizioni riportate nei numeri seguenti e contenute nei §§ 2, 3 del can. 1209 e nel can. 1212. Quello è precettivo nel modo più assoluto: queste condizionatamente alla possibilità: « *ubi fieri potest* » .. « *qua-* « *tenus commode fieri potest* »... « *si haberi queat* ».

(*) Dallo stesso diritto italiano, non è probito che vi siano nei cimiteri speciali reparti dove seppellire i non battezzati, per esempio, o gli adulti non cattolici. (Parere del Consiglio di Stato, Sez. int. 18 gennaio 1901 adott.).

Fin dal 31 marzo 1861, una circolare del Ministero degli Interni, ordinava che nei comuni ove non esiste uno speciale cimitero per gli acattolici, questi si dovessero bensì seppellire nello stesso ed unico cimitero comune, ma però in luogo appositamente separato e distinto con fossa, muro o siepe, a seconda dei casi.... (Cfr. Riv. Amministrativa 1863, pag. 811).

21. — CIMITERI DEI RELIGIOSI. — E' data facoltà dal diritto comune ai Religiosi *esenti dalla giurisdizione episcopale* di avere il cimitero proprio, distinto dal cimitero comune: « *Religiosi exempti possunt habere coemeterium proprium, a communi coemeterio distinctum* ». (Can. 1208 § 2).

Alle altre Comunità Religiose non esenti il Vescovo, se crede, potrà accordare uno speciale sepolcreto fuori del cimitero comune e benedetto come gli altri cimiteri. (**) Si desume dal medesimo canone al § 3.o « *etiam aliis personis moralibus* . . . . . « *permitti potest ab Ordinario loci peculiare sepulcrum, extra commune coemeterium positum, et ad instar coemeterii benedictum* ». (*)

(**) Art. 107. – I cimiteri particolari esistenti o da costruirsi per uso di un gruppo di popolazione, di Congregazioni o di qualsiasi altra associazione civile o religiosa, sono sempre sottoposti all'immediata vigilanza dell'Autorità comunale.

Tali cimiteri dovranno in ogni caso corrispondere alle norme stabilite negli art. 110, 111, 112 (vedi sotto) (Regolamento citato).

(*) Non è fuori di luogo fare quì un accenno sulla *esenzione dei regolari*. Essa si può definire con Lucio Ferrari: « Privilegium quo Persona aut locus ab jurisdictione Episcoporum seu Ordinariorum liberantur et subtrahuntur, ac summo Pontifici immediate subjiciuntur » (Bibl. Can. vocabolo Regulares Art. 2 N. 1).

Chi goda oggi della esenzione, parlando di regolari, lo determina il can. 615: Sono esenti i regolari, novizi compresi, tanto uomini che donne, eccetto le monache che non sono soggette a superiori regolari: « *Regulares novitiis non exclusis, sive viri sive mulieres, cum eorum domnibus et ecclesiis exceptis iis monialibus, quae superioribus non subsunt, ab Ordinari loci jurisdictione exempti sunt....* » (Can. cit.).

La genesi e la storia della esenzione, viene bellamente trat-

22. — SPECIALI. SEPOLCRI - 1 — Quanto sopra, l'Ordinario può concederlo anche ad altre persone morali, come per esempio Capitoli, Confraternite; anzi, alle stesse famiglie private. Il già citato § 3, infatti,

---

tata dal Vermeersch, che noi riportiamo, nella sua opera De Religiosis Institutis et Personis, Vol. 1.o, N. 363. Dice egli:

« 1.o) In primordiis, ex ipsa naturali rerum condicione erant « monasteria in potestate Episcoporum. Quae potestas vel ipso « frequenti usu probebatur, ut si, quemadmodum in Africa, Gal- « lia, Italia ipsi Episcopi in partem venerant condendi monasterii; « vel formaliter agnoscebatur eo modo quo monachi AEgiptiaci « profitebantur obedientiam Archiepiscopo Alexandrino; vel paucis « cernebatur vestigiis, ut in primis Institutis Monachorum stricte « Orientalium: jus tamen Episcopi nec negari potest nec quaere- « lae tunc dabat locum.

« 2.o) Ubi res coeptae sunt accuratius componi, prius vide- « tur dubitandum de ipsa ratione qua monachi Episcopis obtempe- « rare deberent: h. e. utrum clericorum tunc propria aut commu- « ni tantum fidelium tenerentur obedentia. Atque huc spectarunt « prima libertatis decreta, ut monasteria pronunciarent « a condi- « cione clericorum omnibus modis libera ». Haec *interioris regi- « minis immunitas*.....; jam apparet in Africanis conciliis saec. « VI. Videtur etiam istis monasteriis licuisse, ut a quolibet epi- « scopo sibi ascisserent sacerdotes, qui sibi sacris operarentur.

« 3.o) Quo tamen a quorundam Episcoporum exactionibus et « molestis quandoque oppressionibus se magis immunes vindica- « rent, impulsi sunt monachi ad quaerendum sibi praesidium sive « regis sive summi Pontificis. Monumenta monasteriorum sic in « fide et clientela S. Sedis versantium multa sunt a medio saec. « IX. Hinc quamvis clientelae et exemptionis rationes essent « inter se distinctae, proclivi tamen cursu factum est ut com- « mendatis sibi monasteriis SS. Pontifices conferrent privilegia, « immunitates et ipsam denique *pleniorem excemptionem* . . « . . . . . *Plenissimam* deinde consecuti sunt exem- « ptionem Ordines Mendicantes et plures recentiores Religiones.

« 4.o) Cum sic essent in tuto monasteria et Ordines, multis « istis exemptionibus nimisque deminuta auctoritate, offendi coepti « sunt Episcopi, praesertim post schisma Occidentis. Quare de « temperando privilegio sollicitus fuit non unus Pontifex v. g.

dice testualmente: « *etiam* aliis personis moralibus vel « *familiis privatis* permitti potest ab Ordinario loci pe- « culiare sepulcrum..... ». (*)

« Martinus V., Leo X., Paulus III., donec Concilium Tridentinum « restituerit Episcopis in variis casibus sive *delegatam*, sive *or-* « *dinariam* sive *utriusque rationis* jurisdictionem, quam etiam in « Regulares exercere valerent.

« Quo jure Tridendino etiam hodie maxime utimur. Memo- « randa tamen postea est celebris C. SS. Leonis P. P. XIII « Ro- « manos Pontifices» qua mutuas Episcoporum et Regularium « qui in Anglia sacris vacant ministeriis rationes definivit. Quae « constitutio jam communis est lex in locis missionum ».

Oggi, nel nuovo codice, è solennemente confermata questa esenzione chiamiamola così; *temperata*. Il canone citato, infatti, dice che: « *Regulares etc..... ab Ordinari loci jurisdictione exem-* « *ti sunt, praeterquam in casibus a jure expressis* ». E in parec- chie cose i Regolari appunto sono soggetti alla giurisdizione del Vescovo (Cfr. i canoni: 831, § 3 - 1274, § 1 - 1291, § 1 - 1293 - 1382 - 1516), nelle quali cose, se avessero a mancare, il Ve- scovo li può punire con le censure, «quo in casu — dice Cap- pello — attento jure novo, aliter ac probabilius jure antiquo, potestate ordinaria agit (Episcopus) et non tanquam S. Sedis Delegatus» (De Censuris juxta Cod. Iuris Canonici N. 10).

(*) Il che vien concesso e regolato anche dalle leggi civili.

Art. 109. — E' permesso l'uso di sepolcri particolari eretti da privati in terreni di loro proprietà per deporvi cadaveri o ceneri di persone appartenenti alla loro famiglia, secondo le nor- me stabilite negli articoli 110, 111, 112.

Art. 110. — I cimiteri ed i sepolcri particolari, di cui ne- gli art. 107, 108, 109, devono rispondere a tutti i requisiti pre- scritti pei cimiteri comunali, e la loro costruzione sarà consentita solo quando siano attorniati per un raggio di metri duecento da fondi di proprietà degli enti, o delle famiglie che fanno domanda di concessione, o sui quali gli stessi acquistino il privilegio di non lasciarvi costrurre abitazioni, opifici od altro edificio desti- nato a riunioni di persone.

Art. 111. — La costruzione dei cimiteri o di sepolcri parti- colari, di cui sopra, dev'essere subordinata all'autorizzazione a

2. — Di più si può concedere ai fedeli tanto nei cimiteri parrocchiali (trattisi poi di cimitero proprio di una parrocchia o comune a più parrocchie) quanto nei cimiteri speciali di persone morali (per esempio dei regolari esenti), la costruzione di sepolcreti particolari (tombe) di famiglia. (**)

Tale permesso « *che deve essere in scritto* » allorchè le tombe si innalzano nei cimiteri parrocchiali, viene concesso dall'Ordinario o da un suo delegato: se invece si costruiscono nei cimiteri propri di Comunità, vien dato dal Superiore relativo.

Nel caso che si vogliano alienare, il proprietario deve ricorrere a colui da cui ebbe il permesso per ottenerne il debito consenso. « *Tum in coemeteriis paroe-* « *cialibus, ex licentia scripta Ordinarii loci, ejusve dele-* « *gati, tum in coemeterio proprio alius personae mora-* « *lis. ex licentia scripta Superioris fideles sibi suisque* « *extruere possunt sepulcra particularia: quae, de con-*

---

darsi dal Prefetto della Provincia, inteso prima il voto del Consiglio Comunale e quello del Consiglio Provinciale di Sanità, in base alla relazione di visita praticata secondo è stabilito per i cimiteri comuni.

Art. 114. — I cimiteri e sepolcri particolari sono sottoposti alla vigilanza dell'Autorità comunale, come i cimiteri comuni. (Regol. Poliz. Mort. 25 luglio 1892).

(**) Art. 97. — Allorchè l'estensione dell'area del cimitero lo permette, l'Amministrazione comunale può concedere posti a chi ne faccia domanda per sepolcri individuali o di famiglia.

Art. 98. — Tali sepolcri particolari comunque siano costruiti, non potranno mai avere comunicazione diretta col di fuori.

Art. 100. — Il posto per sepolture private potrà essere concesso per tempo determinato o a perpetuità.

(Regolamento citato).

« *sensu ejusdem Ordinarii aut Superioris, possunt quo-* « *que alienare* ». (Can. 1209 § 1).

CAPO SECONDO

Della benedizione, violazione, e riconciliazione dei cimiteri

Articolo I

Benedizione dei cimiteri

23. — PERCHE' IL CIMITERO DEVE ESSERE BENEDETTO. — Affinchè il cimitero si possa dire ecclesiastico ed atto a ricevere i cadaveri dei fedeli, deve essere benedetto « *Cadavera fidelium sepelienda sunt in* « *coemeterio quod secundum ritus in probatis liturgi-* « *cis libris traditos sit benedictum sive solenni sive sim-* « *plici benedictione ab iis data de quibus in can.* 1155 - « 1156 ». (Can. 1205).

La ragione è evidente, poichè è appunto per mezzo della benedizione, che le cose, da profane, diventano sacre. (*) E parlando dei luoghi sacri, dice infatti il can. 1154: « *Loca sacra ea sunt quae divino cultui, fi-* « *deliumve sepulturae deputantur consecratione vel be-* « *nedictione quam probati liturgici libri ad hoc prae-* « *scribunt* ».

A ben intendere la portata del can. 1205, è necessario sapere che le benedizioni sono riti sacri con cui

(*) « Res sacrae proprie dicuntur quae sacerdotum benedictione Deo consecrantur ». (D'Annibale Pars. III.a N. 1).

il legittimo ministro ecclesiastico in nome della Chiesa o invoca beni celesti su persone, oggetti, luoghi, o rende sacra qualche persona, oggetto, luogo dianzi profani, od anche maggiormente sacro quanto è già sacro. (*)

Segue da ciò che le benedizioni si dividono in *costitutive* ed in *invocative*.

Diconsi *costitutive*, le benedizioni che rendono sacro o più sacro un luogo, un oggetto, una persona, destinandoli in modo speciale al culto divino.

Sono invece *invocative*, le altre che mirano a pregare qualche bene, lasciando però nel suo stato primitivo la persona, l'oggetto o il luogo benedetto. Tali, per esempio, sono le benedizioni delle case, della donna dopo il parto ecc.

Le costitutive, poi, si suddividono in *verbali* e *reali*: verbali, se si dànno *senza l'uso degli olii sacri;* come la benedizione dell'acqua, dei sacri indumenti ecc. ecc.; reali, se si debbono usare gli olii sacri: come nei calici, nelle campane, ecc.... e queste ultime si chiamano più propriamente *consecrazioni*, che sono riservate al Vescovo; mentre delle prime, parecchie sono di spettanza del semplice sacerdote, anzi, alcune anche dei ministri inferiori. « *Consecrationes nemo qui* « *charactere episcopali careat, valide peragere potest,* « *nisi vel jure vel apostolico indulto id ei permittatur.* « *Benedictiones autem impertire potest quilibet presby-* « *ter, exceptis iis quae Romano Pontifici aut Episcopis*

(*) Ciò che avviene, ad esempio, allorquando una chiesa semplicemente benedetta, si consacra.

« *allisve reserventur. Benedictio reservata quae a pre-*
« *sbytero detur sine necessaria licentia, illicita est, sed*
« *valida, nisi in reservatione Sedes Apostolica aliud*
« *expresserit. Diaconi et lectores illas tantum valide et*
« *licite benedictiones dare possunt, quae ipsis ex-*
« *presse a jure permittuntur* ». (Can. 1147 § 1, 2, 3, 4). (*)

24. —CHI PUO' BENEDIRE IL CIMITERO. — Ciò posto, è facile comprendere che la benedizione del cimitero, deve essere tra le *costitutive*. Per essa, infatti, si rende sacro un luogo profano: hac benedictione coemeteria fiunt loca sacra, habenturque a sacris canonibus veluti appendix ecclesiarum. (**) Duplice, però, è la benedizione che si può dare al cimitero: altra *Solenne*, altra *Semplice*. « Coemeterium benedicendum est, scrive D'Annibale, et eodem quo Ecclesia ritu benedicitur . . . . Ecclesia (autem benedicitur) vel *solenni Episcopi consecratione*, vel *simplici, etiam presbyteri benedictione* ». (***) Il canone citato 1205 (Cfr. N. 23), usa quasi la medesima espressione, dell'illustre canonista.

Se al cimitero, pertanto, si dà la benedizione solenne, si deve seguire il rito descritto nel Pontificale

---

(*) Chi volesse conoscere i singoli ministri delle singole benedizioni, consulti il Rituale e il Messale Romano. Del resto può confrontare il codice *per le consacrazioni*, ai canoni 239, § 1 n. 20 - 323, § 2 - 294, § 2: *per le benedizioni*, ai canoni 239, § 1 n. 5 - 462 n. 7, ecc.

(**) Bargilliat - Praelectiones Iuris Can. Tom. II. N. 1328 - b).

(***) Summ. Theol. Moral. P. III. N.N. 4-2).

Romano (p. II.a de coem. bened.): benedizione, questa, riservata al Vescovo soltanto od a Sacerdote delegato dal Romano Pontefice. In caso diverso, si usa il Rituale Romano (tit. VIII. - c. 29), e questa benedizione semplice può darsi dal Vescovo o dal Sacerdote dal Vescovo delegato. (*)

25. — Siccome però a norma del can. 1208 e 1209, (**) non abbiamo soltanto i cimiteri parrocchiali, ma anche quelli dei Religiosi ecc...., può nascere la questione a chi di diritto nei singoli casi spetti la benedizione. La soluzione è evidente. O il cimitero si benedice secondo il Rito del Pontificale Romano con la benedizione *solenne*, o si benedice soltanto con la benedizione *semplice*, descritta nel Rituale Romano:

Nel primo caso non si fa distinzione di sorta; a chiunque appartenga il cimitero, fosse anche ai regolari esenti, spetta al Vescovo del luogo il benedirlo. Il can. 1205, infatti, manda al can. 1155 il quale così si esprime: « *Consecratio alicuius loci*, quanquam ad « regulares pertinentis, *spectat ad Ordinarium territorii « in quo locus ipse reperitur, dummodo Ordinarius « charactere episcopali sit insignitus, non tamen ad « Vicarium Generalem, sine speciali mandato....* » (***)

Nel secondo caso, invece, si deve distinguere fra il cimitero appartenente ad una *religione clericale esente* e tutti gli altri. Soltanto il cimitero proprio di una religione clericale esente può essere di diritto bene-

(*) (Cfr. Wernz l. c. N. 471).
(**) (Cfr. N.N. 21-22 § 1).
(***) (Can. cit. § 1).

detto dal Superiore maggiore di essa. (*) Gli altri cimiteri, siano parrocchiali o appartenenti a Capitoli, Confraternite religiose non esenti o a laicali (**) ecc., devono essere benedetti dal Vescovo. Tanto il Vescovo, però, quanto il Superiore regolare, possono delegare altro Sacerdote. « *Ius benedicendi locum sacrum, si hic « pertineat ad Clerum saecularem vel ad religionem non « exemptam, vel ad laicalem, spectat ad Ordinarium « territorii in quo locus reperitur; si ad religionem cle- « ricalem exemptam, ad Superiorem majorem: uterque « vero potest alium Sacerdotem ad hoc delegare* ». (Can. 1156).

26. COROLLARI - 1. — Il cimitero benedetto, essendo luogo sacro, gode dell'immunità locale e rimane soggetto — come sopra si disse — (***) all'Autorità Ecclesiastica.

2. — Benedetto il cimitero, non si deve perciò ritenere benedetta la Chiesa annessa; nè benedetta la Chiesa annessa, rimane benedetto il cimitero. (****)

3. — Quando il cimitero è benedetto, non si debbono più benedire le singole fosse. (*****)

(*) Chi siano i superiori maggiori, lo dice il can. 488 N. 8: « *Veniunt nomine Superiorum majorum: Abbas Primas, Abbas « superior Congregationis Monasticae, Abbas monasterii sui juris, « licet ad monasticam Congregationem pertinentis, Supremus Re- « ligionis Moderator, Superior Provincialis, eorumdem Vicarii, « aliique ad instar Provincialium potestatem habentes* ».

(**) « *Veniunt nomine Religionis Clericalis, religio cujus ple- « risque sodales sacerdotio augentur; secus est laicalis* ». (Can. cit. N. 4).

(***) (Cfr. N. 12).

(****) S. R. C. in Platien 21 febbr. 1896 ad 4 N. 3488).

(*****) S. C. R. 27 maii 1876 ad 5 N. 3400.

4. — Quando invece il cimitero non sia benedetto, si debbono benedire le singole fosse destinate ai cadaveri dei fedeli, e ciò prima che i cadaveri stessi vengano seppelliti. (**)

5. — Lo stesso si deve dire di un sepolcro nuovo che venisse costruito « *ex lapidibus* » nel cimitero anche benedetto. Per tale benedizione però, il sacerdote, deve usare il rito breve segnato nel Rit. Rom. (tit. VI. c. 3 N. 12), nè ha bisogno di delegazione di sorta. (***)

Articolo II

Violazione dei cimiteri

27. — Quanto dai sacri canoni viene stabilito per l'interdetto, la profanazione e la riconciliazione delle Chiese, viene applicato anche ai cimiteri: « *quae de interdicto, violatione, reconciliatione ecclesiarum canones praescribunt, etiam coemeteriis applicentur* ». (Can. 1207).

Incominciamo dalla *violazione* del cimitero.

QUANDO HA LUOGO. — Riferendoci al can. 1172 che parla de violatione ecclesiarum, il cimitero rimane violato per i seguenti atti, purchè siano *certi, notorî e compiuti nel cimitero stesso*:

a) *Delitto dell'omicidio;*

b) *Ingiuriosa e grave effusione di sangue;*

c) *Uso del cimitero per empietà e nefandezze;*

(**) S. C. P. F. 16 april. 1862. Cfr. Rit. Rom. Cfr. Can. 1206 § 3.

(***) (Cfr. De Herdt. Sacrae Liturg. Praxis tom. 3. N. 256).

d) *Sepoltura di un infedele o di un scomunicato dopo la sentenza dichiaratoria o condannatoria.* (*)

28. - 1. — DELITTO DELL'OMICIDIO. — Si richiede il *delitto*, cioè l'uccisione *volontaria* di un uomo, senza che vi sia titolo a difesa cum moderamine inculpatae tutelae e *quindi peccaminosa*. Inoltre deve avvenire *nel cimitero*: quindi se l'omicidio succedesse in modo che l'uccisore rimane *fuori*, l'ucciso invece *dentro* il cimitero, si ha la violazione, non viceversa. Parimenti se un individuo mortalmente ferito fuori del cimitero, venga in esso a morire, non si ha la profanazione: quando invece venga ferito *mortalmente* nel cimitero e muoia poi fuori di esso, quantunque vi siano dottori di parere opposto, si deve ritenere che il cimitero è violato, perchè l'omicidio è compiuto. (**)

2. — INGIURIOSA E GRAVE EFFUSIONE DI SANGUE. — Anche qui valgono le osservazioni già fatte. Deve essere *ingiuriosa* e *grave* l'effusione: poco sangue perciò in seguito anche ad una grave percossa, o molta copia di sangue, effetto di causa naturale, per esempio

---

(*) § 1.o) «*Ecclesia (quindi anche cimitero) violatur infra «recensitis tantum actibus, dummodo certi sint notorii et in «ipsa ecclesia positi:*

«1.o) *Delicto homicidii;*

«2.o) *Injuriosa et gravi sanguinis effusione;*

«3.o) *Impiis vel sordibus usibus, quibus Ecclesia addicta «fuerit;*

«4.o) *Sepultura infidelis vel excommunicati post senten-«tiam declaratoriam vel condemnatoriam*». (Can. 1172).

(**) L'omicidio poi, in qualunque modo avvenga è omicidio, anche se non vi sia la minima effusione di sangue (per esempio, avvelenando, impiccando ecc.).

un'emoragia, o in conseguenza magari di un'operazione chirurgica, non profanano il cimitero.

E qualora una grave copia di sangue avvenisse altrove per una grave e ingiuriosa percossa ricevuta nel cimitero, sostengono i dottori che non si ha la violazione, perchè l'effusione del sangue deve aver luogo nel cimitero.

3. — USO DEL CIMITERO PER EMPIETA' E NEFANDEZZE. — Questo capoverso non ha bisogno di tante spiegazioni; latius patet quam antea. Prima, infatti, si leggeva: per voluntariam et graviter peccaminosam humani seminis effusionem. Unde actus quivis, etsi turpissimus si fieret sine ea, coemeterium non pollueret. (*)

4. — SEPOLTURA DI UN INFEDELE. — (**) Prima del nuovo codice, più che l'*jus scriptum*, su questo punto faceva testo l'*jus traditum* (Cfr. S. C. Rit. 23 april. 1875), giacchè i canoni 27 e 28, Dist. I.a De Consecr., che si adducevano, nè avevano valore apodittico, nè forza di diritto comune.

5. — SEPOLTURA DI UNO SCOMUNICATO DOPO LA SENTENZA DICHIARATORIA O CONDANNATORIA. — Prima della promulgazione del codice, il cimitero veniva violato soltanto per la sepoltura degli *scomunicati vitandi*. « Coemeterium (così l'Oietti Sinopsis etc. voc. Coemeterium) polluitur sepultura . . . . excommunicati *vitandi* (*non autem tolerati*). Oggi, invece,

---

(*) Cfr. Cap. Si Ecclesia, 10 De Consecratione Ecclesiae: e Cap. Unic...., eodem tit., in 6.o.

(**) Non però di un catecumeno, Cfr. N. 68.

purchè sia avvenuta la sentenza dichiaratoria o condannatoria, la violazione ha luogo anche per la sepoltura dello *scomunicato tollerato*. Si desume ciò dai canoni citati 1172, § 1 n. 4 e 1207, poichè « ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus ».

29. — N. B. Giova ripetere però, che tutti questi fatti, debbono essere *certi*, *notori*, *in ipso coemeterio positi*. Per cui se sono *dubbi*, sia *dubio juris*, sia *dubio facti*, se rimangono *occulti*, se compiuti in luogo che *stricte loquendo* essendo in odiosis, non si può dire cimitero benedetto, non havvi luogo la violazione.

30. EFFETTI DELLA VIOLAZIONE. — *a*) Il cimitero violato non perde la benedizione ricevuta.

b) Violata la Chiesa, non per questo si ritiene violato il cimitero, per quanto contiguo e viceversa. « *Vio-* « *lata ecclesia, non ideo coemeterium, etsi contiguum,* « *violatum censetur, et viceversa* ». (Can. 1172 § 2). Viene quindi radicalmente mutata l'antica disciplina secondo la quale violato il tempio, rimaneva violato anche il cimitero contiguo, per la ragione che accessorium sequitur principale. (*)

(*) Ecco per l'appunto, quanto insegnava Wernz: « .....Coemeterium si sit Ecclesiae *contiguum*, polluta Ecclesia pariter polluitur et speciali indiget reconciliatione — secus dicendum, si coemeterium sit *separatum* ab ecclesia. At polluto tantum coemeterio, ecclesia a pollutione immunis est. Accessorium enim sequitur principale, non vicissim ». (l. c. N. 471). E tale era la dottrina comune e certa.

c) Nel cimitero profanato, è proibito seppellire i morti prima che sia riconciliato. (**)

Articolo III

Riconciliazione dei cimiteri

31. QUANDO SI DEVE RICONCILIARE. — Il cimitero violato si deve riconciliare al più presto, secondo i riti descritti nei libri liturgici. Nel caso si dubitasse della violazione, allora il cimitero si *può* (notisi « *si può* », non « *si deve* », quindi è facoltativo) riconciliare *ad cautelam*. (***)

Per tale riconciliazione, il cimitero si rende di nuovo atto alla sepoltura ecclesiastica.

N. B. — Qualora il cimitero fosse violato per la sepoltura di uno infedele o di uno scomunicato, (****) prima di procedere alla riconciliazione, se ne deve esumare il cadavere, quando l'esumazione si possa compiere *senza grave incommodo*. (*) Donde ne consegue, che se la esu-

---

(**) *In violata Ecclesia* (quindi anche cimitero), *antequam « reconcilietur, nefas est..... mortuos sepelire »*. (Can. 1173 § 1).

(***) « *Ecclesia* (cimitero) *violata reconcilietur, quam citis- « sime poterit, secundum ritus in probatis liturgicis libris descri- « ptos.*

« *Si dubitetur num ecclesia sit violata, reconciliari potest ad « cautelam* ». (Can. 1174, §§ 1-2).

(****) Cfr. N. 28 nn. 4-5).

(*) « *Ecclesiam* (quindi anche cimitero) *violata ob sepultu- « turam excommunicati vel infidelis ne reconcilietur, antequam « cadaver exinde removeatur, si remotio sine gravi incommodo « fieri possit* ». (Can. 1175).

mazione non si può fare senza grave incommodo il cimitero devesi riconciliare lo stesso. (**)

Ma come misurarne e stabilirne la gravità? Un principio assoluto non esiste; si vedrà quindi nei singoli

---

(**) Può sorgere una questione: L'esumazione dello scomunicato riguarda soltanto il *vitando* o anche il *tollerato?*

Nell'antico diritto, era fuori dubbio che si trattasse soltanto del *vitando*, giacchè anche il cimitero veniva violato soltanto per sepulturam excommunicati *vitandi* ad formam Constitutionis Martini V. (Cfr. Auctores).

Ma ora sappiamo che anche per la sepoltura dello scomunicato tollerato post sententiam declaratoriam vel condemnatoriam, il cimitero viene profanato (Cfr. il N. 28 n. 5.o). Quid ergo juris?

Se si considera il solo can. 1175, si dovrebbe dire che anche lo scomunicato tollerato è da esumarsi per procedere alla riconciliazione del cimitero. Il detto canone, però, deve prendere luce dal can. 1242, il quale, parlando dello scomunicato sepolto in luogo sacro, ne impone — quando fieri possit sine gravi incommodo — l'esumazione, qualora però lo scomunicato sia *vitando*: «*Si fieri sine gravi incommodo queat, cadaver excommunicati vi-*
«*tandi qui, contra canonum statuta, sepulturam in loco sacro ob-*
«*tinuit, exhumandum est, servato praescripto can.* 1214 § 1 *et in*
«*loco profano de quo in can.* 1212 *reponendum* ». (Can. 1242).

La conseguenza, quindi, è chiara: cioè, qui la disposizione è diversa: Tanto la Chiesa quanto il cimitero, difatti, vengono profanati per la sepoltura di ambedue gli scomunicati. Quando però, si parli di riconciliazione, se si tratta di Chiesa, devesi esumare l'uno e l'altro (Can. 1175), se invece si tratta di Cimitero, si deve esumare soltanto il vitando. (Can. 1242).

Il che ci sembra confermato dal Ch. Cappello, con la seguente dottrina: «*Si cadaver excommunicati* vitandi *sepulturam obti-*
«*nuerit in loco sacro, contra canonum statuta, exhumandum est,*
«*modo sine gravi incommodo id fieri possit, petita ed obtenta*
«*prius Ordinarii licentia* (*Can.* 1214 § 1) *et in loco profano de quo*
«*in can.* 1212 *sepeliendum est. Hoc juris praescriptum non urget*
«. . . . *quoad toleratos*». (*Cfr. De Censuris N.* 43).

casi. A noi basti notare che si deve tener calcolo del can. 1214 e delle leggi civili. (Cfr. N. 17). (***)

32. CHI PUO' RICONCILIARE IL CIMITERO. — Nell'antica disciplina il cimitero, a) se era stato benedetto dal Vescovo o dal Sacerdote delegato dalla S. Sede col rito del Pontificale Romano (Cfr. Numeri 22-23) dovevasi parimenti riconciliare *dal Vescovo o dal Sacerdote delegato dalla S. Sede*, et quidem *con l'acqua benedetta ad hoc dal Vescovo;* b) se era stato benedetto dal Vescovo o da Sacerdote delegato dal Vescovo, secondo il Rit. Rom. *allora dovevasi riconciliare o dal Vescovo o da Sacerdote delegato dal Vescovo*. E tutto questo in analogia al disposto per le Chiese, secondo quanto è stabilito anche nel Rituale Romano. (*)

(***) Al qual proposito, si sappia che la Cass. di Torino, il 19 marzo 1895, sentenziava che « Non è in facoltà dei parroci o rettori delle Chiese di far esumare i cadaveri nelle medesime sepolti, per trasportarli altrove, tranne i casi in cui ciò sia imposto da ragioni di ordine pubblico o di igiene..... »

Figuriamoci, quindi, quale potrebbe essère la posizione del parroco se volesse compiere un'esumazione nel cimitero comunale!!... (Cfr. N. 19 - Nota).

(*) a) « Simplex sacerdos *tantum ex privilegio Sedis Apostolicae,* potest Ecclesiam ab Episcopo consecratam, reconciliare, et tunc, *utatur ritu in Pontificali praescripto*: procedatque indutus amictu, alba, cingulo, stola et pluviali albi coloris, adhibitis secum aliis Presbyteris et Clericis superpelliceis indutis *cum aqua ad Episcopo ad hunc usum rite benedicta* ». (Rit. Rom. tit. VIII. C. 28 N. 8 pag. 249-250 Ratisbonae, 1913 edit. Typ.):

b) Ritus reconciliandi Ecclesiam violatam si nondum erat ab Episcopo consecrata:

Ecclesiae violatae reconciliatio *per Sacerdotem ab Episcopo delegatum, fiat hoc modo.... etc....*

(Rit. Rom. l. c. pag. 247 stessa edizione).

Nel nuovo diritto si è semplificato di molto. Poichè, allorquando il cimitero sia stato benedetto della benedizione solenne descritta nel Pontificale Romano, di diritto possono riconciliarlo in caso di avvenuta violazione:

1.) *L'Ordinario*, con facoltà di delegare anche un Sacerdote, a meno che si tratti di cimitero appartenente *ad una religione clericale esente;* nel qual caso spetta

2.) *Al Superiore Maggiore*, parimenti con facoltà di delegare. (*)

3.) *Il Rettore del cimitero*, (per esempio, il parroco se è cimitero parrocchiale; Superiore del convento cui è annesso, se il cimitero è regolare, ecc.) in caso di grave e urgente necessità e non si possa ricorrere all'Ordinario o al Superiore Maggiore, purchè si rendano poi edotti del caso. (**)

N. B. — Per questa riconciliazione, si deve usare l'acqua *ad hoc benedicta;* può essere benedetta, però, non solo dal Vescovo, ma anche dal semplice sacerdote riconciliante. (***)

Quando, invece, il cimitero sia stato benedetto

(*) « *Ecclesiae* (quindi anche cimitero) *consecratae valida re-* « *conciliatio ad eos spectat de quibus in can.* 1156 ». (Can. 1176 § 2).

(**) « *In casu tamen gravis et urgentis necessitatis, si Ordi-* « *narius adiri nequeat, rectori Ecclesiae consecratae eandem re-* « *conciliare fas est, certiore facto postea Ordinario* ». (Can. cit. § 3).

(***) « *Reconciliatio.... ecclesiae consecratae fiat aqua ad hoc* « *benedicta secundum leges liturgicas; quam tamen non solum* « *Episcopi, sed etiam presyteri, qui Ecclesiam reconciliant, bene-* « *dicere possunt* ». (Can. 1177).

della benedizione *semplice*, allora, nel caso di violazione, può essere riconciliato:

1.) *Dal Rettore del cimitero* (vedi sopra).

2.) *Da qualsiasi Sacerdote*, col consenso *presunto* del rettore. (****)

N. B. — Si usa dell'acqua benedetta comune. (*****)

33. — A compimento della materia, aggiungiamo due parole *sull'interdetto*, che può colpire il cimitero. (*)

1.) E' questo un esempio di interdetto locale particolare (**). Oltre la S. Sede può interdire il cimitero il Vescovo, (***) non altri. (****)

(****) «*Ecclesiam benedictam reconciliare potest rector ejusdem vel quilibet sacerdos de consensu saltem praesumpto rectoris*». (Can. 1176 § 1).

(*****) *Reconciliatio Ecclesiae benedictae fieri potest aqua lustrali communi*». (Can. 1177).

(*) L'interdetto è «censura ecclesiastica, qua prohibetur usus divinorum officiorum et aliquorum sacramentorum et sepulturae ecclesiasticae, quatenus usus est et omnibus fidelibus communis». (Cfr. Auctores).

(**) Fra le altre divisioni dell'interdetto, va notata quella per cui l'interdetto altro è *personale* (afficit personas), altro *locale* (afficit locum), altro *misto* (utrumque), e tanto il personale che il reale, può essere *generale* e *particolare*.

(***) «*Generale interdictum tam locale in territorium dioecesis, reipubblicae, quam personale in populum dioecesis, reipubblicae, ferri tantum potest a Sede Apostolica vel de ejus mandato: interdictum vero generale in paroeciam vel paroeciae populum, et* particulare *sive* locale *sive personale* etiam Episcopus ferre potest». (Can. 2269 § 1). Col nome «Vescovo», vanno compresi anche il Vicario Capitolare, l'Amministratore Apostolico, l'Abate o Prelato Nullius, non però il Vicario Generale per il disposto del can. 2220 § 2.

(****) Tanto nel diritto antico, come nel nuovo vigente i

2.) Quando il cimitero è interdetto, vi si possono bensì seppellire i fedeli, ma senza rito ecclesiastico di sorta. « *Si interdictum fuerit coemeterium, fidelium quidem cadavera sepeliri ibidem possunt, sed sine ullo ecclesiastico ritu* ». (Can. 2272 § 2).

3.) L'interdetto del cimitero tutti lo debbono rispettare anche i non sudditi..... anche i regolari esenti. « *Interdictum..... locale non urget extra locum interdi-* « *ctum*, (*) *sed in loco interdicto omnes etiam exteri aut* « *exempti, excluso speciali privilegio, illud servare de-* « *bent* ». (Can. 2269 § 2). (**)

Prelati regolari non possono « apponere interdictum in ecclesiis sibi subjectis, quia eorum jurisdictio est personalis, non autem localis, et etiam quia actus iste percutit exercitium jurisdictionis in clerum et populum, illos prohibendo ne in ea celebrare et respective audire divina possint, et sic cum non subditis.... ut declaravit S. C. EE. et RR. in Neapolitana Censurar die 21 jun. 1679 ». (Ferraris Biblioth. Vocavolo Interdictum art. 1 n. 21).

Per analogia si deve dire lo stesso dei cimiteri dei regolari, giacchè, come ben nota Cappello «Praelati Regulares, cum jurisdictione gaudeant potius in personas, quam in territoria aut locâ, *nonnisi personale interdictum ferre possunt* ». (Op. cit. N. 148 in nota 5.a).

(*) Per quanto al caso nostro poco importi, si noti di passaggio come su questo punto venne mutata la disciplina del Diritto Antico. Secondo le decretali, infatti, l'interdetto locale, sempre portava seco uno speciale interdetto personale, sicchè neque in loco interdicto neque extra illud fideles divina participare poterant. (Cfr. Auctores).

(**) Interdictum locale, cum directe afficiat locum ejusque finibus circumscribatur non urget extra locum interdictum: sed in loco interdicto, omnes etiam exteri (i. e. qui domicilium ibi non habent, ut vagi, peregrini et advenae) aut exempti (scil. qui non subiacent potestati superioris interdictum ferentis), excluso speciali privilegio illud servare debent. Quare etiam regulares, licet exempti, tenentur servare interdictum locale, nedum a Sede

4.) Interdetta la Chiesa, non rimane perciò interdetto il cimitero contiguo « *interdicta ecclesia, interdicta sunt sacella contigua* (***) *non vero coemeterium* ». (Can. 2273).

5.) Interdetto il cimitero, non rimane interdetta la Chiesa contigua: ma rimangono interdetti tutte le cappelle erette nel cimitero, « *interdicto coemeterio, interdicta* (non) *est ecclesia ipsi contigua, sed interdicta sunt omnia oratoria in coemeterio erecta* ». (Can. cit.).

Apostolica latum, verum ad Episcopo quoque inflictum. (Cappello l. c. N. 148 - 3.o) (Cfr. Conc. Trident. Sess. XXV.a cap. 12 de regul.).

(***) Sacella contigua ea sunt, quae *unum locum* cum Ecclesia interdicta constituunt ut explicat Suarez (disp. XXXII sect. 2. n. 25) vel quorum extremitates sese contigunt, uti habet D'Annibale. (Cappello l. c. N. 148 - 7.o in nota).

PARTE SECONDA

DELLA SEPOLTURA ECCLESIASTICA STUDIATA NEL SUO SIGNIFICATO FORMALE, OSSIA, DEL DIRITTO DEI FEDELI DI AVERE LA SEPOLTURA ECCLESIASTICA.

PRINCIPIO GENERALE

34. — La Chiesa Cattolica, come già si è visto, per il domma cristiano della eterna felicità dei giusti e della risurrezione dei morti, fino dai primi tempi (*) ebbe cura di seppellire i cadaveri dei fedeli in luogo sacro. Anzi questo ultimo atto di omaggio ex antiquissima traditione (**) e già dai primi secoli, secondo quanto scrive Tertulliano, (***) dalla Chiesa venne sempre accompagnato *da cerimonie, riti sacri e preghiere*: « et antiquorum justorum funera officiosa pietata curata sunt, et exsequiae celebratae, et sepultura provisa ». (****)

Di quì venne il concetto completo della sepoltura ecclesiastica che noi troviamo nel Rituale Romano già adombrato: « Sacras coeremonias ac ritus, quibus ex antiquissima traditione et Summorum Pontificum insti-

(*) Cfr. nn. 3 e 10.

(**) Cfr. Wernz l. c. n. 733, IV - (***) De Anima cap. 29 - (****) S. Agost. De cura pro mortuis gerenda, c. 3.

tutis sancta mater Ecclesia catholica in filiorum suorum exsequiis uti solet, tanquam vera religionis mysteria, christianaeque pietatis signa, et fidelium mortuorum saluberrima suffragia, Parochi summo studio servare debent, atque usu retinere . . . . . (quod antiquissimi est instituti, illud quantum fieri poterit, retineatur, ut Missa praesenti corpore defuncti, pro eo celebretur, antequam sepulturae tradatur. » (*)

Il can. 1204 da noi già riportato (**) stabilisce chiaramente che la sepoltura ecclesiastica nel suo vero e completo significato importa:

1.) *Levare il cadavere e portarlo alla Chiesa.*

2.) *Quivi celebrarne le esequie.*

3.) *Accompagnarlo poi al cimitero dove seppellirlo in luogo sacro.*

« *Sepultura ecclesiastica consistit in cadaveris* « *translatione ad Ecclesiam, exsequiis super illud in* « *eadem celebratis, illius depositione in loco legitime* « *deputato fidelibus defunctis condendis* » (Can. cit.).

35. — Tale pia costumanza della Chiesa, conservata sempre attraverso i secoli e destinata a portare suffragio e onore ai defunti, edificazione e sollievo ai superstiti, è passata al diritto pubblico ecclesiastico. Nessun fedele quindi *sua privata potestate* vi può rinunziare e molto meno stabilire per testamento o in altro modo che non gli si tributino dopo la morte le onoranze funebri religiose . . . . « ....Fideles chri-

(*) Rit. Rom. tit. VI cap. 1 de exsequiis. 1 - 4.
(**) Cfr. n. 1.

stiani (scrive Wernz) quamvis *renuntiare* possint sepulturae *ecclesiasticae* cum *pompa* faciendae, tamen *omnem* sepulturam ecclesiasticam pro suo arbitrio *excludere* nequeunt. Nam *privata* voluntas etiam hac in re nequit mutare *jus pubblicum* quod *absolute* praescribit pro fidelibus ecclesiasticam sepulturam, nisi hac ipsa sua *pervicacia* sese reddidissent *indignos*. Quodsi etiam in testamento clausula de renuntiatione vel prohibitione sepulturae ecclesiasticae reperiatur, in homine Christiano *alias digno* judex ecclesiasticus et consanguinei istam clausulam habebunt ut non adiectam et in praxi non curabunt. Multo minus perversi consanguinei vel amici habent jus declinandi vel impediendi sepulturam ecclesiasticam fidelis defuncti nec indigni » (*)

E' perciò che il nuovo codice ammette unica eccezione, allo statuto tassativo di portare in Chiesa il cadavere per i funerali, *una causa grave*: « *Nisi* « *gravis causa obstet, cadavera fidelium antequam* « *tumulentur, transferenda sunt e loco in quo repe-* « *riuntur, in ecclesiam, ubi funus, idest totus ordo exse-* « *quiarum quae in probatis liturgicis libris describun-* « *tur, persolvatur* » (Can. 1215). E causa grave può essere una ordinanza civile in contrario, anche se arbitraria, quale esiste in Spagna dove i cadaveri non si possono trasportare in Chiesa nemmeno per brevissimo tempo, ma dalla casa si deve andare al cimitero direttamente, come ci attesta Ferreres (**) ricordando

(*) loc. cit. n. 780 in nota n. 35.
(**) Inst. Canonicae Vol. II - n. 138.

parecchi decreti regi; può essere un regolamento sanitario che rifletta casi particolari, malattie speciali, infettive, contagiose, secondo quanto vien disposto anche presso di noi (*) ecc....

Se *causa grave non esiste*, si deve seguire tutto l'ordine voluto dalla Chiesa e per tutti i fedeli, eccettuati gli indegni, giacchè « quibus viventibus non communicavimus, mortuis communicare non possumus » (**) ai quali la Chiesa stessa, come vedremo, nega la sepoltura in luogo sacro e i sacri riti a riprovazione solenne della loro vita. (***)

36. — Tre questioni, pertanto, si presentano; vale a dire:

(*) Le salme delle persone morte per vaiolo, tifo esantematico, scarlattina, difterite, colera, devono essere deposte nel feretro, senza spogliarle dei loro indumenti, avvolte in lenzuolo inzuppato in soluzione di sublimato corrosivo al 2 per mille. *Esse devono trasportarsi direttamente dal luogo del decesso al cimitero.* (Reg. Polizia Mortuaria, 11 gennaio 1891). « Praxis deferendi cadaver *directe* e domo ad coemeterium, tamquam abusus eliminanda est ». (S. R. C. - 21 april. 1873). « Excipe si habeatur justa causa, puta si cadaver jam putrufieri coeperit, aut si defunctus affectus fuerit morbo contagioso, aut si familia defuncti vel nequeat, vel nolit compensare bajulos pro utroque itinere, nempe ad Ecclesiam et ad coemeterium ». (Alberti l. c. n. 65).

(**) C. 1 C. XXIV - q. 2; Cfr. cap. 12. X. de sepult.

(***) « Porro Ecclesia licet non vetet convenienti modo sepelire cadavera etiam hominum sceleratorum, tamen suos honores et favores nemini obtrudit et solummodo negat locum benedictum sacrosque sepulturae ecclesiasticae ritus ,ne videatur approbare peccaminosam vitam defuncti atque adeo etiam forte ipsius haereses et errores in fide ». (Wernz loc. cit. n. 780).

1.) *Quale è il « totus ordo exequiarum quae in probatis liturgicis libris describuntur? »* (Can. 1215). (*)

2) *In quale Chiesa si debbono svolgere i richiesti funerali? e in quale cimitero seppellire i fedeli defunti?*

3.) *A chi la Chiesa concede, a chi nega l'onore della sepoltura ecclesiastica?*

La materia si tratterà in tre capi distinti.

CAPO PRIMO

Dell'ordine delle esequie

37. — L'ordine delle esequie (**) viene stabilito dai libri liturgici approvati, dice il canone citato; quindi dobbiamo appellarci al Rituale Romano e al Messale Romano, tenendo calcolo di svolgere in tre diversi articoli, le tre parti che formano la sepoltura ecclesiastica. (***)

Articolo I

Dalla casa alla chiesa

38. — La descrizione fatta dal Rituale Romano, al Tit. VI capo 3., è come segue:

(*) Cfr. N. 35.

(**) In tali esequie però è probita qualsiasi solennità e pompa, il suono delle campane ecc., quando la località (ad esempio la diocesi, la parrocchia) sia colpita di interdetto locale generale a meno che nel decreto d'interdetto si provveda diversamente. « *Si interdictum fuerit locale generale et interdicti decreto « aliud non caveatur expresse:..... in ecclesia..... Cathedrali, « ecclesiis paroecialibus.... permittuntur.... mortuorum exse- « quiae, vetita tamen quavis solemnitate.... (In his tamen sacris « functionibus) prohibetur cantus et pompa in sacra supellectili « et sonitus campanarum....* » (Can. 2271 - n. 2).

(***) Cfr. n. 34.

1.) *Giunta l'ora stabilita pel trasporto della salma alla Chiesa* convocetur Clerus et alii qui funeri interesse debent. (*)

Al qual proposito, il Codice ha disposto nel modo più chiaro che i parenti o gli eredi del defunto possono invitare ai funerali quel clero secolare e regolare e quelle confraternite che vogliono, senza che il Parroco vi si possa opporre, a meno che esistesse una giusta e grave causa approvata dall'Ordinario (**), a condizione però che:

a) Venga sempre preferito il Clero addetto alla parrocchia.

b) E non si invitino o si ammettano società o insegne (bandiere) apertamente ostili alla religione cattolica. « *Nequit Parochus sine justa et gravi causa ab* « *Ordinario probata, excludere clericos saeculares, reli-* « *giosos ac pia sodalitia quae vel heredes advocare ve-* « *lint ad deducendum cadaver ad ecclesiam funeris et* « *ad sepulturam, et assistendum funeri; clerici tamen* « *ipsi ecclesiae addicti a familia vel heredibus prae aliis* « *omnibus invitari debent. Numquam admittantur so-*

(*) Rit. Rom. loc. cit.

(**) Quale potrebbe essere questa giusta e grave causa? In linea generale è difficile determinarla. Notiamo però la duplice condizione richiesta, cioè: 1.) deve trattarsi di una causa di eccezionale gravità; tale infatti è il significato della frase canonica « *justa et gravis causa* »; 2.) deve essere approvata dal Vescovo. Se pertanto si trattasse o di ragione meno grave, o di motivo, non approvato dal Vescovo, il Parroco non potrebbe usarne per opporre difficoltà o diniego al desiderio o volontà del defunto o degli eredi di esso per gli inviti.

« *cietates vel insignia religioni catholicae manifeste hostilia* » (Can. 1233 §§ 1, 2).

39. — Nell'antico diritto già era sancita la preferenza ai vice-parrochi ed ai sacerdoti della parrocchia. (*) Era però fatta facoltà agli eredi o parenti, i quali, secondo la S. C. C. (**) « tenentur solummodo Parochum vocare ad associandum cadavèr » di stabilire non solo il numero dei sacerdoti ma anche gli individui (***), «nulla proinde, conchiude Alberti (****) citando Berardi, servata praelatione inter viceparochos vel parochianos non viceparochos etc.... et inter clerum saecularem et regularem; dummodo tamen praedicti heredes agant rationabiliter ».

Tale libertà oggi ai parenti o eredi è tolta, poichè per il can. cit. § 1 « *clerici ipsi ecclesiae addicti.... prae aliis omnibus* (anche prima dello stesso capitolo della cattedrale quindi) *invitari debent;* nè perciò si potrebbe in modo veruno *agire ragionevolmente*, venendo meno alla tassativa disposizione del diritto.

Parimenti riguardo alle bandiere e le rispettive società, il Codice ha portato una grande modificazione nel § 2 del succitato canone.

L'antica disciplina, infatti, disponeva che in Chie-

(*) Omnes Viceparochi semper praeferendi sunt presbyteris in cadaverum associatione » (S. C. C. 20 dic. 1879). - « In cadaverum associatione debent praeferri sacerdotes parochiani ». (S. C. Epp. 23 april. 1649).

(**) (26 genn. 1726).

(***) Cfr. S. C. C. decr. 476).

(****) loc. cit. n. 64).

sa non si potessero introdurre se non le bandiere religiose e benedette; (*) non erano poi da benedirsi che le bandiere di società i cui statuti erano approvati dall'Autorità Ecclesiastica. (**) Venendo più al particolare e proprio pei funerali le bandiere con emblemi empî e perversi non erano tollerate affatto; si tolleravano soltanto le bandiere nazionali purchè non recassero insegne empie a condizione però che venissero dopo il feretro e non entrassero in Chiesa (***) nisi secus turbae aut pericula timeantur (****) nel qual caso la più bella regola era sempre la *prudenza*. (*****)

(*) «In Ecclesia occasione exsequiarum.... quibus laicae sodalitates intersunt, nonnisi vexilla religiosa et pro quibus habeatur formula benedictionis in Rituali Romano, licet admittere». (S. R. C. in Patavina 14 iul. 1887 ad I.um) (n. 3679).

(**) «....benedicenda autem non esse nisi vexilla earum societatum, quarum statuta ab auctoritate ecclesiastica adprobata fuerint, ab eaque aliquo modo dependeant, et aliquod religionis signum, nullum autem emblema reprobandum praeseferant». (S. U. I. 3 oct. 1887).

(***) Quatenus agatur de vexillis quae praeseferunt emblemata manifeste impia vel perversa, si ea extollantur in pompa funebri, clerus inde recedat; si in ecclesiam per vim inducantur, tunc si Missa nondum inchoata fuerit, clerus recedat; si inchoata, post eam absolutam Auctoritas Eccl.ca solemnem protestationem emittat de violata templi et sacrarum functionum sanctitate. Quatenus agatur de vexillis ita dictis nationalibus, nullum emblema de se vetitum praeseferentibus, in funebri pompa tollerari posse, dummodo feretrum sequantur: in ecclesia vero non esse toleranda». (S. U. I. eodem die quo supra). Alle quali disposizioni, però, vennero aggiunte le parole: «nisi secus turbae aut pericula timeantur» che valgono anche per oggi.

(****) Stesso decreto del S. Officio.

(*****) Il codice italiano protegge la libertà della Chiesa in questo punto. Nel tit. II, infatti, cap. 2, del Cod. Pen., l'articolo 140, suona così: «Chiunque per offendere uno dei culti am-

Ora, senza distinzione di sorta fra il far parte nell'accompagnamento e l'entrare in Chiesa, fra bandiere benedette e non benedette, rimane stabilito che le bandiere e società che non si possono ammettere nè tollerare nei funerali, sono soltanto quelle *apertamente, manifestamente ostili* alla religione cattolica, vale a dire le *bandiere e società massoniche, anarchiche, cremazioniste;* tutte le altre come le nazionali, municipali, sportive ecc. ecc. si possono ammettere e in Chiesa e nel duplice accompagnamento: debbono però sempre seguire il feretro e non mai precederlo. (**) Questo imposta l'esegesi del paragrafo del canone citato.

40. — N.B. — *a) I Sacerdoti* che vengono chiamati al funerale debbono recarsi o alla Chiesa parrocchiale del defunto o ad altra Chiesa secondo la consuetudine, compresi i regolari anche se il defunto venisse per i

---

messi nello Stato, impedisce o turba l'esercizio di funzioni o cerimonie religiose, è punito con la detenzione sino a tre mesi e con la multa da lire cinquanta a cinquecento.

« Se il fatto sia accompagnato da violenza, minaccia o contumelia, il colpevole è punito con la detenzione da tre a trenta mesi e con la multa da lire cento a millecinquecento ».

Di conseguenza, la Corte di Cassazione di Firenze, nel 1882, stabiliva che: « Costituisce reato di perturbazione della quiete religiosa, il fatto di colui che, nonostante il divieto del Parroco, entra con altri in Chiesa, con bandiera, e cagiona l'interruzione delle cerimonie religiose ».

(**) E ciò, in conformità al decreto della S. C. R. 14 marzo 1903 che stabilisce: « in associationibus cadaverum societates catholicae in habitu laicali cum vexillis benedictis nequeunt praecedere clerum cum cruce, sed *debent sequi feretrum* ».

funerali portato alla loro Chiesa (*); invece se intervenisse il Capitolo della Cattedrale tutti, anche il Parroco, debbono recarsi alla Cattedrale stessa donde muovere verso la casa del morto. (**)

b) *Il clero*, tanto regolare quanto secolare, nella processione deve portare la rispettiva berretta o zucchetto, non mai il cappello se non per timori di intemperie o di pioggia (Clemente XI - 9 dic. 1704).

c) *Il Parroco*, o chi per lui, nell'accompagnare il funerale, oltre la stola e la cotta può indossare anche il piviale (eccetto il caso in cui intervenga il capitolo della Cattedrale), senza però i ministri parati. Non è tuttavia mai lecito indossare il camice in luogo della cotta. (***)

41. — 2.) *Arrivati alla casa del defunto*, il Parroco asperge il cadavere con l'acqua benedetta, « Parochus.... antequam cadaver efferatur illud aspergit aqua benedicta » (****) quindi *recita* (non canta) il salmo *De*

(*) Teneri (i religiosi) accedere ad Parochialem, et una cum Clero ad domum defuncti, etiamsi in eorum ecclesia sepeliatur». (S. R. C. decr. 1291 - ad 6).

(**) « Adfirmative respondit (cioè dover tutti — religiosi, sacerdoti, parroco — portarsi alla Cattedrale); ex declaratione in similibus facta, proponente E.mo Brancatio.... quando Capitulum Cathedralis capitulariter intervenit, et ab ipsa incipiendam esse processionem.... ». (S. R. C. decr. 1413).

(***) « Num (lungo l'accompagnamento).... Parochus induere possit albam loco superpellicei.... si immediate post Officium Mortuorum, quod ipse Parochus facit, Missam sit celebraturus? »

Et S. R. C..... respondendum censuit: Negative». (Decr. 3035 ad 1).

(****) Rit. Rom. loc. cit. N. 2.

profundis (**) preceduto dall'annuncio dell'antifona *Si iniquitates* e seguito da tutta l'Antifona stessa.

3.) *Levato il cadevere*, il Parroco, uscendo dalla casa, intona l'Antifona « *Exultabunt Domino* » e si canta per via il Salmo *Miserere*.

Tanto aspergere la salma, quanto intonare l'antifona ecc. spetta *sempre ed esclusivamente al Parroco* ancorchè sia presente il Capitolo della Cattedrale o di una Collegiata. « Et cum agatur de jure stricte parochiali, scrive l'Alberti, consuetudo contraria tolerari non potest ». (***)

4.) *Purchè sia comoda e decente*, il funerale deve passare per la via più brece. (****) Quando vi sia invece motivo di scegliere altre le vie, la scelta spetta al Parroco. Finito il salmo Miserere, si reciteranno i salmi graduali, se il tragitto è ancora lungo, o altri salmi dell'Officio da Morto. (*****)

5.) *La processione sarà così regolata*:

a) Andranno avanti le *Confraternite* come pure i sodalizii laicali approvati dall'Autorità ecclesiastica col relativo abito o distintivo.

(**) S. R. C. 11 apr. 1902.

(***) loc. cit. n. 65. VII.

(****) « Ius et onus inesse semper, etiam praesente Capitulo Cathedralis Ecclesiae, extra hanc tamen, Parocho induendi stolam et Officia omnia persolvendi super cadavere defuncti ad suam pertinentis Ecclesiam, usque dum e loco obitus ingressus fuerit Ecclesiam tumulantem: ad quam, per alias quoque Paroecias libere transeundo (recto tamen tramite nisi aliud consuetudo ferat) cadaver deferendum est ». (Decretum super exequiis, N. 3854).

(*****) Rit. Rom. l. c.

b) Seguirà il *chierico* con l'acqua benedetta.

c) Verrà poi il *Cruciferario*. La Croce deve essere unica e della Chiesa funerante; a meno che prenda parte il Capitolo della Cattedrale o di una Collegiata, nel qual caso tutti debbono stare sotto la Croce capitolare (**); anzi sotto la Croce unica del Capitolo della Cattedrale anche se vi fossero altri capitoli di Collegiata (***). La consuetudine contraria di portare due Croci, una capitolare e l'altra processionale, è da riprovarsi. (****)

Si dovrà usare la Croce della Chiesa funerante invece quando i Canonici intervengano non capitolarmente ma *uti singuli* (*****); e sempre in ogni modo si userà

(**) « Cadavera defunctorum associanda esse cum unica Cruce tantum, quae debet esse illius Ecclesiae ad quam corpus defuncti defertur: dummodo non interveniat Capitulum Ecclesiae Cathedralis, sub qua omnes incedere debent funus associantes ». (Decr. cit. n. 3854).

(***) Utrum Collegiata.... quae in processionibus consuevit incedere sub Cruce Cathedralis, debeat in funeralibus defunctorum propriae Paroeciae incedere sub eadem Cruce, an e converso?.... Et S. R. C.... respondit: In deducendis funeribus, in quibus intervenit Capitulum Eccl. Cathedralis omnes funus adsociantes sub illius cruce incedere debent ». (Decr. 795).

(****) Praetendentibus Canonicis Cathedralis Imolen. deferre propriam Crucem immediate ante ipsos, ultra Crucem, quae defertur in Processionibus ante Capitulum, Cappellani et Mansionarii ejusdem Cathedralis id aegre ferentes, tanquam separati a Canonicis, supplicarunt responderi: An Canonici dictam Crucem ante ipsos deferre possint? - Et S. R. C. respondit: *Non posse* ». (Decr. 472).

(*****) I Canonici allora incedere debent « sub unica cruce Parochi ejus Ecclesiae, in qua tumulatur defunctus ». (Decr. 1825 ad 11).

la Croce della Chiesa funerante in Chiesa, lungo l'officio e le esequie. (**)

d) I Regolari.

e) Il Clero secolare.

f) Il Celebrante: il quale deve precedere il feretro tenendo il posto digniore, eccetto quando interviene un Capitolo, nel qual caso egli si mette innanzi immediatamente ad esso (con la stola se crede) mentre stola e piviale vengono indossati dal digniore dei Canonici. (***)

g) Il Feretro. Può essere portato a mano, sulle spalle ed anche sul carro funebre, ma sempre con lo stesso Ordine (****). I cadaveri dei laici non possono es-

---

(**) «....In absolutione funeris sola adhibeatur Crux Ecclesiae tumulatis». (Decr. S. C. R. **1957, ad 1**).

(***) Eumdem Parochum primas habere super omnem Clerum; excepto (si interfuerit) Capitulo Cathedralis Ecclesiae, quod in associatione incedet post ipsum Parochum; excepto etiam Capitulo Ecclesiae Collegiatae, si ita consuetudo ferat. Hoc tamen in casu dignior capituli Cathedralis incedat cum stola et etiam cum pluviali, quod (piviale) non ferat Parochus: et id ipsum servabitur, si Capitulum Ecclesiae Collegiatate post Parochum incedat». (Decr. cit. super exequiis n. 3854 III). Ciò però va preso in modo che non contraddica al N. II dello stesso decreto da noi riportato in nota al N. 41, 3.o, per cui «jus et onus (inest) semper Parocho etiam praesente Capitulo Cathedralis Ecclesiae..... inducndi stolam et officia persolvendi», ecc.

(****) I. «Num in funeribus ducendis tolerari possit usus currus, super quo imponatur feretrum equis vehendum ad Ecclesiam et coemeterium? et quatenus adfirmative: II. num Parochus et Clerus funus ducere possint sacris vestibus induti erectaque Cruce, vel potius ad Ecclesiae januas feretrum excipere, ac post Exequias.... ibidem persolutas, reddere debant, super curru ad coemeterium vehendum? (S. C. R. respondit ad I.um adfirmative; ad II.um adfirmative ad I.am partem, negative ad II.am. (Decr. 3212).

sere mai portati da chierici: « *Laici cadaver, generis* « *aut dignitatis cujusvis ille fuerit, clerici ne defe-* « *rant* » (Can. 1233 § 4. (**)

h) Tutti gli altri che accompagnano il feretro in abito civile anche se sono chierici.

Questo l'ordine della processione secondo i decreti citati e gli Autori in materia. Non va però dimenticato il Codice che stabilisce spettare al Parroco finalmente — salvi i diritti di precedenza di ciascuno — regolare la condotta del funerale: « *Associantes cadaver tenen-* « *tur morem gerere parocho circa ductum funeris, sal-* « *vis uniuscujusque praecedentiae juribus* » (Can. 1233 § 3).

N.B. — Il sacerdote poi che accompagna il funerale alla Chiesa o al cimitero, ha *il diritto di passare processionalmente*, senza essere disturbato, non solo nella propria parrocchia, ma altresì in parrocchia e diocesi diversa anche senza licenza del rispettivo Vescovo o Parroco: « *Sacerdos qui cadaver comi-* « *tetur ad Ecclesiam funeris ved ad locum sepulturae,* « *libere transire poterit, cum stola quoque et cruce* « *elevata, per territorium alius Paroeciae vel Diocesis,* « *etiam sine Parochi vel Ordinarii licentia* » (Can. 1232 § 1).

(**) De Herdt nella sua Praxis Lit., aggiunge che i cadaveri dei Chierici possono essere portati dai laici; sarebbe lodevole, però, che si prestassero a tale opera di pietà chierici dello stesso o di inferiore ordine, almeno per qualche breve tratto o uscendo dalla casa per esempio, o entrando in Chiesa.

Non è, invece, decoroso che si prestino le donne (aggiunge lo stesso autore), benchè si tratti di donne defunte.

6.) *All'ingresso in Chiesa*, si conchiude il salmo che si sta cantando col Requiem, quindi si ripete parimenti in canto l'Antifona Exsultabunt Domino. (Rit. Rom. Tit. VI cap. 3-3).

Articolo II

In chiesa

42. — *Entrati in Chiesa col feretro*, si canta il responsorio « *Subvenite Sancti Dei* » ecc. Frattanto il feretro (*) si pone in mezzo alla Chiesa in guisa che se il defunto è sacerdote sia rivolto (col capo) verso il popolo, se laico o chierico non sacerdote verso l'altare. (Rit. Rom. l. c. N. 4) e si dà principio all'Officiatura.

1.) Circa l'obbligo di recitare l'Ufficio dei defunti presente cadavere il Rit. Rom. stabilisce: « ....Deposito feretro in medio ecclesiae..... statim *nisi quid impediat* dicatur Officium Mortuorum cum Invitatorio, tribus nocturnis et laudibus et duplicantur Antiphonae.... si vero *ob rationabilem causam* videlicet ob temporis angustiam, vel aliorum funerum instantem necessitatem, praedictum Officium Mortuorum cum tribus Nocturnis, et Laudibus dici non potest; deposito in ecclesia feretro cum corpore, *dicatur saltem primum Nocturnum* cum Laudibus, vel etiam sine Laudibus, ma-

(*) Il feretro deve essere coperto di strato nero per tutti, eccetto che per i bambini. (Cfr. S. R. C. 21 luglio 1855).

Non si deve esporre sul feretro la fotografia del defunto, anche se si tratti del Papa. La consuetudine contraria è da togliersi (Cfr. S. R. C. 30 april. 1896).

Non si possono porre sopra il feretro delle corone tranne

xime ubi ejusmodi viget consuetudo, incipiendo ab Invitatorio; *Regem, cui omnia vivunt,* * *Venite adoremus.*

Et postea omnia alia dicantur, quae supra praescripta sunt dicenda post Officium Mortuorum, et Missam.

Quod si etiam ea fuerit temporis angustia, vel alia urgens necessitas, ut unum Nocturnum cum Laudibus dici non possit, aliae praedictae preces et suffragia numquam omittantur.

La prescrizione è tanto chiara che non ha bisogno di commento. Osserviamo soltanto che ove esista la consuetudine o causa proporzionata, si può anche dispensarsi dalla recita parziale dell'ufficio.

2.) *Alla recita dell'ufficio segue la Messa*: « Missa vero, *si hora fuerit congruens*, ritu pro defunctis, ut in die obitus, praesente corpore, non omittatur, nisi obstet magna diei solemnitas, aut aliqua necessitas aliter suadeat ». (*)

La Messa che si deve celebrare è quella segnata nel Messale Romano: « *in die obitus* ». Il Parroco però, nota benissimo il De-Herdt, non è tenuto a celebrarla gratuitamente, quando i dolenti non ne possano sostenere la spesa.

« Nisi obstet magna diei solemnitas » dice il Rituale. Vi sono, infatti, delle solennità straordinarie in

---

che per i bambini: a meno che corone e ghirlande si usassero come ornamento del tumulo, nel qual caso si possono tollerare purchè non portino nè emblemi, nè detti massonici. (Cfr. S. R. C. 16 giugno 1893).

(*) l. c. numeri 4, 16, 17, 18.

cui è proibita la Messa exequiale *anche presente cadavere.* (*)

3.) *Finita la Messa* si dà l'Assoluzione al tumulo seguendo sempre il Rituale Romano, tenendo calcolo:

a) Che deve dare l'assoluzione il sacerdote che ha cantato la Messa, eccetto che la voglia dare il Vescovo *Ordinario del luogo* (**). « Verum, aggiunge l'Alberti, etiam Episcopus alienae Dioecesis de licentia Ordinarii loci absolutionem facere potest ».

b) Se il defunto è sacerdote, *presente cadavere*,

(*) Missa exequialis praesente, insepulto, vel etiam sepulto, non ultra biduum cadavere, quotidie celebrari potest; prohibetur tantum:

1.) in festis: nativitatis, epiphanie, paschatis, pentecostes, SS. Trinitatis, Corporis Christi (et in dominica sequenti ubi transfertur solemnitas); immaculatae conceptionis, annunciationis, assumptionis B. M. V.; dedicationis S. Michaelis Arch.; in festo S. Ioannis Baptistae, in festo et solemnitate S. Ioseph, Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, omnium Sanctorum, Patroni loci, vel dominica in quam ejus solemnitas transfertur, dedicationis, ac titularis propriae ecclesiae, etiamsi a populo non celebretur cum feriatione.

2.) ultimo triduo majoris hebdomadae:

3.) diebus quibus manet solemniter expositum SS.mum Sacramentum pro publica causa.

4.) in ecclesiis parochialibus, *in quibus una tantum missa celebratur,* prohibetur etiam in dominicis ac diebus festivis etiam suppressis, cuiusque ritus existant: feria IV cinerum necnon in feriis rogationum, si fiat processio et in vigilia pentecostes, si fieri debet benedictio fontis.

Si haec missa praefatis diebus sit impedita, cantari potest proximiori die a similibus impedimentis libera.

(**) « Num post Missam in die obitus alius Sacerdos a celebrante diversus accedere possit ad absolutionem peragendam? » S. R. Congr. rescribendum censuit: Negative; et ex Decretis hoc jure gaudere tantum Episcopum loci Ordinarium ».

la Croce è da porsi al capo del defunto, fra l'altare quindi e il feretro. (*)

c) Le Orazioni che quì si dicono devono avere *conclusio brevis* essendo fuori officio poichè, come prescrive lo stesso Rit. Rom. « conclusio longa Orationum adhibetur tantummodo in Missa et Officio, *extra vero semper brevis* » (l. c.).

Articolo III

Dalla chiesa al cimitero

43. — *Terminata l'Assoluzione* al feretro, il cadavere si trasporta al cimitero cantando l'Antifona « *In Paradisum deducant te Angeli* », seguita dall'altra Antifona « *Ego sum* » col canto del « *Benedictus* ».

Dove è a notare:

1.) Che il diritto e il dovere di accompagnare al cimitero il defunto, *per se vel per alium* spetta a chi ha celebrato i funerali in Chiesa: « *Qui exequias in ecclesia peregit, non solum jus, sed etiam officium habet excepto gravi necessitatis casu, comitandi vel per se vel per alium sacerdotem cadaver ad locum sepulturae* » (Can. 1231 § 2).

Non lo dispensa che il caso di una grave necessità come sarebbe ad esempio se un dovere maggiore lo chiamasse altrove.

(*) « *In exequiis* defuncti Sacerdotis, *praesente corpore*, locetur Crux ad caput defuncti inter feretrum et Altare ». (S. R. C. N. 2392 ad II.um).

2.) Che valgono per l'accompagnamento al cimitero le stesse norme notate per l'accompagnamento alla Chiesa. (*)

3.) *Che giunti al cimitero* prima di deporre nella tomba il cadavere con le preci rituali, si deve benedire la fossa quando non fosse benedetto il cimitero. (**)

4.) *Ritornando dal cimitero* alla Chiesa od alla Sagristia si reciterà il Salmo « *De Profundis* » con l'Antifona « *Si iniquitates* » e l'Oremus « *Fidelium* ». (***)

N.B. — Sarà bene che il Parroco conosca in proposito le disposizioni civili in materia; disposizioni contenute in maggior parte nel più volte citato regolamento di polizia mortuaria e che da Bertolotti viene compendiato e discusso come segue:

« Come nei cimiteri, così anche nelle sepolture bisogna distinguere la parte religiosa dalla civile; mentre quella è di competenza dell'Autorità ecclesiastica, questa è regolata dall'Autorità laica sia governativa che municipale.

« Oltre alle disposizioni generali d'igiene e di sicu-

(*) Cfr. numeri 38, 39, 40, 41.

(**) Cfr. n. 26 - 3.

(***) Sulla materia di questo capo primo cfr. il Rit. Rom. l. c. Tit. VI « Exequiarum Ordo c. 3 e anche c. 4 ed i sapienti liturgisti che la trattano ex professo ».

Noi non abbiamo avuto altra intenzione che di dare le somme linee della cerimonia religiosa in conformità ai postulati del diritto ed ai libri liturgici, a spiegazione e commento della frase del can. 1215 più volte ricordato, che impone si porti in Chiesa il cadavere; in Chiesa « ubi funus idest totus ordo exsequiarum, quae in probatis liturgicis libris describuntur, persolvatur ».

rezza pubblica, date nei regolamenti municipali, i Municipî avendo facoltà di fare i regolamenti mortuarî, hanno eziandio diritto di regolare il trasporto dei cadaveri, sia rispetto all'ora, che ai luoghi del passaggio del corteo, alle retribuzioni e in genere alle operazioni tutte necessarie; possono pure i Comuni disporre un servizio di necrofori o di carri funebri per il trasporto dei cadaveri dalle case ai cimiteri e stabilire una determinata tariffa da pagarsi.

« L'attuale regolamento 25 luglio 1892 traccia minutamente le formalità a cui il trasporto dev'essere subordinato circa i carri funebri, le ore del trasporto, le vie da percorrersi e la costruzione dei feretri, ecc....

« Generalmente, nelle città esiste un ufficio municipale apposito per il disimpegno di quanto riflette i funerali: nei piccoli comuni rurali non esistono simili uffici e spesso le processioni pei trasporti funebri vi sono ordinate o regolate dall'Autorità ecclesiastica; su di questa, in simili casi, incombe la responsabilità dell'osservanza delle prescrizioni legali, sulle ore, luoghi ecc.... che per avventura fossero scritte nei regolamenti generali.

« In massima le disposizioni dei regolamenti municipali sui trasporti dei cadaveri sono conciliabili coi precetti della Chiesa sulla materia e non si hanno a lamentare eccessi; e i rari casi in cui qualche municipio pretese dettare qualche disposizione che violava la libertà di associare agli atti civili le funzioni religiose ed il legittimo esplicarsi di queste, incontrò una giusta resistenza da parte della superiore autorità. Così fu di quei Municipî che pretendevano che i cadaveri fos-

sero dalla casa trasferiti direttamente ai cimiteri, impedendo così che alla loro presenza, fossero in Chiesa celebrate le esequie.

« Così fu quando altri comuni pretesero di rendere coattivo il servizio di trasporti funebri da essi stabilito colla relativa tariffa. Di questo tenore era il regolamento della città di Ferrara, contro il quale il Consiglio di Stato con decisione 13 luglio 1871 ebbe a dichiarare: che i Municipî possono bensì disporre i mezzi pel trasporto dei cadaveri dalle case ai cimiteri e possono imporre, a chi voglia valersi dei mezzi così disposti, il pagamento di somme determinate come prezzo di servizi liberamente domandati e fatti, ma non possono rendere coattivo il servizio, nè coattivo conseguentemente l'onere della tariffa, ripugnando ciò ai principî della nostra legislazione, quali risultano eziandio dall'art. 118, n. 2 e 3, della legge comunale e provinciale.

« Uguale sorte ebbe una presente pretesa del Municipio di Roma di monopolizzare a suo favore il servizio dei trasporti funebri, ed a scapito di una società che tale servizio ebbe ad assumere.

« Una simile disposizione aveva pure il regolamento necroscopico di Venezia ed il Consiglio di Stato con parere 10 gennaio 1875 diceva essere inammissibili le disposizioni introdotte dal Municipio di Venezia, siccome quelle che eccedevano la competenza municipale, ledevano in parte la libertà dei cittadini e taluna di esse risolvevasi nell'imposizione di tasse comunali non autorizzate dalle leggi.

« E tale in verità sarebbe l'uso obbligatorio dei

carri funebri municipali, per quanto dalle spese di trasporto fossero esenti gli indigenti, i quali sono pure esenti dalle altre tasse. Anche la Deputazione Provinciale di Firenze, sulle orme del Consiglio di Stato e del Ministero, annullò nel 1878 i provvedimenti di simile natura dati dal R. Commissario investito della gestione municipale; e non è a dubitarsi che tali regolamenti lesivi della libertà individuale saranno sempre annullati dalle competenti autorità amministrative, dietro ricorso degli interessati.

« Il citato parere 13 luglio 1871 del Consiglio di Stato stabiliva pure che, nella materia di regolamenti comunali sulla polizia dei cimiteri, non entra la facoltà di proibire ai pii sodalizi di uscire in corpo e di recitare preci o salmodie ad alta voce; ciò potrebbe essere per avventura materia di disposizioni di polizia generale, non dei regolamenti comunali ». (Op. cit. pag. 440-441).

CAPO SECONDO

In quale chiesa si debbano svolgere i funerali e in quale cimitero seppellire i fedeli defunti.

44. — I canonisti, quando parlano della sepoltura ecclesiastica, la dividono (ratione loci) *in comune*, *in electiva*, *in gentilizia*.

La sepoltura *comune è la sepoltura parrocchiale*, cioè la sepoltura compita nella propria parrocchia.

La sepoltura *elettiva* è la sepoltura che *uno si è eletto fuori della propria parrocchia.*

La sepoltura *gentilizia* (o ereditaria o famigliare) *è quella che uno si prepara per se e per i suoi discendenti o eredi.*

« Sepultura ecclesiastica, scrive il Sebastianelli, triplex est: alia dicitur *communis*, alia *electiva* et alia *propria seu majorum*:.... Sepultura communis est coemeterium parochiale.... Sepultura electiva illa dicitur, quam quis sibi eligit extra parochialem Ecclesiam, posito quod locus, religiosus sit, et talis, in quo sepulturae electio fieri possit.... Sepultura propria aut majorum illa nuncupatur quam quis pro se et suis descendentibus constituit ». (*)

45. — Fra le tre sepolture va sempre preferita la *elettiva;* segue poi la *gentilizia;* e in difetto dell'una e dell'altra, tranne eccezioni che studieremo in seguito, rimane la *parrocchiale o comune*. « Electiva omnibus praefertur, (così Oietti) gentilitia cedit electivae et generatim praefertur parochiali ». (**) E che sia così di fatto anche la terminologia del nuovo codice lo dimostra con l'uso continuo delle frasi: « *nisi aliam funeris* « *ecclesiam legitime (defunctus) elegerit* » (***) e dai canoni 1223 § 1 - 1229 § 1.

Va notato che per la costruzione dei cimiteri civili non subisce mutazione di sorta il nostro diritto.

(*) Op. cit. passim n. 280.
(**) Op. cit. vocabolo «exsequiae».
(***) Cfr. i canoni 1216 § 1; 1219; 1220; 1221; 1222 etc.

Noi tratteremo in diversi articoli le tre diverse sepolture.

Articolo I

Della sepoltura comune o parrocchiale

46. PRINCIPIO. Se il defunto non ha eletto legittimamente altra Chiesa funerante, per diritto comune i funerali si debbono tenere nella parrocchia propria del defunto. « *Ecclesia in quam cadaver pro funere* « *transferri debet, ex jure ordinario est ecclesia pro-* « *priae defuncti paroeciae, nisi defunctus aliam fune-* « *ris ecclesiam legitime elegerit* » (Can. 1216 § 1).

Quando uno pertanto muore nella propria parrocchia senza aver usato del suo diritto *elettivo*, nella propria parrocchia deve essere funerato e seppellito.

La ragione di ciò sta nel fatto che (come vedremo) (*) al Parroco proprio del defunto *ex jure ordinario* spetta:

a) di levare il cadavere e portarlo alla Chiesa;

b) di celebrarne i funerali;

c) di portarlo alla sepoltura;

d) di percepirne i relativi emolumenti.

Ex *jure ordinario*, dice il canone, ossia per diritto comune al quale perciò può derogare o un jus particolare contrario o un privilegio, come vedremo di alcune classi di persone. (**)

(*) Cfr. numeri 75 e segg.
(**) Cfr. n. 56.

47. — « *Diritto particolare o privilegio* », dissi: e se esistessero consuetudini contrarie all'jus commune? L'antica disciplina le riconosceva indubbiamente; tanto che Alberti (***) scrive: « Generatim loquendo defuncti sunt efferendi in propriam parocciam; nisi aliquod obstet privilegium, aut nisi lex vel *consuetudo contraria habeatur* ».

Benchè non mancava d'essere alquanto discrepante la dottrina dei Canonisti in proposito, alcuni dei quali non solo ammettevano il giusto valore della consuetudine immemorabile o centenaria (*) ma anche della quadragenaria (**) quando avesse unito il titolo colorato. (****)

Il nuovo diritto è *esplicito e determinato*.

Siccome, infatti, nel titolo «De Sepultura ecclesiastica» non fa menzione di sorta di tali consuetudini, nè per *approvarle* nè per *riprovarle*, è il caso quì di ricordare il can. 5 del Codice Lib. I. «Normae Generales» secondo il quale:

(***) l. c. n. 20.

(*) « Centenaria consuetudo fungitur vice principis valentis tollere et dare praesumendo meliorem titulum de mundo; praesumit per consequens novum privilegium, seu novam bullam.... omnemquem alium titulum magis proficuum et necessarium ». (Così il Pitonio).

(**) Adsistentia juris.... (circa jus funerum) non habet eam vehementem juris praesumptionem ut non possit infringi saltem per quadragenariam cum titulo colorato, vel per immemorabilem.... (Così il card. Petra).

(****) Il titolo, in diritto « *causam significat* ». Si divide in vero, colorato, putativo e presunto. Il colorato è il titolo che appare abbia tutto quanto è necessario e sufficiente ad transferendum jus de quo agitur, ma di fatto non ha propter occultum aliquod vitium, quod ipsi inest ». (Cfr. Ojetti l. c. vocab. Titulus).

a) *le consuetudini sia universali che particolari, espressamente riprovate, non possono più sussistere fossero anche centenarie o immemorabili;*

b) *se non sono espressamente riprovate, si possono tollerare quando siano centenarie o immemorabili purchè il Vescovo lo giudichi prudente;*

c) *tutte le altre che non siano centenarie o immemorabili sono* ipso facto *soppresse, tranne il caso che il Codice aliud expresse caveat.*

« *Vigentes in praesens contra horum statuta cano-*
« *num consuetudines sive universale sive particulares,*
« *si quidem ipsis canonibus expresse* reprobentur, *tam-*
« *quam juris corruptelae corrigantur, licet sint imme-*
« *morabiles, neve sinantur in posterum reviviscere;*
« *aliae quae quidem centenariae sint et immemorabi-*
« *les, tolerari poterunt, si Ordinarii pro locorum ac*
« *personarum adiunctis exstiment eas prudenter sub-*
« *moveri non posse; ceterae supressae habeantur, nisi*
« *expresse Codex aliud caveat* ». (*)

Applicando tale disposizione canonica ai luoghi dove ad esempio vigesse la consuetudine: *ubi quis moritur ibi funeratur*, non tornerà difficile avere la giusta soluzione.

48. LA CHIESA PARROCCHIALE. « *Nomine paroe-*

(*) Si tenga calcolo del resto, anche nel caso si trattasse di consuetudini particolari immemorabili o centenarie, di quanto aggiunge il Ch. Alberti: « Verum praedicta consuetudo utpote contraria juri communi et consequenter odiosa, stricte est interpretanda: et hinc non extendenda a casu ad casum similem; *sed solum a casu ad casum identicum* ». l. c. n. 20 in nota

« *cialis Ecclesiae venit illa paroecia, in qua defunctus* « *vivens domicilium, vel quasi-domicilium habuit, divi-* « *nis officiis interfuit et sacramenta percepit* ». (*)

Ciò che fa sortire la propria parrocchia adunque è il domicilio o il quasi domicilio; lo conferma anche il can. 94 § 1 : « *Sive per domicilium sive per quasi-domi-* « *cilium suum quisque parochum et Ordinarium sorti-* « *tur* ».

49. — Al qual proposito va notato:

1.) Il nuovo codice, oltre il domicilio o quasi-domicilio parrocchiale, ha indotto il *domicilio o quasi-domicilio diocesano.*

2.) Il domicilio si acquista con la dimora in una parrocchia o quasi parrocchia (domicilio parrocchiale) ovvero in una Diocesi, Vicariato Apostolico, Prefettura Apostolica (domicilio diocesano) che sia o congiunta alla volontà di rimanervi in perpetuo *si nihil inde avocet*, o *anche solo protratta a 10 anni compiuti.*

« *Domicilium acquiritur commoratione in aliqua* « *paroecia aut quasi paroecia, aut saltem in Dioecesi,* « *Vicariatu Apostolico, praefectura Apostolica: quae* « *commoratio vel conjuncta sit cum animo ibi perpetuo* « *manendi, si nihil inde advocet, vel si protractam ad* « *decennium completum* » (Can. 92 § 1). (**)

3.) Il quasi-domicilio (sia parrocchiale che dioce-

(*) Cap. 1 Tit. XXVIII. Lib. III. Cfr. Sebastianelli l. c. n. 280-a.

(**) *Questa seconda forma del facto commorationis per decennium, sufficiente per l'acquisto del domicilio, è nuova nel diritto.*

sano) si acquista con il fatto della dimora nei luoghi come sopra, la quale o sia congiunta con la volontà di rimanervi per la maggior parte dell'anno o in realtà sia protratta alla maggior parte dell'anno: « *Quasi-domi-* « *cilium acquiritur commoratione uti supra, quae vel* « *conjuncta sit cum animo ibi manendi saltem ad ma-* « *jorem anni partem, si nihil inde avocet, vel sit reapse* « *protracta ad majorem anni partem* » (Can. 92 § 2).

4.) Uno quindi: A) può avere *domicilio o quasi domicilio parrocchiale*, e di conseguenza allora ha anche il Diocesano essendo la parrocchia parte della Diocesi.

B) ovvero può avere *soltanto il domicilio o quasi domicilio diocesano* per es. vagando di continuo quà e colà in diverse parrocchie della stessa diocesi.

C) o anche *nessun domicilio o quasi-domicilio.*

D) o ad ultimo *più domicilii* (*) o *quasi-domicilii.*

5.) Chi abita nel luogo del domicilio si chiama *incola.*

Chi abita nel luogo del quasi-domicilio si dice *advena.*

Chi si trova fuori temporaneamente di domicilio e del quasi-domicilio è *peregrinus.*

(*) Nota, posse aliquem habere duo simul domicilia: quod quamvis nonnulli negaverint, certum tamen est ex jure communi, in quo expresse dicitur et relegatum in eo loco, in quem relegatus est interim necessarium domicilium habere, ut supra diximus, et eum habere domicilium posse eo quoque, loci, unde arcetur. Imo aperte etiam generaliter dicitur duobus locis posse aliquem habere domicilium si utrobique ita se instruxit ut non minus apud alteros se collocasse videatur ». (Ojetti l. c. voc. domicilium).

Chi finalmente non ha nè domicilio nè quasi domicilio si dice *vagus*:

« *Persona dicitur: incola in loco ubi domicilium;* « *advena, in loco ubi quasi-domicilium habet; peregri-* « *nus si versetur extra domicilium et quasi-domicilium* « *quod adhuc retinet; vagus si nullibi domicilium ha-* « *beat vel quasi-domicilium* » (Can. 91).

6.) La moglie *non separata legittimamente* dal marito ritiene il *domicilio del marito;* può però ottenere un quasi-domicilio proprio, per esempio se per più di 6 mesi stesse lontana dal domicilio del marito per cura o per altro. Se invece è *legittimamente separata* dal marito acquista anche *domicilio proprio.*

7.) *Il figlio minorenne* (prima cioè dei 21 anni compiuti) ha il *domicilio dei genitori o dei tutori;* uscito che sia però dall'infanzia (compiuto cioè il settennio) (*) può acquistare il *quasi-domicilio proprio.*

8.) L'*amens*, ha il domicilio *curatoris.*

Tutto ciò è contenuto nel can. 93 §§ 1, 2. « *Uxor* « *a viro legitime non separata, necessario retinet domi-* « *cilium viri sui; amens, domicilium curatoris; minor* « *domicilium illius cujus potestati subjicitur. Minor in-* « *fantia egressus potest quasi-domicilium proprium ob-* « *tinere; item uxor a viro legitime non separata, legi-* « *time autem separata etiam domicilium* ».

9.) Il domciilio e il quasi-domicilio, salvo quanto

(*) « *Persona quae vicesimum primum actatis amnum exple-* « *vit, major est; infra hanc aetatem, minor.*

« *Impubes, autem plenum septennium, dicitur infans seu* « *puer vel parvulus et censetur non sui compos . . . . .* » (Can. 88 §§ 1 e 3).

si è detto nei numeri 6, 7 e 8, si *perde con l'abbandono del luogo di residenza* aggiunto *alla volontà di non più ritornarvi*: « *Domicilium et quasi-domicilium amitti-* « *tur discessione a loco cum animo non revertendi, sal-* « *vo praescripto can.* 93 » (Can. 95).

50. — APPLICAZIONE. Non è ora difficile stabilire quale sia la parrocchia propria in ordine ai funerali in caso di morte;

a) *Pro incolis, advenis et peregrinis*, è quella del *domicilio* o *quasi-domicilio*.

b) *Pro vagis* invece la parrocchia propria è quella nella quale al presente *si trova*: « *Proprius vagi paro-* « *chus.... est Parochus..... loci in quo vagus actu com-* « *moratur* » (Can. 94 § 2).

c) *Per coloro* che non hanno se non il domicilio o quasi domicilio *diocesano*, la propria parrocchia è quella parimenti in cui *si trovano al presente*: « *Illo-* « *rum quoque qui non habent nisi dioecesanum domi-* « *cilium vel quasi-domicilium parochus proprius est* « *parochus loci in quo actu commorantur* » (Can. 94 § 3).

d) *La moglie non separata legittimamente* dal marito ha per parrocchiale la *parrocchia del marito*. Può avere una seconda parrocchia propria per se, qualora altrove abbia il quasi-domicilio. Se è separata dal marito legittimamente avrà la parrocchia propria come ha il domicilio proprio, applicando anche a lei i numeri a), b), c).

e) Il *minorenne* nello stato *d'infanzia* ha per parrocchia quella dei *genitori o dei tutori;* uscito d'infan-

zia può avere per se una parrocchia propria come sopra per il quasi-domicilio.

f) Per il *deficente*, la parrocchia propria è quella del « *curator* ».

51. — DETERMINAZIONI. Fissata così la giusta idea della parrocchia propria, in tutte le contingenze giuridiche possibili ed immaginabili in cui si può trovare la persona *ratione loci*, il Codice è esplicito nello stabilire i principî. E sancisce:

1.) *Morendo nella propria parrocchia*:

a) Quando il defunto *non abbia scelto legittimamente un'altra Chiesa* per i suoi funerali, per diritto ordinario ossia in forza del diritto comune (*) deve essere portato, come già si disse, *alla Chiesa della propria parrocchia* (Can. 1216 § 1 già citato al n. 46).

b) Qualora il defunto abbia *più parrocchie proprie* o per più domicilii o per domicilio e quasi-domicilio deve essere portato in quella *Chiesa parrocchiale propria dove è morto*. Esempio: se uno venisse a morire in villa (ruri) una delle due: o in villa non ha nè domicilio nè quasi-domicilio e allora si deve trasportare il defunto alla propria parrocchia nelle condizioni che svolgeremo al n. 3: o in villa ha anche solo il quasi domicilio e allora in caso di morte si deve funerare colà. Ciò che era anche nell'antico diritto.

Troppo generica pertanto torna l'asserzione di alcuni sommi canonisti (sit cum omni reverentia dictum) i quali pure et simpliciter stabilivano che chi morisse

(*) Eccetto, se esista, un diritto particolare derogante come v'è di fatto per alcune persone. (Cfr. numeri 54-55).

in villa, doveva essere trasferito alla propria parrocchia se il trasporto era commodo. Così è per esempio che il chiarissimo Sebastianelli scrive: « In propria paroecia, exclusa electione, quis debet sepelliri, etiamsi non moriatur ibidem, sed in villa aut alio in loco extra parochiam sito, ad quam se contulit recreationis, mercaturae, vel *alia ex causa*, modo ad parochialem sepulturam commode portari possit ». (**) E ciò dando un'interpretazione troppo larga a quanto si stabiliva nel Cap. *Is qui* de Sepult. in 6 dove si legge: « Is qui habet domicilium in civitate vel castro, quandoque ad villam ruralem se transfert recreationis causa, vel ut ruralia exerceat in eadem, si, non electa sepultura, decedat ibidem, non in ecclesia dicta villae, sed in sua parochiali sepeliri debet ».

« Verum, correggeva pertanto a tutta ragione lo Alberti, si defunctus saltem per dimidiam anni partem solitus fuerit ruri vitam ducere, vel si rus se contulerit cum intentione ibi commorandi per dimidiam anni partem sepeliri debet in paroecia rurali ». (*)

E' necessario anzi avvertire che chi tiene due case di abitazione, e all'inverno sta in città, all'estate in campagna, ha anche due parrocchie proprie ratione domicilii et quasi-domicilii. Perciò in *quella* delle due parrocchie dove muore *deve essere funerato*.

52. — 2.) *Ancorchè la morte avvenisse fuori della propria parrocchia*, il cadavere, a) se il defunto *aveva*

(**) l. c. n. 280-a.
(*) l. c. n. 42.

una sola parrocchia propria si deve trasportare in essa; b) se aveva *più parrocchie* proprie si deve trasportare *alla più vicina* onde farvi i funerali purchè però due condizioni si adempiano, cioè il trasporto si possa compiere *commode e pedestri itinere.*

Commode, cioè senza gravare delle spese di trasporto i parenti o dolenti del defunto, il che si rileva dal § 3 del canone 1218. (**)

Pedestri itinere, cioè *processionalmente*, il che è nuovo nel diritto e viene tassativamente confermato dal can. 1230 § 2. (*) In caso diverso *si funera e si seppellisce nella Chiesa parrocchiale dove è morto*: « *Licet* « *mors acciderit extra propriam paroeciam, cadaver* « *tamen in ecclesia paroeciae propriae quae vicinior* « *sit, ob funus transferendum est, si ad eam commode* « *pedestri itinere asportari possit: secus in Ecclesiam* « *paroeciae in qua mors accidit* » (Can. 1218 § 1).

Giudice della distanza e della comodità per stabilire quando commode pedestri itinere il defunto morto extra paroeciam si possa e si debba trasportare alla propria o ad una delle proprie parrocchie è *il Vescovo e solo il Vescovo.* E qualora *la parrocchia della morte* fosse di una *diocesi diversa* della parrocchia propria del defunto, al *Vescovo della parrocchia dove avvenne la morte* spetta stabilire quanto sopra. « *Ordinarii est* « pro suo territorio, *inspectis peculiaribus circumstan-*

(**) Qui, infatti, viene chiamata « *incommodo* », il trasporto che *importi spese.* (Cfr. il § citato più sotto al n. 3.°)

(*) In quel paragrafo, infatti, (confrontane la citazione al n. 78 - 3.o a) si stabilisce che il parroco proprio deve andare a *levare* il defunto *e accompagnarlo* quindi alla sua Chiesa.

« *iis, distantiam aliaque adiuncta designare, quae tran-*
« *slationem cadaveris ad ecclesiam funeris aut locum*
« *sepulturae* (**) *incommodam reddant; et si paroeciae*
« *ad diversas dioeceses pertineant, designatio attendi-*
« *tur Ordinarii dioecesis in qua defunctus supremum*
« *diem obiit* » (Can. 1218 § 2).

3.) *E tanto è forte il diritto della Chiesa* della propria parrocchia sul defunto morto anche fuori di essa che il Codice lascia sempre *in facoltà dei parenti o eredi o di chi ne abbia interesse*, di farne il trasporto anche quando è tutt'altro che facile e comodo, purchè essi ne *sostengano le spese*: « *Licet translatio ad*
« *Ecclesiam funeris aut ad locum sepulturae incommo-*
« *da sit, semper tamen integrum est familiae, heredi-*
« *bus, aliisve quorum interest, cadaver illuc deferre,*
« *susceptis translationis expensis* » (Can. 1218 § 3).

4.) Anzi stabilisce il principio generale che nel dubbio del diritto di un'altra Chiesa, deve sempre prevalere il diritto della parrocchiale: « *In dubio de jure*
« *alius Ecclesiae, jus propriae ecclesiae paroecialis*
« *semper praevalere debet* » (Can. 1217).

N.B. — Se il defunto avesse la casa sui confini *di due parrocchie* i funerali si farebbero in quella sul cui confine si trova *la porta*: se vi fossero due porte una per confine, si tien conto della *maggiore*: se fossero tutte e due uguali il defunto si trasporta nella parrocchia che gli *abitanti della casa hanno scelto*: l'incerto però in quest'ultimo caso va dimezzato fra i due parroci. « Si defunctus domum habet in confinio duarum

(**) Cfr. N. 81.

parocciarum, in ea sepeliendus est in qua aditus patet; et si pateat in utraque ubi aditus principalior habetur (S. C. Epp. et Regg. 6 mat. 1870) si autem aditus sit aeque principalis, jus funeris pertinet ad utrumque Parochum; sed illud exercet Parochus, quem Parochiani elegerint: et canonica portio pro medietate dividenda est. (S. C. C. 22 jun. 1845) ». (*)

53. — ECCEZIONI. La regola generale enunciata e che vale per tutti *ex jure ordinario*, nisi defunctus aliam funeris ecclesiam legitime elegerit, ammette le sue eccezioni per certe persone e classi di persone, eccezioni che traggono loro forza o dall'jus commune o da particolare diritto o privilegio.

a) *Per diritto comune* fanno eccezione ai c.c. 1216-1218: 1.) *Il Papa;* 2.) *I Cardinali di S. R. C.;* 3.) *I Vescovi residenziali, gli Abbati o Prelati Nullius;* 4.) *I Beneficiati residenziali;* 5.) *I Professi ed i Novizi Religiosi;* 6.) *I loro servi purchè diu noctuque commorentur in convento e muoiano in convento;* 7.) *Coloro che si trovano e muoiono nei seminari;* 8.) *Il morto che viene spedito in luogo nè parrocchiale nè elettivo.*

b) *Per diritto particolare o per privilegio possono* far eccezione: 1.) tutti coloro che per ragione di *ospizio* (pensione), *educazione o infermità* si trovino ad abitare e *muoiano presso un convento o un collegio o casa di ricovero;* 2.) *quelli che muoiono all'ospedale.*

In apposita appendice trattiamo degli uni e degli altri, intitolandola: « *Della Sepoltura legale* ».

(*) Cfr. Alberti l. c. n. 20 - III.

Appendice

Della Sepoltura legale

54. — La chiamiamo così, perchè è questa una sepoltura che viene designata dalla legge stessa, prescrivendo essa la Chiesa propria per le esequie, qualora il defunto non abbia legittimamente eletta un'altra Chiesa funerante.

55. — § 1. EX JURE COMMUNI.

1.) IL PAPA. Quando le cose erano nel loro stato normale, il Papa *morendo a Roma* aveva i funerali nella *Basilica Vaticana;* quindi se non aveva eletta altra Chiesa di sepoltura, nella stessa Basilica veniva sepolto, diversamente si trasportava exsequiis expletis nella Chiesa eletta. Nel caso invece che fosse morto *fuori di Roma* e nè fosse stato possibile commode deferri ad Basilicam Vaticanam, nè avesse eletto altra sepoltura dovevasi funerare *nella Chiesa Cattedrale* del luogo del decesso.

Oggi invece — donec extraordinaria conditio perduret — i funerali del Papa si debbono tenere nella Basilica Vaticana « *justa funebria in Basilica Vaticana esse persolvenda* » (Instructio a S. Card. Collegio observanda etc. Leonis XIII - 24 maii 1882 - n. 6, riportata dal Codice fra i documenti).

2.) I CARDINALI. Se un Cardinale di S. Romana Chiesa muore a Roma gli si fanno i funerali nella *Chiesa che verrà destinata dal Papa.* Se invece avesse a morire *fuori di Roma* gli si debbono celebrare i fune-

rali nella Chiesa *più insigne* della città o del luogo di morte, *salvo in questo caso il diritto di elezione.* « *Si* « *S. R. E. Cardinalis in Urbe decesserit, corpus tran-* « *sferendum est, funeris causa, in Ecclesiam quam Ro-* « *manus Pontifex designaverit; si extra Urbem in Eccle-* « *siam insigniorem civitatis seu loci ubi mors accidit,* « *nisi Cardinalis aliam elegerit* » Can. 1219 § 1).

Rimane così mutata l'antica disciplina secondo cui, come attesta Wernz (*), « funeralia Cardinalium in Urbe decedentium *ordinarie* celebrari solent in Ecclesia Parochiali domicilii ».

3.) I VESCOVI RESIDENZIALI (**) *anche se Cardinali*, GLI ABATI E PRELATI NULLIUS (***) anche nel nuovo diritto, se *muoiono presso le loro Chiese* (Cattedrale, Abbaziale, Prelatizia) ivi debbono avere i fune-

---

(*) l. c. n. 775.

(**) *I Vescovi residenziali* sono i Vescovi preposti al governo di una diocesi nella quale sono ordinari e immediati pastori « *Episcopi residentiales sunt Ordinarii et immediati pastores in* « *dioecesibus sibi commissis* ». (*Can.* 334 § 1).... *Ius ipsis et officium est gubernandi dioecesim tum in spiritualibus tum in temporalibus cum potestate legislativa, judiciaria, coactiva ad normam sacrorum canonum exercenda* » (*Can.* 335 § 1).

I Vescovi titolari, invece, da non confondersi con i primi, sono prelati insigniti del carattere episcopale, che il Papa suol promuovere col titolo di alcune antiche sedi vescovili ora distrutte e talora poste in luoghi soggetti agli infedeli; donde il titolo di Vescovo *in partibus* (infidelium) che loro si dava prima della decisione della S. C. da Propag. Fide 27 febbr. 1882, ma sulla cui sede non hanno potere veruno: « *Episcopi titulares nullam possunt exercere potestatem in sua dioecesi, cujus nec possessionem capiunt* » (Can. 348 § 1).

(***) *Prelato in senso stretto* (si tratta di prelati inferiori - cfr. Codice Lib. II. Parte I. Sect. II. tit. VII - cap. X) è il

rali, come quivi si debbono trasportare quand'anche morissero fuori, ma il trasporto commode fieri posset. Che se invece il trasporto ne fosse *tutt'altro che comodo*, allor si debbono funerare *nella Chiesa principale* della città o del luogo di morte, *salvo però sempre in ogni caso il diritto d'elezione*: « *Defuncto Episcopo re-* « *sidentiali* (*) *etiam cardinalitia dignitate aucto, aut*

---

chierico non insignito (per se) del carattere episcopale, avente giurisdizione proprio nomine anche in foro esterno; (jurisdictio quasi-episcopalis). Gli autori li dividono in tre gradi, questi prelati:

1.) I Prelati che hanno giurisdizione sulle sole persone che vivono nella casa religiosa esente, ma non hanno all'infuori di queste altro clero o popolo soggetto (Prelati regolari).

2.) I Prelati che hanno giurisdizione esente su un determinato clero e popolo ma in territorio soggetto al Vescovo. (Si tratta di giurisdizione personale).

3.) I Prelati che hanno giurisdizione esente su determinato clero e popolo e in territorio proprio separato appartenente a *nessuna diocesi* (donde prelato *nullius*) (dioecesis). I quali sono equiparati ai Vescovi residenziali (Cfr. can. 323 § 1); e si chiamano Abbati o Prelati Nullius a seconda che la loro Chiesa è abbaziale o prelatizia soltanto: « *Praelati qui praesunt terri-* « *torio proprio separato ab omni dioecesi, cum clero et populo* « *dicuntur Abbates vel Praelati nullius, nempe dioecesis, prout* « *eorum ecclesia dignitate abbatiali vel simpliciter praelatitia* « *gaudet* » (Can. 319 § 1).

Prelati in senso largo sono certi Chierici appartenenti alla Famiglia Pontificia che godono di questo titolo onorifico ed hanno qualche privilegio specialmente per alcune insegne, dei quali pure fa menzione il Codice ai cannoni 328, 110.

(*) I Vescovi titolari anche nel nuovo diritto rimane che siano funerati non nella Cattedrale, ma nella parrocchia dove hanno domicilio ecc. secondo i canoni 1216, 1218, salvo se siano beneficiati residenziali o abbiano altro titolo di far eccezione alla regola comune, ovvero abbiano eletta altra Chiesa. (Cfr. S. C. C. 23 luglio 1832).

« *Abate vel Praelato nullius, corpus, funeris causa trans-*
« *ferri debet ad Ecclesiam Cathedralem, abbatialem*
« *vel praelatitiam, si id commode fieri possit; secus, in*
« *ecclesiam insigniorem civitatis seu loci, nisi in utro-*
« *que casu defunctus aliam ecclesiam elegerit* » (Can. 1219 § 2).

4.) I BENEFICIATI RESIDENZIALI (**) e con questo si intendono tanto i *Canonici* quanto i *chierici beneficiati* (cappellani-mansionari) se non hanno eletta altra Chiesa, *debbono avere* i funerali *nella Chiesa del beneficio*. « *Beneficiarii residentiales ad Ecclesiam sui* « *benefici transferendi sunt, nisi aliam sibi elegerint* « *ecclesiam funeris* » (Can. 1220). Venne in questo punto determinato molto chiaramente l'jus antico un po' controverso. (*)

(**) I beneficiati residenziali sono quelli che hanno annesso l'obbligo della residenza: « *Beneficia ecclesiastica dicuntur:.....* « *duplicia seu residentialia, vel simplicia seu non residentialia* « *prout praeter officium beneficiale, adnexam habent vel minus* « *obligationem residendi* ». (Can. 1411 § 3).

(*) Scriveva, infatti, nella più volte citata opera l'Alberti: (N. 32. — *De sepultura Beneficiatorum*. (pag. 32). « Clerici beneficiati sepeliendi sunt in ea ecclesia, in qua momento mortis residentiale beneficium (etsi non domicilium) habebant (Ex. c. 2. de sepult.; D'Annib. p. I. n. 113). Verum requiritur ut in praedicta ecclesia habeatur sepulcrum Beneficiatorum (S. C. C. 26. sept. 1699; Ferraris, *Canonicus* a. VIII n. 14); aliter sepeliri debent in sepulcro maiorum, si adsit. Patet ex declar. s. C. C. (12 maii 1685) quae interrogata: « An Canonicus (actu habitans intra fines alterius parochiae) decedens, non electa sibi sepultura, debeat sepeliri in ecclesia cathedrali tamquam in sua parochia domicilii, vel potius in sepulcro maiorum », respondit: « In Cathedrali, si in ea adsit sepulcrum proprium Canonicorum; sin minus, in sepulcro maiorum ». Iis vero non

5.) I PROFESSI E I NOVIZI RELIGIOSI. Già nell'antica disciplina si leggeva: « Religiosi nisi a propriis monasteriis adeo forsitan sint remoti, ut ad ea cum moriuntur, commode portari non possint, nequeunt, cum velle et nolle non habeant sibi eligere sepulturam sed *sunt apud sua monasteria tumulandi* ». (*) La ragione sta nella esenzione: « Ob exemptionem religiosae domus jus sepulturae regularium independens est a juribus particularibus ». (**) Ora:

a) *I Religiosi* (***) *e Novizi* ed *anche le Religiose e*

---

exsistentibus, utrum cadaver Canonici sit sepeliendum in ecclesia cathedr., an in parochiali, eadem s. C. C. noluit definire; proinde inspicienda est doctrina Canonistarum. Ex his autem alii aliter sentiunt. Secundum probabiliorem sententiam, quam sequuntur magnae notae Canonistae, Beneficiatus sepeliri debet in eccles Beneficii. Atque haec opinio innititur declar. s. R. C., quae interrogata: « An decedente aliquo ex Capitulo Cathedralis intra fines dictarum ecclesiarum parochialium, tumulandus sit in eadem ecclesia parochiali ubi decedit, solutis iuribus parochialibus parocho domicilii; seu potius tumulandus sit in eccles. cathedrali absque ullo onere dictae praetensae solutionis in casu », respondit: « Negative ad primam partem; affirmative ad secundam, solutis iuribus parochialibus parocho domicilii ».

« At, omnibus consentientibus, inspicienda est in particularibus casibus locorum consuetudo, quae servanda est, praesertim cum agitur de iure quod controvertitur ».

(*) C. 5 de sepul. in VI.

(**) Alberti l. c. N. 28.

(***) Religiosi sono coloro che hanno emesso voti pubblici (temporanei o perpetui) in qualche religione approvata dalla Ecclesiastica autorità. « *Religiosis nomine venit societas, a legitima ecclesiastica auctoritate approbata, in qua sodales, secundum proprias ipsius societatis leges, vota publica, perpetua vel temporaria, elapso tamen tempore renovanda, nuncupant, atque ita ad evangelicam perfectionem tendunt* ». (Can. 488 § 1).

Novizie (****) purchè *esenti* (*****) se muoiono nel monastero o in luogo donde ne sia facile il trasporto nei sensi voluti dai SS. CC. debbono portarsi *alle Chiese delle proprie Case o almeno della propria Religione per i funerali*, salvo l'jus electionis per i Novizî e Novizie (******): « *Professi religiosi ac novitii, defuncti* « *cum sint, transferendi sunt, funeris causa, ad Eccle-* « *siam vel Oratorium suae domus, vel saltem suae Re-* « *ligionis, nisi novitii aliam ecclesiam ad suum funus* « *elegerint....* (Can. 1221 § 1).... *Religiosas et novitias,* « *in religiosa domo defunctas.... si de religiosis aga-* « *tur jurisdictioni parochi non obnoxiis, ad propriam* « *religiosae domus ecclesiam vel Oratorium deducit....* « (*capellanus*)....: (Can. 1230 § 5).

b) Soltanto se muoiono *troppo lungi dal convento* in modo che nè sia commodo il trasporto nè i Superiori ne vogliano sostenere le spese, cadono nelle condizioni della sepoltura comune e quindi si debbono trasportare alla parrocchiale del luogo di morte. « *Si longe morian-* « *tur a domo, ita ut in Ecclesiam suae domus vel sal-*

(****) Poichè come dice il can. 490 « *Quae de Religiosis statuuntur, etsi masculino vocabulo expressa, valent etiam pari jure de mulieribus, nisi ex consextu sermonis vel ex rei natura aliud constet* ».

(*****) Si dicono esenti quegli Ordini Religiosi che dalla S Sede sono sottratti dalla giurisdizione del Vescovo. « *Nomine.... religionis exemptae* (*venit*) *religio sive votorum solemnium sive simplicium, a jurisdictione Ordinari loci subducta* ». (Can. 488 - II.) *Purchè esenti*, si è detto, parlando di Religiose, giacchè per le non esenti il Parroco proprio sibi vindicat omne jus (Canoni 1230 §§ 5, 1 - Cfr. N. 87-G.) e quindi funerandae sunt in *Ecclesia paroeciali*.

(******) I novizi e le novizie possono sibi eligere sepulturam, perchè essi soli posseggono ancora « velle et nolle ». (Cfr. N. 58).

« *tem suae religionis nequeant commode asportari, fu-*
« *nerandi sunt in Ecclesia paroeciae ubi decedunt, nisi*
« *novitius aliam ecclesiam ad funus elegerit et salvo*
« *Superioris jure de quo in can.* 1218 § 3 » (*) (Can. 1221, § 2). « *Quod vero ad religiosas attinet extra do-*
« *mum defunctas, serventur generalia canonum prae-*
« *scripta* » (Can. 1230, § 5). (**)

6. — LE PERSONE ADDETTE AL SERVIZIO DEI RELIGIOSI, purchè siano in servizio di fatto e dimorino nella casa religiosa, se muoiono entro la casa, anche esse hanno i funerali *in convento*, partecipando della stessa esenzione dei religiosi, salvo jure electionis.

N.B. — Basta però che muoiano fuori della clausura per essere trattati subito a norma degli altri fedeli, secondo i principî stabiliti nella sepoltura comune dai canoni 1216-1218 (***) « *Quae de novitiis dicta sunt*
« §§ 1-2, *valent quoque de famulis actu servientibus et*
« *et intra domus septa stabiliter commorantibus, qui*
« *tamen, si extra religiosam domum decesserint, fune-*
« *randi sunt ad normam can.* 1216-1218 » (Can. 1221 § 3). (****)

(*) Cfr. N. 52 - 4.

(**) La piccola diversità di linguaggio fra il § 5 del canone 1230 che parla delle religiose e il can. 1221 §§ 1, 2, che parla dei religiosi non è tale che si possa dire « aliud de monialibus « constare e contextu sermonis », quindi è proprio il caso qui di applicare il can. 490 già citato nella nota superiore n. 4.

(***) Cfr. N.N. 51, 52.

(****) Già simile disciplina era stata stabilita dai PP. Clemente V e Paolo III, per cui i servi partecipavano del diritto di esenzione come l'Ordine al quale erano addetti. Ma il Concilio Tridentino aggiunse che per godere di tale diritto è neces-

7. — COLORO CHE SI TROVANO E MUOIONO IN SEMINARIO. La disciplina in questo punto è perfettamente mutata dal nuovo codice; poichè viene stabilita solennemente la esenzione del Seminario dalla giurisdizione parrocchiale. Quindi al Rettore competono tutti i diritti propri del Parroco su quanti trovansi in Seminario — Superiori, alunni, servi ecc. — a meno che per alcuni Seminarî fosse disposto diversamente dalla Santa Sede, ed eccettuato sempre e soltanto quanto riguarda il matrimonio: « *Exemptum a jurisdictio-* « *ne parocciali seminarium esto: et pro omnibus qui* « *in Seminario sunt parochi officium, excepta materia* « *matrimoniali..... obeat Seminarii Rector ejusve dele-* « *gatus, nisi in quibusdam Seminariis fuerit aliter a* « *Sede Apostolica constitutum* » (Can. 1368).

Laonde se viene a morire in Seminario un addetto ad esso, il can. 1222 stabilisce che si debba stare al can. 1368: « *quod vero ad illos attinet qui in Semina-* « *rio moriuntur servetur praescriptum can.* 1368 ». (Can. cit.). Perciò i funerali debbono essere tenuti *nella Chiesa del Seminario.*

N.B. — « *Qui in Seminario moriuntur* » dice il Codice. E se muoiono *fuori* di Seminario? Il Diritto non

---

sario che questi servi « actu serviant et intra eorum septa ac domos resideant, subque eorum oboedentia vivant» (sess. 24 - c. 11) per cui, spiegava la S. C. C. il 21 gennaio 1713, se servono ma abitino fuori della clausura, non godono di tale privilegio come ad esempio il sagrestano ed altri che abitino nel cortile del monastero. Lo stesso vale secondo la stessa S. Congr. anche per le serve delle monache (19 7mbre 1722) (Cfr. Ojetti - famuli)

stabilisce nulla in particolare. Non rimane pertanto che applicare al caso la dottrina dei c.c. 1216, 1218. (*)

Nell'antico diritto, chi era in Seminario acquistava il quasi-domicilio nella parrocchia del luogo, in caso di morte, quindi, salve legittime consuetudini in contrario o statuti particolari, dovevano funerarsi nella parrocchiale « *loci* ».

8. — IL MORTO CHE VIENE SPEDITO IN LUOGO NE' PARROCCHIALE NE' ELETTIVO, per i funerali deve essere trasportato alla Cattedrale del luogo stesso, e ove la Cattedrale manchi, alla Chiesa parrocchiale nel cui territorio si trova il cimitero a meno che o la consuetudine o statuti diocesani stabilissero diversamente: « *Si cadaver mittatur ad locum ubi nec defunctus propriam paroeciam habebat nec ecclesia funeris legitime fuerit electa, jus levandi cadaver, peragendi exequias, si peragendae sint, et cadaver ad sepulturam deducendi, pertinet ad Ecclesiam Cathedralem ejusdem loci; quae si desit, ad ecclesiam paroeciae in qua coemeterium situm est, nisi aliud ferant loci consuetudo aut dioecesana statuta* » (Can. 1230 § 7).

Nulla di nuovo però in diritto, almeno nella prima parte, poichè la S. C. C. aveva già antecedentemente stabilito « quatenus non constet de sepultura legitime electa, (si intende in qualche parrocchia del luogo) nec cadaver ad paroeciam domicilii deferri debeat, jus funerandi spectat ad Ecclesiam Cathedralem, salvis conventionibus particularibus in singulis casibus». (**)

(*) Cfr. quindi N.N. 51, 52.
(**) 25 giugno 1895.

La ragione si è che la Chiesa Cattedrale è ritenuta dai sacri canoni come la parrocchia generale di tutta la città e distretto in riguardo ai funerali dei forestieri e ciò ancorchè la detta Chiesa non fosse parrocchia. (**)

56. — § 2. EX JURE PARTICOLARI VEL EX PRIVILEGIO.

1.) Tutti coloro che per ragioni di ospizio (pensione) educazione o infermità si trovino ad abitare e muoiano presso un convento o un collegio o una casa di ricovero; e

2.) Coloro che muoiono negli ospedali ex jure communi, debbono trattarsi come stabiliscono i cann. 1216-1218.

Cioè (*) o il defunto aveva colà acquistato il domicilio o quasi-domicilio (***) ovvero no.

(**) Un esempio potrebbe essere questo: Tizio, intrapreso un lungo viaggio, muore in ferrovia e viene depositato alla stazione ecc. I parenti del defunto non intendono sostenere le spese del trasporto alla parrocchia del domicilio nè il defunto ha eletta una Chiesa funerante nel luogo dove è deposto; poichè doveva poi essere l'ultima idea per lui il fare una morte di tal genere. Quid faciendum? Una delle due: O la stazione A è la stazione di una città e allora si trasporta alla Cattedrale; o invece si tratta della stazione di un paese e allora si porta alla parrocchiale tenendo bene a mente che la parrocchia dove trasportarlo non è quella nella quale trovasi territorialmente la stazione ma quella del cimitero dove devesi seppellire il defunto, salvo, ripetiamo, consuetudini locali o statuti diocesani in contrario.

(*) Cfr. N.N. 51, 52.

(***) Il che è facilissimo perchè ad esempio chi entra nella casa di ricovero ha volontà di rimanervi in perpetuo e, quindi, acquista domicilio. Chi poi entra in collegi, conventi, per gli scopi suddetti e ha l'animo di rimanervi per la maggior parte

Nel primo caso, pure et simpliciter si deve funerare nella Chiesa parrocchiale *del luogo* di morte.

Nel secondo caso, qualora il convento, il collegio, l'ospedale ecc. dove è avvenuta la morte del ricoverato sia vicina alla parrocchia *propria* del domicilio a quasi-domicilio, il defunto si trasporta in essa, verificandosi il commodo pedestri itinere; quando invece nè il trasporto sia facile a tenore dei sacri canoni, nè i parenti o gli interessati intendano sostenerne le spese, allora il funerale si compie nella parrocchia, *nel cui territorio trovansi gli enti suddetti.*

3.) Ma il diritto comune quì cede di fronte a *un diritto particolare* (*) *o ad un privilegio* (**); ed ogni

---

dell'anno (e di fatto quasi sempre vi rimane) acquista il quasi-domicilio. (Cfr. N. 49).

(*) *Il diritto particolare* è il diritto «quod viget tantum in aliquo territorio limitato» (Wernz - Introd. in Ius Decret. N. 50 - III) e si contrappone al diritto universale che ha vigore in tutto l'orbe cattolico.

Il lettore potrà confrontare gli AA. circa le divisioni del privilegio in personale, reale; perpetuo temporale ecc. ecc.: e del diritto particolare in nazionale, patriarcale, primarziale, provinciale, diocesano. Notiamo per il caso nostro a riguardo del diritto particolare:

a) Che simile jus può essere *scriptum* o *consuetudinarium;*

b) Che le leggi particolari quindi jus scriptum opposte al Codice, sono abrogate senz'altro a meno che espressamente non risulti il contrario: «*Leges quaelibet, sive universales sive particulares praescriptis huius codicis oppositae, abrogantur, nisi de particularibus legibus aliud expresse caveatur*». (Can. 6 N. I).

c) Che qui, nella re funeraria, il codice provvede appunto diversamente, lasciando expresse sussistere non solo il privilegio ma anche la legge particolare contraria al diritto comune.

(**) *Il privilegio* vien definito da Wernz «gratia constans et

qualvolta si può dimostrare l'esistenza dell'uno o dell'altro, la cosa va tutto diversamente: « *quod attinet ad « defunctos qui in domo etiam regulari vel collegio « degebant, ratione hospitii, educationis vel infirmi- « talis et ad defunctos in hospitali, standum est cano- « nibus* 1216-1218, *nisi constet de jure particulari aut « privilegio....* » (Can. 1222).

E' l'unico caso in tutta la funeraria che il diritto pone con una eccezione di tal fatta: e la eccezione va studiata nei singoli luoghi. Tale del resto era la dottrina anche del gius antico. Ecco come la espone il chiarissimo Alberti, al numero 41 De sepultura, ecc. (*De sepultura eorum qui decedunt in hospitalibus vel nosocomiis*). « Hospitale sive exemptum sit a jurisdictione Parochi, sive non, relate ad sepulturam ius pertinet non ad Capellanum, sed ad Parochum. In hac re plures habentur s. Sedis decisiones. Sufficiat afferre illam, quae data est a s. C. C. (24 ian. 1857) sequenti quaesito: « An Capellanis hospitalis S. Mariae de vita et morte competat ius ducendi solemniter funera ad publicum coemeterium, seu spectet ad Parochum in casu? », respondit: « Negative ad primam partem; affirmative ad secundam ». Et s. Rota (Decis. 348. part. II. recent.) declaravit: « Rectores hospitalis cum stola et cotta associare non possunt cadavera quae in aliorum ecclesiis tumulantur; quia rectores dicti hospitalis pro-

---

permanens certis personis, vel certis dignitatibus, contra vel praeter legem communem a Superiore concessa » (Ius. Decr. 1 - 158-II).

prie et vere Parochi non sunt, nec ius parochiae penes hospitale exsistit ».

« Ad quem Parochum spectet in hoc casu ius funeris, decisum fuit a s. C. C. (14. maii 1881), quae statuit competere « *Parocho domicilii defunctorum* ». Si vero defunctus acquisiverit saltem quasi-domicilium in hospitali, ut fit relate ad chronicos et inservientes, vel si ratione distantiae proprius defuncti Parochus nequeat commode et absque periculis transferre cadaver in suam paroeciam, sepelitur in ecclesia paroeciali intra cuius ambitum exstat hospitale. Capellanus vero seu rector hospitalis, etsi de licentia Episcopi administret aegrotis Sacramenta, nullum habet ius funeris; nisi adsit consuetudo quadragenaria vel privilegium: quibus casibus agere potest exsequias in hospitalis ecclesia.

« Praeterea si adsit legitima consuetudo ut omnes qui in hospitali decedunt, deferantur in paroeciam, in qua hospitale exsistit, servanda est, sublato quovis iure ceteris Parochis. Et haec quidem consuetudo non cessat, si forte hospitale in alium locum praedictae paroeciae transferatur; dummodo tamen hospitale idem perseveret nomine et statutis. Verum si in dictum hospitale nunc recipiantur infirmi, soluta pensione, praedictus Parochus, occasione horum funerum, tenetur dare defuncti Parocho dimidiam partem emolumentorum. Ita rescripsit s. C. Epp. et Regg. (8. feb. 1904) in causa quae agitata est inter Parochos oppidi (Novi Ligure) in Dioecesi Derthonensi » (op. cit. pagg. 36-37).

Articolo II

Della Sepoltura elettiva

57. — PRINCIPIO. — L'elezione della sepoltura viene definita comunemente dai canonisti: « *Actus ultimae voluntatis*, (*) *omissis juris solemnitatibus* ».

Atto di . . . . . volontà; perciò la elezione della sepoltura suppone anzitutto un soggetto *capax voluntatis;* i deficienti, i furiosi ecc. quindi non possono eleggere. Dicesi poi di *ultima* volontà perchè fino alla morte si può sempre mutare, come fino alla morte si può sempre mutare testamento, il quale ut firmetur « mors necesse est intercedat testatoris ». (**)

Non richiedesi però formalità di sorta, purchè consti della volontà del defunto: comunque avvenga adunque, la elezione sia per testamento o fuori testamento, sia a scritto che a voce, con o senza testimonii « et etiam nutibus, aggiunge Bargilliat, (***) dummodo voluntas eligentis satis innotescat ». Anzi, non è necessario nemmeno si faccia *per se*, potest fieri anche *per alium* ed in questo caso parimenti basta si possa provare il mandato legittimamente ricevuto *quolibet legitimo modo*. Il mandatario, poi, nel caso non abbia fatta ancora la elezione per il mandante, ha diritto di soddisfare al suo mandato anche dopo avvenuta la morte del mandante stesso. « *Ecclesiam funeris aut*

(*) *Volontà* non desiderio semplicemente o velleità.
(**) Ad Hebr. IX-16.
(***) Op. cit. vol. 2. N. 933.

« *coemeterium sepulturae quis eligere potest per se* « *vel per alium cui legitimum mandatum dederit; fa-* « *ctamque electionem aut mandati concessionem quoli-* « *bet legitimo modo probare licet. Si electio fiat per* « *alium, hic suum mandatum explere potest etiam post* « *mortem mandantis* » (Can. 1226 §§ 1, 2). (*)

Ci piace in proposito portare la dottrina del ch.mo Alberti: « Electio sepulturae — così egli — cum sit aliquid facti, probari debet. Probari vero potest tum scriptis (hinc etiam per testamentum sive in vita sive in morte conditum et quamvis invalidum) tum viva voce per duos testes, vel per solum dictum confessarii. Si testetur Parochus probatur electio; dummodo ipse non testetur ad proprium commodum. Manifestari potest etiam per nutus et signa, in casu quo quis loqui non possit; dummodo tamen sufficienter constet de voluntate eligentis (S. C. C. 13 feb. 1666). Requiritur tamen

---

(*) Il § 2 di questo canone ha sciolto una questione che si disputava ancora fra i dottori. Si chiedevano, infatti, se concessa all'arbitrio altrui l'elezione della sepoltura, fosse necessario per la validità che avvenisse mentre il mandante era ancora vivo. E chi affermava chi negava. I primi sostenevano che era nulla la elezione fatta dal mandatario « post mortem mandantis » perchè col fatto della morte (precedente alla elezione) jus praevalens sepeliendi acquisitum est illi ecclesiae, apud quam debebat sepeliri, cum, non electa sepultura, decessit ». (Così Pirking. L. III. tit. 28 - n. 28). Gli altri invece, con D'Annibale, sostenevano il contrario, perchè da nessuna legge è stata posta una limitazione: « Electio vero potest.... conferri in arbitrium alterius, dummodo (quidam aiunt) is eligat mandante adhuc vivo quia privilegium odiosum est, (Pirkin. n. 28; Schmalz. 22); sed haec limitatio a iure tum canonico tum civili aliena et absona est » (l. c. p. I. N. 113, nota 7).

in eligente vera voluntas; quare non sufficit merum desiderium ». (*)

58. — CHI PUO' ELEGGERE LA SEPOLTURA. — A tutti compete questo diritto, quando ne siano naturalmente capaci, eccetto il caso che la legge non vi ponga un impedimento o una proibizione. « *Omnibus* « *licet, nisi expresse jure prohibeantur, eligere eccle-* « *siam sui funeris aut coemeterium sepulturae* » (Can. 1223 § 1).

E il diritto canonico, infatti, proibisce l'elezione della sepoltura a due classi di persone: *agli impuberi* ed ai *Professi Religiosi* di qualsiasi grado e dignità. « *Ecclesiam funeris aut sepulturae coemeterium eligere* « *prohibentur*: 1.) *Impuberes*: *verum pro filio aut filia* « *impubere, etiam post eorum mortem, hanc electio-* « *nem facere possunt parentes vel tutor;* 2.) *Religiosi* « *professi cujuslibet gradus aut dignitatis, non tamen* « *si sint Episcopi* » (Can. 1224).

1.) *Gli impuberi* (inferiori cioè ai 14 anni compiuti se maschi, ai 12 se femmine) (**) perchè sono soggetti a quella autorità paterna o tutoria, cui sottostanno, salve eccezioni, i figli finchè non abbiano raggiunta la maggiorità (21 anni compiuti siano maschi che femmine) (***). « *Persona major plenum habet suorum jurium* « *exercitium*: *minor in exercitio suorum jurium pote-*

(*) l. c. N. 24. 1.

(**) « *Minor, si masculus, censetur pubes a decimoquarto, si femina a duodecimo anno completo* » (Can. 88 § 2).

(***) *Persona quae vicesimum primum aetatis annum explevit, major est; infra hanc aetatem, minor.* (Can. cit. § 1).

« *stati parentum vel tutorum obnoxia manet, jis exceptis in quibus jus minorens a patria potestate exemptos habet* » (Can. 89).

Se però non possono eleggere la sepoltura gli impuberi (nemmeno si malitia suppleat aetatem come prima sostenevano alcuni dottori) lo possono in loro vece i genitori o, in mancanza di questi, i tutori. (Cfr. can. cit. N. 1). Non però gli altri parenti nè gli eredi. (Così la S. C. C. 28 gennaio 1864).

E quì venne codificato contro la comune sentenza dei Canonisti i quali sostenevano, alla validità della elezione fatta dai genitori o dal tutore in pro degli impuberi, essere necessario che i figli fossero in vita al momento della elezione, perchè, spiega D'Annibale, questo atto si considera quasi un testamento dei figli stessi... « modo et vivo eligant, nam est quasi filii testamentum ». (*) Ora invece « *etiam post eorum mortem* » (**)

N.B. — « Hujusmodi vero electio extenditur a Pignatelli etiam ad filios naturales, spurios et adoptatos » (Cfr. Lacroix l. 7 n. 243). (***)

2.) *I Professi Religiosi.* Non tutti, adunque, i religiosi, ma coloro soltanto che hanno emessa la professione religiosa sia con voti solenni sia con voti semplici anche temporanei. (****) Non sono inclusi quindi nè i *novizi* nè i *postulanti.*

(*) l. c. N 113 nota 9.
(**) Can. cit. N. 1.
(***) Alberti l. c. N. 23.
(****) La professione religiosa si definisce: «Emissio voto-

I Professi (e ciò vale non per i Religiosi soltanto, ma anche per le monache) (*) in forza della professione, *cum non habeant neque velle neque nolle*, non possono emettere un atto di volontà propria, perciò non è loro lecito eleggersi la sepoltura.

Si noti una duplice differenza fra il diritto antico e il diritto nuovo.

1.) Nel diritto antico, per lo meno era controverso se i Prelati Regolari potessero eleggersi la sepoltura; e mentre alcuni lo negavano, altri lo concedevano e non solo ai Generali, ma anche ai Provinciali ecc. Ora l'jus è deciso: nessuno può eleggersi la sepoltura di fra i Regolari Professi fatta eccezione se siano Vescovi: (**) « *non tamen si sint Episcopi* » (Can. cit.). A fortiori crediamo se *Cardinali*, purchè muoiano fuori di Roma.

2.) Nel cap. « Religiosi de sepult in VI° » veniva concesso ai Professi di eleggersi la sepoltura se si trovassero tanto lontani dai loro monasteri « *ut ad ea* (monasteria) *cum moriuntur commode portari non possint* » (l. c.). Tale eccezione è tolta dal nuovo codice

---

rum libere facta, et a Religione per superiorem acceptata, vi cujus novitius, expleta probatione, in statu religioso admittitur ».

I voti (povertà, castità, obbedienza) possono essere solenni o semplici.

La professione dei voti semplici altra è perpetua, altra è temporale prout vota in perpetuum aut ad tempus emittuntur.

Per la sostanza dello stato religioso bastano anche i voti semplici, purchè siano emessi in qualche istituto religioso, et ab ipso (istituto) acceptata ac per ipsum (istituto) ab ecclesia. Così il Suarez.

(*) Can. 490 Cfr. N. 55 - 5. in nota 4.

(**) Residenziali e Titolari, senza distinzione.

pel § 2 del can. 1221 (***) il quale stabilisce perentoriamente che: « *si longe moriantur a domo ita ut in* « *ecclesiam suae domus vel saltem suae religionis ne-* « *queant commode asportari, funerandi sunt in ecclesia* « *paroeciae ubi decedunt* » ed eccezione soltanto i novizi per la sepoltura eletta « *nisi novitius aliam eccle-* « *siam ad funus elegerit* »; anzi lascia intatto il diritto al Superiore di farli trasportare alla Chiesa regolare « *et salvo superioribus jure de quo in can.* 1218 § 3 ».

N.B. — Gli espulsi dalla Religione non sono più religiosi, quindi *possunt sibi eligere sepulturam ubi velint.*

59. — Eccetto queste due classi di persone, tutti gli altri possono eleggersi la sepoltura; anzi anche la moglie e i figli puberi per quanto non abbiano raggiunta la maggiorità sono immuni rispettivamente dall'autorità maritale e paterna: « *Uxor et filii puberes* « *in hac electione prorsus immunes sunt a maritali vel* « *patria potestate* » (Can. 1223 § 2).

Tuttavia è personale l'affare della elezione: si tratta di « *eligere sibi* », quindi non è lecito agli eredi o parenti eleggere la sepoltura per i loro defunti, eccetto quanto sopra abbiamo notato per gli impuberi. Interrogata infatti la S. C. C. « an parentibus et heredibus jus sit eligendi proprio arbitrio ecclesiam pro funere suorum defunctorum » nel gennaio del 1870, rispose: « *Negative* ».

(***) Cfr. N. 55. 5.

60. — OGGETTO DELLA ELEZIONE. — In sostanza l'oggetto della elezione è duplice: *la Chiesa funerante* e *il Cimitero di sepoltura*. I Sacri Canoni, infatti, parlano sempre dell'una e dell'altro in modo disgiuntivo: « ecclesiam sui funerit *aut* coemeterium sepulturae » (CC. 1223 § 1 - 1224 - 1226 § 1). Perciò:

a) Chi elegge la Chiesa funerante, per ciò stesso elegge il relativo cimitero, tranne che

b) elegga la Chiesa funerante in un luogo ed esplicitamente elegga il cimitero in un altro.

c) Come può non eleggere la Chiesa funerante ed eleggere soltanto il cimitero di sepoltura. In altre parole electa ecclesia funeris trahit ad se coemeterium sepulturae nisi aliud constet; non viceversa.

Notiamo perciò:

1. *Riguardo alla Chiesa.*

Non tutte le Chiese si possono eleggere per i funerali, ma appena quelle che ne godono il diritto. « *Ut « electio ecclesiae funeris valeat, cadat necesse est.... « in ecclesiam..... funerandi jure praeditam* » (can. 1225). Ora il codice ne enumera quattro:

a) Le Chiese *parrocchiali* (*);

b) Le Chiese *dei Regolari* (**);

(*) Tutte e sole le parrocchiali più la Cattedrale naturalmente, quantunque non parrocchiale essendo la Ecclesia matrix. Non però quelle che furono parrocchiali un giorno e poi vennero soppresse e ridotte a Rettorie, Sussidiarie ecc... perchè « mutato statu, mutatur jus et ejus effectus ».

(**) Regularium, si noti, quindi i religiosi in senso stretto « *qui in Ordine vota nuncuparunt* » (Can. 488 - n. 7).

Per le chiese degli Ordini religiosi soppressi, ad esempio dall'Autorità Civile e dai Religiosi abbandonate, vale il sopra detto per le Chiese Parrocchiali soppresse.

c) Le Chiese *patronali* ma per *i soli patroni;*

d) Le Chiese che sono tali o *per consuetudine* o per *privilegio* o almeno per *indulto* del Vescovo.

N.B. — *Le Chiese delle monache* (*) *non possono* essere elette anzitutto *da uomini* e nemmeno da donne a meno che si tratti di quelle donne che o per ragioni di servizio, di educazione, di infermità, di pensione, si trovino ad abitare, ma non precariamente, dentro la clausura. « *Ut electio ecclesiae funeris valeat, cadat* « *necesse est vel in ecclesiam paroecialem, vel in eccle-* « *siam regularium, non tamen monialium (nisi agatur* « *de mulieribus quae famulatus, educationis, infirmi-* « *tatis aut hospitii causa intra clausuram ejusdem mo-* « *nasterii non precario commorantur), vel in ecclesiam* « *juris patronatus, si agatur de patrono, vel in aliam* « *ecclesiam funerandi jure praeditam* » (Can. 1225 già cit.).

Di conseguenza tutte le altre Chiese non godono di tale diritto; chi pertanto le elegesse dovrebbesi funerare a norma dei canoni stabiliti per la sepoltura comune, trattandosi di elezione invalida. (**)

2. *Riguardo al Cimitero.*

E' lecito, adunque, eleggere anche solo il cimitero

(*) *Monalium*, dice il canone, quindi « *religiosae votorum solemnium aut, nisi ex rei natura vel ex contextu sermonis aliud constet, religiosae quarum vota ex instituto sunt solemnia, sed pro aliquibus locis ex Apostolicae Sedis praescripto sunt simplicia* » (Can. 488, n. 7).

(**) Ormai si comprenderà il valore di quell'avverbio « *legitime* » che accompagna la frase giuridica dell'elezione della Chiesa al can. 1216 § 1. Come si vede, tanto per il soggetto quanto per l'oggetto dell'elezione non mancano impedimenti.

per la sepoltura, e quando questo si elegga in confronto al cimitero della propria parrocchia, se si tratta di un cimitero dei Religiosi è necessario e sufficiente, per venire al seppellimento del cadavere, il consenso del *Superiore* a norma delle costituzione di ciascuna religione; se invece si tratti di altro cimitero, necessita il permesso di coloro « *a quibus coemeterium pendet* ».

Se questi vi opponessero un divieto, o quello a norma delle sue costituzioni negasse il consenso, l'elezione sarebbe *invalida* e il cadavere dovrebbesi seppellire « in coemeterio ecclesiae funeris ». « *Si electa fue-* « *rit sepultura in coemeterio diverso a coemeterio pro-* « *priae defuncti paroeciae, cadaver in illo sepeliatur,* « *dummodo nihil obstet ex parte eorum a quibus coe-* « *meterium pendet. Electa sepultura in coemeterio re-* « *ligiosorum, ut cadaver inibi sepeliri queat, requiri-* « *tur et sufficit consensus superioris religiosi, ad nor-* « *mam constitutionum cujusque religionis* » (Can. 1228 §§ 1, 2). (*)

61. — ELEZIONE INVALIDA. — L'elezione è invalida ogni qualvolta da parte o della persona che elegge o del luogo (Chiesa cimitero) eletto non concorrano i requisiti voluti. Perciò l'elezione fatta dagli impuberi o dai professi religiosi, l'elezione fatta per una Chiesa che non abbia l'jus funerandi, o per un cimitero in cui si abbia ragione di negare la sepoltura all'eligente, è ipso jure irrita.

(*) Vale, del resto, per l'elezione del cimitero, quanto si è detto sopra dell'elezione della sepoltura.

Il codice però contempla un altro caso in cui l'elezione è invalida, quando cioè vi sia coazione da parte di religiosi o di chierici secolari. Al qual proposito va notato:

a) Questa coazione o violenza morale deve partire *da religiosi* o *chierici secolari*. Se da altri, non invalida la elezione, eccetto quando venisse offeso il diritto naturale, per esempio se la violenza fosse tale da togliere il « *voluntarium* ».

b) Deve indurre a *votare*, *giurare* o a *promettere con fede interposta* (*) *o in qualunque altro modo*.

c) E l'elezione deve proprio cadere sulle Chiese o Cimiteri di spettanza dei religiosi o chierici secolari qui inducunt. Se non concorrono tutti e tre simultaneamente questi estremi, l'elezione non è *ex jure canonico invalida*. Inutile aggiungere poi che è gravemente illecita un'azione di questo genere da parte di chi la pone; anzi, prima della Costituzione « Apostolicae Sedis » si incorreva la scomunica « ipso facto ». « *Religiosi et clerici saeculares districte vetantur ne* « *quos ad vovendum, jurandum, vel fide interposita seu* « *aliter promittendum inducant ut apud ipsorum ec-*

(*) « Hac obligatione (della fede interposta) tenetur quis facere quod dixit se esse facturum. Non omnis tamen significatio propositi de re a se facienda hoc onus exsequendi imponit. Sed si quis, tunc significando tale propositum, simul vult ut alter ipsi credat, fidat, commercium hominum inter se, quod nititur mutua fide, exigit per se ut huic proposito fiat satis. Proxima ergo ratio obligationis est *interpositio fidei*: i. e. qualitatis quae hominem dignum facit cui credatur, *fidatur;* remota autem est necessitas *commercii hominum inter se* cui adversantur fraudes » (Vermeesch « De justitia » N. 290).

« *clesias fumus aut apud ipsorum coemeterium sepul-* « *turam eligant, vel factam electionem non immutent;* « *quod si contra factum fuerit, electio sit nulla* ». (Can. 1227).

62. — OSSERVAZIONI GENERALI: 1.) Si può eleggere la sepoltura anche in « longinqua regione ».

2.) L'elezione della sepoltura, perdura finchè espressamente o tacitamente non venga revocata, per esempio eleggendone un'altra.

3.) Chi avesse liberamente eletta la sepoltura per voto o con giuramento, è obbligato a tenerla, tranne che mutasse lo stato, per esempio facendosi religioso o diventando Vescovo, Cardinale, Papa. (*)

Articolo III

Della Sepoltura gentilizia

63. — CONCETTO. — La sepoltura gentilizia o sepolcro dei maggiori è quella « *quam quis pro se et suis descendentibus constituit* ». (**)

Non basta per il concetto della sepoltura gentilizia che il padre, ad esempio, abbia scelto *per se* la sepoltura in un determinato luogo (avremmo allora la

---

(*) Se il cadavere di uno che avesse eletta la sepoltura in una Chiesa venisse trasportato in un'altra per i funerali, tutto l'introito dei funerali si deve restituire al Rettore della Chiesa eletta.

(**) Sebastianelli l. c. N. 280 c.

semplice sepoltura elettiva) ma necessita che sia *proprio destinata anche ai propri discendenti.* (**)

Siffatta sepoltura vien chiamata *gentilizia, famigliare, ereditaria* a seconda delle persone cui vien destinata: «eligens sepulturam, così ancora Sebastianelli, (***) designare potest eamdem pro se et pro sua gente, vel pro familia, aut pro hacredibus; ex qua facta diversa designatione, habetur sepulchrum gentilium, familiare vel hacreditarium ».

Per avere il sepolcro gentilizio è *necessario il consenso scritto* del Vescovo o del Superiore religioso a seconda che si vuol costruire in un cimitero parrocchiale o in un cimitero religioso; quando questo consenso manchi non si ha il detto sepolcro nel senso del diritto canonico. Prima del nuovo codice era questa una semplice opinione di giuristi, oggi la è dottrina codificata, poichè il can. 1209 § 1 parla chiaro.

Il qual canone risolve anche la questione disputatissima della compra-vendita di tali sepolcri. Mentre, infatti i DD. convenivano esser lecito: a) comperare il terreno non sacro per costruirvi la propria sepoltura; b) comperare i beni di alcuno fra i quali vi sia pure la sepoltura gentilizia; c) comperare non il diritto di sepoltura, ma il diritto onde altri non sia

---

(**) Tanto si richiede anche dalla giurisprudenza civile la quale (App. Casale, 27 aprile 1894) stabiliva: « *Non può riconoscersi* un diritto al sepolcro da parte dei discendenti del fondatore, cioè un sepolcro famigliare, nel silenzio di esso fondatore *e in mancanza d'iscrizione* nel sepolcro che indichi *che esso fu destinato per se e per i suoi* ».

(***) l. c.

seppellito in quel luogo; d) dare qualche cosa alla Chiesa, come offerta pel culto, in ricambio del diritto di sepoltura che ivi si acquista; erano poi di opposto parere allorquando si ponevano il quesito: « Se si possa vendere il sacello materiale del proprio sepolcro gentilizio (non già il diritto sacro di sepoltura) ». Il Suarez, il Barbosa ed altri ritenevano che fosse lecito vendere o comperare l'edificio materiale del sepolcro, non intendendosi con ciò di vendere o comperare il diritto al sepolcro medesimo, ovvero la benedizione di esso: Il Pirhing, il Laiman con altri, invece, non lo credevano lecito nè immune da simonia il vendere o il comperare la *fabbrica* o gli ornamenti materiali del sepolcro; poichè una volta benedetti o edificati in luogo benedetto, diventano cose sacre, dedicate a Dio; e non sono perciò commerciabili. (*)

La probabilità dell'una e dell'altra sentenza che lasciava poi ad ultimo la libertà nella pratica, venne portata alla certezza dal Diritto Nuovo, il quale stabilisce che come si possono costruire questi sepolcri nei cimiteri ecc. « *e licentia scripta* » del Vescovo o del Superiore religioso, così col *consenso* (**) *dei medesimi si possono anche comperare e vendere.* (***)

(*) Cfr. Monitore Eccl.co. Vol. XIII - pag. 320 e segg.

(**) Si noti la differenza di terminologia: Per costruirli si richiede la *licenza scritta*, per alienarli basta il *consenso comunque espresso.*

(***) Confronti il lettore quanto si disse al N. 22-2. Riportiamo il § del can. ricordato: *« Tum in coemeteriis paroecialibus, ex licentia scripta Ordinarii loci ejusve delegati, tum in coemeterio proprio alius personae moralis ex licentia scripta superioris,*

64. — Ora chi possiede il sepolcro dei maggiori e muore senza aver eletta altrove la sua sepoltura, deve essere sepolto in esso, quando però il trasporto sia comodo; che se debbansi incontrare delle spese, spetta alla famiglia od agli eredi il decidere se sostenerle o no, secondo il § 3 del can. 1218 che dice: « *Licet translatio.... ad locum sepulturae incommoda sit, semper tamen integrum est familiae, heredibus, aliisve quorum interest, cadaver illuc deferre, susceptis translationis expensis* ».

E' questo il disposto del can. 1229 § 1: « *Si quis, sepulcrum majorum in aliquo coemeterio possidens, non electa alibi sepultura, decesserit, in eodem sepeliendus est, si illuc commode asportari possit, salvo praescripto can.* 1218 § 3 ».

Resta così maggiormente determinato il disposto dal diritto che prima della codificazione stabiliva pure et simpliciter « *si defunctus sibi non elegerit sepulturam, et habeat sepulturam gentilitiam in hac sepeliendus est. Statuimus, unumquemque in majorum Suorum sepulcris jacere, ut patriarcharum exitus docet* » (*)

65. — CHI HA DIRITTO DI ESSERE SEPOLTO NEL SEPOLCRO GENTILIZIO. La definizione e la divisione data al N. 63 con facilità risolve il problema. Giova fermare l'attenzione piuttosto su due classi di

---

fideles sibi suisque extruere possunt sepulcra particularia: quae de consensu ejusdem Ordinarii aut Superioris possunt quoque alienari » (Can. 1209 § 1).

(*) C. « Nos instituta 1 De sepult ».

persone: *I figli* e la *moglie*. Anzitutto gli uni e l'altra (quando quelli abbiano raggiunta la pubertà) possono eleggersi la sepoltura ex se ipsis (**) e quando l'abbiano eletta in eadem sepeliendi sunt.

Qualora invece o non abbiano eletto sepoltura (o i figli non abbiano potuto eleggerla perchè impuberi tuttora) se vengono a morire, si tenga presente:

1.) *Riguardo ai figli*:

a) *I Legittimi*, quando in confronto a quello dei maggiori il padre abbia costituito un altro sepolcro per se e figli, debbono essere seppelliti in quello del padre, altrimenti in quello dei maggiori.

b) *Gli Illegittimi*, insegna il Canonista Ferraris, ed *i naturali* si seppelliscano nel sepolcreto del padre; a meno che questi fosse in dignitate constitutus: gli *spurii* invece nel sepolcro della madre, nisi sit foemina illustris. (*)

c) *Gli Adottivi*, se è vivo l'adottante, si seppelli-

(**) Cfr. N. 59.

(*) Concetti diversi:

Figli legittimi sono quelli che in legitimo matrimonio ex marito ejusque uxore nascuntur.

Figli illegittimi quelli che extra legitimum matrimonium generantur, e si dividono in *naturali* o *spurii*.

Figli naturali quelli che nati sunt ex viro et muliere, inter quos tunc matrimonium jniri potuisset, quare inito matrimonio, filii eo ipso legitimantur.

Figli spurii, quelli che nati sunt ex viro et muliere, inter quos matrimonium jniri non potuisset uti sunt nati ex adulterio, ex incestu, ex copula sacrilega, i quali non si possono legittimare per subsequens matrimonium.

N.B. — Gli incestuosi tuttavia si possono legittimare per rescriptum Pontificis.

Gli «Adulterini» e i «Sacrilegi» d'ordinario non si legitti-

scono nel suo sepolcro; se l'adottante è già morto, si depongono nel sepolcro del padre naturale. (*)

2.) *Riguardo alla moglie*:

a) Morto o vivo che sia il marito, la moglie si deve seppellire nel sepolcro del marito, e se ebbe più mariti, in quello dell'ultimo. « *Pro uxore attenditur* « *sepulcrum viri, et, si plures habuerit, sepulcrum ul-* « *timi* » (Can. 1229 § 2).

b) Ancorchè abbia il sepolcro paterno, la moglie deve seppellirsi in quello del marito. Prima della nuova codificazione, ciò non era determinato dal diritto; si risolveva però in questi termini per giudizio riflesso; ma ora è chiaro: « *pro uxore attenditur sepulcrum viri* ».

c) Fa eccezione quando la moglie sia legittimamente separata dal marito, perchè allora pel can. 93 § 2 (**) acquista domicilio per se e *fit sui juris*.

N.B. — Quando il marito non avesse sepolcro gentilizio o proprio e la moglie invece avesse il paterno o quello dei maggiori, questa — sempre nel caso non abbia eletta altra sepoltura — devesi seppellire nel sepolcro gentilizio. (***) Il marito però non è tenuto

---

mano. Ob gravissima causam tamen nil impedit quominus S. Pontifex aliquando et istos filios legitimet.

(*) I figli esposti all'ospedale e quindi abbandonati dai parenti non sono da seppellirsi in sepulcro patris aut majorum, ma all'ospedale, perchè i genitori per essi hanno rinunciato a qualsiasi diritto e alla stessa aureola di paternità.

(**) Cfr. N. 49 - 6.

(***) « Si vero maritus voluntatem suam circa sepulcrum nondum declaravit, sepelienda erit uxor in sepulcro majorum

a seguire la moglie e quindi avrà la sepoltura che gli spetta.

66. — Nel caso esistano più sepolcri gentilizi (per la famiglia) o più sepolcri del marito (per la moglie) rimane in arbitrio dei parenti o eredi del defunto farne la scelta. « *Plura si sint majorum aut viri sepulcra,* « *defuncti familia aut heredes locum sepulturae deli-* « *gant* » (Can. 1229 § 3).

CAPO TERZO

A chi la Chiesa concede a chi nega la Sepoltura ecclesiastica

67. — La sepoltura ecclesiastica presa nel suo vero senso, è parte della *Comunione della Chiesa.* « Sepultura ecclesiastica, così Wernz, prout complectitur solemnem corporis levationem et associationem, officii Divini et Missae celebrationem, funeris deductionem et tandem cadaveris in loco benedicto inhumationem cum ritibus sacris, ab Ecclesia est destinata in defunctorum refrigerium et honorem, in vivorum solatium et aedificationem, *in signum ecclesiasticae communionis* ». (*)

---

si habet, vel in paroecia ubi decedit (nisi aliam elegerit) conformiter dispositioni juris communis» (Reiffenstuel, L. III, tit. 28, n. 23).

(*) l. c. n. 780.

Ne consegue perciò che se la Chiesa da un lato *deve concedere* l'onore della sepoltura sacra ai suoi membri e figli devoti, dall'altro *deve negarla* a quanti o non sono *de gremio* suo o si sono resi *indegni*, poichè secondo l'espressione di Innocenzo III. « quibus non communicavimus vivis, nec communicare debemus defunctis ».

Di quì la questione: a chi la Chiesa conceda, a chi neghi la sepoltura sacra.

Il Codice consacra a questa materia tutto il capo III. del nostro titolo XII.

Articolo I

A chi si concede la Sepoltura ecclesiastica

68. — La sepoltura ecclesiastica si deve concedere:

1.) *a tutti i battezzati*, purchè non se ne siano resi indegni e ne vengano quindi, per legge, privati.

2.) *ai Catecumeni*, ossia quegli adulti che si stanno preparando con una conveniente istruzione al battesimo.

Per i battezzati, la ragione è ovvia essendo essi de gremio ecclesiae, come altrettanto ovvia dall'articolo II. risulterà la limitazione per gli indegni.

Per i catecumeni il nuovo diritto ha canonizzato quella che dapprima era una semplice opinione probabile per i teologi e giuristi: quando senza loro colpa muoiano non avendo ancora ricevuto il battesimo si considerano come battezzati del battesimo di desiderio.

« Catechumeni qui ad baptismi gratiam sese praeparant atque Christo per caritatem vi baptismi flaminis jam merito praesumuntur uniti, si ante baptismum aquae inopinate moriantur, infidelibus et infantibus absque baptismo mortuis nequeunt simpliciter aequiparari; ideoque quoad sepulturam ecclesiasticam in loco sacro plane negandam et praesertim quoad pollutionem coemeterii benignius *videntur tractandi* ». (*)

Ecco la dottrina del codice ai §§ 2, 3 del can. 1239:

« *Omnes baptizati sepultura ecclesiastica donandi* « *sunt, nisi eadem a jure expresse priventur* » (§ 3).

« *Catechumeni qui nulla sua culpa sine baptismo* « *moriantur, baptizatis accensendi sunt* » (§ 2).

Articolo II

A chi si nega la Sepoltura ecclesiastica

69. — Dal § 3 del canone sopra citato, si deduce facilmente che due classi di persone vengono private dalla sepoltura ecclesiastica, cioè

a) *i non battezzati;*

b) *e gli indegni*, che a « jure expresse priventur ».

Dei primi si occupa ancora il can. 1239 § 1; dei secondi il canone seguente.

§ 1.) I NON BATTEZZATI: « *ad sepulturam ecclesiasticam non sunt admittendi qui sine baptismo de-* « *cesserint* » (l. c.). Quindi restano privati dalla sepoltura ecclesiastica i Pagani, i Giudei e i bambini morti senza battesimo quantunque nati da genitori *fedeli.*

(*) Wernz l. c. n. 781, nota 47.

Riguardo ai bambini però è da notarsi

a) che la legge di non seppellirli in luogo sacro urge soltanto quando infans in lucem prodierit ovvero a visceribus matris separatus est mediante operazione chirurgica e non fu battezzato; ma se non sono ancora nati si seppelliscono con la madre morta.

b) Coloro che furono battezzati sub conditione fossero già nati o mentre ancora erano in utero matris si seppelliscono in luogo sacro e con il cerimoniale consueto.

c) Per i bambini dei cattolici, morti senza battesimo è da consigliarsi si conservi un luogo apposito di sepoltura separato tanto dal luogo sacro per i fedeli quanto dal riservato per gli infedeli, perchè, quantunque essi non siano da seppellirsi in luogo sacro, sembra ripugni però che si abbiano i loro corpicini e confondere con chi fu positivamente infedele. E presso di noi anche la legge civile la pensa così. (*)

70. — § 2.) GLI INDEGNI. (**) Tali possono essere

(*) La circolare 31 marzo 1891 del Ministero degli Interni ordinava infatti che fosse, fra l'altro, riservata nei cimiteri un'area speciale per i bambini nati da genitori cattolici e morti senza battesimo. (Cfr. Riv. Amministrativa, 1863, pag. 811).

(**) Purtroppo dalla legge civile non è più riconosciuto questo statuto del Diritto Canonico. Ecco come si esprime l'avv. Cesare Olmo nella sua opera «Il diritto ecclesiastico vigente in Italia» (Manuale Hoepli N. 108-109).

« La Chiesa aveva pensato con le sue leggi a regolare la sepoltura dei cattolici nel luogo da essa reso con sacro rito purificato e santo.

« Aveva vietato di inumare in tale luogo i cadaveri degli infedeli, degli eretici, degli apostati, degli scomunicati, aveva colpito di anatema coloro che davano sepoltura agli eretici notori

per un doppio motivo *ratione censurae* o *ratione peccati*. Comunque, per gli uni e per gli altri è sancito

---

ovvero nominatamente scomunicati o interdetti, aveva intimato l'interdetto ab ingressu Ecclesiae agli stessi sacerdoti che scientemente ammettevano nei camposanti coloro che erano stati nominatamente scomunicati, aveva provveduto alla riconciliazione del camposanto che fosse stato violato: vi era insomma una completa legislazione canonica in argomento.

« Ma gli antichi *camposanti* sono divenuti *cimiteri*, dove tutti i defunti devono trovar posto, salvo inumare in reparti speciali coloro che appartengono a religioni diverse da quella professata dalla maggioranza dei cittadini o coloro pei quali la famiglia fa speciale domanda.... (Pag. 103).

E a pag. 421, aggiunge: «....I cimiteri erano un tempo sotto la giurisdizione della Chiesa, ma ora dipendono dalla podestà civile (Giunte Municipali) e raccolgono indistintamente tutti i cadaveri umani senza riguardo alle credenze che i defunti hanno professato in vita, e senza riguardo al modo della loro fine. Tuttavia per rispetto alle inveterate abitudini ed alle varie forme di culto, la circolare governativa del 31 marzo 1861 ammette che nel recinto del cimitero (e non già fuori di esso), possa esservi un luogo speciale per il seppellimento degli acattolici. Questa disposizione essendo fondata unicamente sulla differenza dei culti, non si applica per i suicidi, per gli apostati, per gli scomunicati e per i giustiziati ecc.... ».

Può succedere quindi che i Parroci siano nell'impossibilità di obbedire ai precetti canonici circa la inumazione in terra sacra di fronte alle leggi civili, che vogliono sepolto ogni cadavere nel cimitero del Comune, dove seguì il decesso. Allora quid faciendum? Passive se habeant.

Altrimenti però — come nota Bertolotti op. cit. pag. 442 — « accade per l'accompagnamento religioso e la celebrazione delle esequie: non vi è legge che obblighi il Parroco ad intervenire al funerale di chi, secondo la disciplina della Chiesa, non può essere sepolto cogli onori e coi suffragi religiosi: l'esercizio del legittimo ministero spirituale deve essere pienamente libero e i rapporti puramente religiosi tra il Parroco ed i fedeli sono insindacabili dall'Autorità Civile » (Cfr. sentenza della Corte d'Appello di Napoli in data 28 giugno 1884).

nel Codice un principio generale (nuovo appunto nella sua linea generale) che ove, prima della morte, diano *qualche* segno di ravvedimento non sono più da privarsi della ecclesiastica sepoltura. « *Ecclesiastica sepultura privantur, nisi ante mortem aliqua dederint « poenitentiae signa* » (Can. 1240 § 1). *Aliqua* dederint poenitentiae signa, si noti; non sono quindi necessari segni straordinarî nè pubblici, basta in qualche modo appaia che dimostrano pentimento del male fatto. Tali potrebbero essere, ad esempio, secondo il comune parere dei Teologi: *se il moribondo cerchi il confessore; se dimandi a Dio perdono dei suoi peccati, o anche solo semplicemente invochi Dio, la B. Vergine, i Santi, se baci oggetti sacri come Crocifisso od immagini ecc.; e basta un solo testimonio che ne possa far fede.*

E veniamo ai singoli casi:

71. — RATIONE CENSURAE sono privati dalla ecclesiastica sepoltura:

1.) « *Notorii apostatae a Christiana fide, aut sectae « haereticae vel schismaticae ut sectae massonicae « aliisve ejusdem generis societatibus notorie addicti* » (Can. 1240 § 1 n. 1).

a) *Gli apostati a christiana fide* si dicono coloro i quali rinnegano totalmente la fede cristiana che ricevettero nel battesimo. Perchè abbiano ad incorrere la scomunica (*) (*speciali modo* riservata alla S. Sede per l'assoluzione in foro interno, all' Ordinario soltanto

(*) « *Omnes a cristiana fide apostatae et omnes et singuli haerecti aut schismatici incurrunt ipso facto excommunicationem* » (Can. 2314 § 1 - 1).

quando l'assoluzione si debba impartire in foro esterno) (*) è necessaria la defezione interna dalla fede congiunta alla esterna manifestazione di essa, per esempio o col passaggio al paganesimo al giudaismo ecc., o col non professar più verun culto religioso. Gli Atei, i Panteisti, i materialisti, i liberi pensatori generalmente parlando se hanno defezionato dal Cattolicismo si considerano apostati, mentre invece come tali non passano, nisi aliud constet, chi si è dato in braccio al pratico indifferentismo pel semplice fatto che non pratica più i doveri della religione cristiana.

b) *Gli Eretici* sono coloro che deliberatamente e con pertinacia professano l'errore contro una o più *verità di fede* divina et cattolica fide credendas (non contro tutte le verità perchè allora si dice apostata). Incorrono la scomunica soltanto gli eretici formali cioè coloro che scientes et volentes sono tali, e come eretici si manifestino « signo aliquo externo et quidem manifestatione graviter culpabili, etsi forte occulte fiat et nemini prorsus innotescat ». (**) Non è però necessario

---

(*) « *Absolutio ab excommunicatione de qua in § 1, in foro conscientiae impertienda, est speciali modo sedi apostolicae reservata. Si tamen delictum apostasiae, haeresis vel schismatis ad forum externum Ordinarii loci quovis modo deductum fuerit, etiam per voluntariam confessionem, idem Ordinarius, non vero Vicarius Generalis sine mandato speciali, resipiscentem, praevia abjuratione juridice peracta aliisque servatis de jure servandis, sua auctoritate ordinaria in foro exteriore absolvere potest; ita vero absolutus, potest deinde a peccato absolvi a quolibet confessario in foro conscientiae. Abjuratio vero habetur juridice peracta cum fit coram ipso Ordinario loci vel ejus delegato et saltem duobus testibus* » (Can. 2314 § 2).

(**) (Cfr. Cappello - De Censuris pag. 65 e segg.).

ad incorrere la scomunica che l'eretico dia il nome e l'adesione a delle sette acattoliche come sostenevano dapprima alcuni teologi.

c) *I Scismatici* sono coloro che ricusano l'obbedienza al R. Pontefice o non vogliono comunicare coi membri della Chiesa a lui soggetti, separandosi così dall'unità della Chiesa. (*) Anche qui è necessario che lo scisma sia formale e gravemente colpevole, ma non è necessaria l'adesione pubblica ad altre sette.

d) *Coloro che dànno il nome a sette* ecc.... incorrono nella scomunica *simpliciter* riservata alla S. Sede ipso facto (**), purchè *scientes et volentes* vi aderiscano conoscendo che, 1.) tali società cospirano contro la Chiesa o i legittimi poteri e 2.) sono perciò proibite sotto la pena della scomunica.

Quali siano queste società non è difficile saperlo: la massoneria, i carbonari, i nichilisti, gli anarchici ecc.

N.B. — Si noti che tutte e quattro queste classi di persone ricordate al n. 1. § 1 can. cit. perchè siano

---

(*) Il codice dà il concetto esatto degli apostati, eretici, scismatici al can. 1325 § 2: «*Post receptum baptismum si quis, nomen retinens christianum, pertinaciter aliquam ex veritatibus fide divina et catholica credendis denegat aut de ea dubitat, haereticus, si a fide christiana totaliter recedit, apostata; si denique subesse renuit Summo Pontifici aut cum membris Ecclesiae ei subjectis communicare recusat, schismaticus est*».

(**) «*Nomen dantes sectae massonicae aliisve ejusdem generis associationibus quae contra Ecclesiam vel legitimas civiles potestates machinantur, contrahunt ipso facto excommunicationem Sedi Apostolicae simpliciter reservatam*» (Can. 2335).

private della sepoltura ecclesiastica, se si tratta degli *apostati* debbono essere *notorii*, se si tratta degli *eretici*, degli *scismatici* e dei *massoni* debbono essere *notorie addicti sectae*. Se pertanto « omnes a christiana fide apostatae et omnes et singuli hoeretici aut schismatici incurrunt ipso facto excommunicationem » (can. cit.) non tutti per ciò stesso privandi sunt sepultura ecclesiastica.

2.) « *Excommunicati vel interdicti post sententiam « condemnatoriam vel declaratoriam* » (Can. cit. § 1 n. 2).

a) *Scomunicati* diconsi coloro che sono colpiti dalla scomunica, la quale « *est censura qua quis excluditur a communione fidelium, cum effectibus qui in canonibus qui sequuntur, enumerantur, quique separari nequeunt* » (Can. 2257 § 1).

Si dividono in *vitandi* e *tolerati*: « Excommunicati *alii sunt vitandi alii tolerati. Nemo est vitandus, nisi fuerit nominatim a Sede Apostolica excommunicatus, excommunicatio fuerit publice denuntiata et in decreto vel sententia expresse dicatur ipsum vitari debere, salvo praescripto can.* 2343, § 1 N. 1 ». (Can. 2258 §§ 1, 2). Il quale prescritto stabilisce che è ipso facto vitando chi osa percuotere il Sommo Pontefice: « *Qui violentas manus in personam Romani Pontificis jniecerit: excommunicationem contrahit latae sententiae Sedi Apostolicae specialissimo modo reservatam: et est ipso facto vitandus* ».

b) *Interdetti* sono i colpiti dalla censura ecclesiastica « qua prohibetur usus divinorum officiorum, quorumdam sacramentorum et sepulturae ecclesiasticae,

quatenus usus est et omnibus fidelibus communis ». (Cfr. N. 33).

Come si divida l'interdetto cfr. le note al N. 33. Evidentemente qui si tratta dell'interdetto personale particolare che cioè colpisce una o più persone *determinate*.

Ora tanto gli scomunicati (sia vitandi che tollerati, perchè, ripetiamo, « ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus ») (*) quanto gli interdetti avvenuta che sia la *sentenza condannatoria o anche solo dichiaratoria* debbonsi privare dalla sepoltura ecclesiastica. (**)

72. — RATIONE DELICTI sono privati dalla sepoltura ecclesiastica:

1.) « *Qui se ipsi occiderint deliberato consilio* » (Can. cit. § 1 N. 3). Il Rituale Romano aggiunge la spie-

(*) Quid faciendum, quando si tratti della esumazione del cadavere di uno scomunicato a commento dell'ultimo canone di questo Titolo XII De sepultura Ecclesiastica, 1242 cfr. N. 34 in nota.

(**) Il can. 2329 stabilisce delle pene per chi concedesse la sepoltura ecclesiastica contra canonum statuta agli infedeli, apostati ecc. « *Qui ausi fuerint mandare seu cogere tradi ecclesiasticae sepulturae infideles, apostatas a fide, vel hoereticos, schismaticos, aliosve sive excommunicatos sive interdictos contra praescriptum can.* 1240 § 1 *contrahunt excommunicationem latae sententiae nemini seservatam; sponte vero sepulturam eisdem donantes, interdictum ab ingressu ecclesiae Ordinario reservatum* ».

Riguardo alla I. parte si noti l'esegesi delle parole:

Qui ausi fuerint: perciò scusa l'ignoranza anche crassa e supina, e qualsiasi timore.

Mandare seu cogere: si riferisce quindi all'Autorità Pubblica la quale soltanto può imporre e costringere anche con la forza.

gazione con quelle parole « seipsos orcidentibus ob desperationem vel iracundiam (non tamen si ex insania id accidat) ». (*)

Quindi:

a) Sono da considerarsi suicidi nel senso voluto dal Diritto chi si uccide, ad esempio, per disgrazie di famiglia, per dissesti finanziari, per la perdita dell'onore, per la veemenza di un illecito amore, per la noia della vita ecc.... a meno che si potesse provare nel caso determinato che la scossa dell'animo per tali cause avesse tolto l'uso della ragione. Il motivo si è che simili depressioni di spirito si posono vincere Deo adiuvante con un po' di fede e di religione.

b) Non sarebbero invece suicidi « ex deliberato consilio » chi si fosse ucciso in seguito ad alienazione mentale causata specialmente da mali fisici quali l'e-

---

Epperò i seppellitori e chi li aiuta ed anche chi ammette alla sepoltura ecclesiastica non c'entrano.

Ecclesiasticae sepulturae presa in tutto il suo significato, non solo quindi della sepoltura in luogo sacro, mai dei funerali religiosi ecc.

Riguardo alla II. parte.

Sponte donantes, che non abbiano quindi ricevuta coazione di sorta.

Interdictum ab ingressu Ecclesiae il quale importa « *prohibitionem ne quis in ecclesia divina officia celebret vel ejsdem assistat aut ecclesiasticam sepulturam habeat.....* » (Can. 2277).

Ecclesiae, quindi non Oratorio privato, semi-pubblico o pubblico che sia, ma soltanto la Chiesa, cioè « *aedes sacra divino cultui dedicata eum potissimum in finem ut omnibus Christifidelibus usui sit ad divinum cultum publice exercendum* » (Can. 1161).

(*) Tit. VI. de exsequiis cap. 2.

pilessia, l'isterismo ecc. o da mali morali come la tristezza dell'animo, la deficienza di mente ecc. ecc....

Perciò ogni qualvolta ci si incontri anche soltanto nel dubbio se il suicidio sia stato commesso *ex insania* vel potius *ob desperationem*, ad favorem defunti praesumendum est. Eo vel magis poi quando si dubitasse se il suicidio sia volontario o casuale per esempio quando si trovi un soffocato, un annegato: o si potesse sospettare che invece di suicidio si tratti di omicidio, nei casi specialmente di avvelenamento, di ferito con arma a taglio, di impiccato ecc.

2.) « *Mortui in duello aut ex vulnere inde relato.* Benedetto XIV nella Costituzione *Detestabilem* § 9, aveva emanato una legge severissima in proposito.

« Decernimus et declaramus sepulturae sacrae privationem a Sacrosancta Trid. Synodo inflictam morientibus in loco duelli et conflictus incurrendam perpetuo fore etiam ante sententiam iudicis, a decedente quoque extra locum conflictus ex vulnere accepto, sive duellum publice, sivè privatim indictum fuerit, ac *etiamsi vulneratus ante mortem non incerta poenitentiae signa dederit, atque a peccatis et censuris absolutionem obtinuerit;* sublata Episcopis et Ordinariis locorum super hac poena interpretandi ac dispensandi facultate; quo caeteris documentum praebeatur fugiendi sceleris ac debitam Ecclesiae legibus obedientiam praestandi ».

E la stessa disciplina « rigore juris » era mantenuta nel Rit. Romano. (*) Però in alcuni luoghi veniva

(*) l. c. N. 4.

già introdotta la consuetudine contraria di concedere la sepoltura ecclesiastica al duellante che era morto con segni di pentimento, specie se aveva ricevuto i sacramenti.

Oggi il rigore si è appunto mitigato in questi sensi anche per i duellanti, sècondo l'esposto al N. 70.

3.) « *Qui mandaverint suum corpus cremationi tradi* » (Can. cit. § 1 N. 5).

Sono da privarsi della sepoltura ecclesiastica chi di propria volontà elesse la cremazione e in tale volontà *certo et notorie* persevera fino alla morte (così il santo Ufficio il 15 dic. 1889). Non importa se questa volontà sia stata manifestata a voce o a scritto per testamento o no: basta che sia un'espressione di volontà vera.

Quando invece consti o della ritrattazione sive explicita sive implicita del defunto, o meglio ancora di nessuna sua disposizione al riguardo e il cadavere debba essere cremato per perversa volontà degli altri, allora *nè si può nè si deve negare la sepoltura ecclesiastica.* (*)

4.) « *Alii peccatores publici et manifesti* ». Secondo gli Autori si possono ridurre ai seguenti:

(*) I Dottori assegnano la regola in questo caso per i funerali. « Si facciano i funerali dalla casa alla Chiesa e in Chiesa; e poi se il crematorio è nel cimitero si accompagni il morto fino all'ingresso al cimitero, rendendo nota la volontà del defunto ad removendum scandalum; se invece il crematoio è fuori del cimitero, in altro luogo apposito, i funerali dovrebbero finirsi in Chiesa assolutamente, evitandone l'accompagnamento poi.

« In pratica, però, tutto dipende dallo scandalo e la regola più bella è il consigliarsi col Vescovo caso per caso ».

a) Coloro che per odio alla religione, fino all'ultimo respiro, hanno rifiutato il sacerdote ed i Sacramenti.

b) Coloro che fino alla morte sono vissuti in stato continuo di peccato mortale, per esempio in notorio concubinato ecc.

c) Coloro che rimangono morti nell'atto del peccato mortale, come un assassino che venga ucciso mentre attentava alla vita altrui.

Due condizioni però si richiedono per privarli della sepoltura ecclesiastica questi peccatori, che siano cioè *pubblici* e *manifesti*.

Pubblici, in quanto cioè il delitto o peccato sia noto alla maggior parte della città, del paese, del villaggio. Per cui se il delitto fosse palese soltanto a pochi che conservino il segreto o magari soltanto al parroco non si può negare la sepoltura ecclesiastica.

Manifesti. Il peccatore si dice manifesto, quando sul delitto o peccato non si può porre dubbio di sorta nè riguardo al fatto nè riguardo all'intenzione. Quindi come nota D'Annibale, se uno morisse nello stato di ubbriachezza non potrebbesi privare della sepoltura ecclesiastica, perchè quantunque sul fatto non si possa dubitare, rimane l'incertezza sull'intenzione e volontà se cioè l'ubbriachezza fu volontaria.

73. — Qualora nei casi sopradetti in cui si dovrebbe negare la sepoltura ecclesiastica occorrano dubbî, per esempio ci fossero dubbî sul suicidio, sul peccatore se sia pubblico e manifesto, sui segni di pentimento ecc., quando il tempo lo permetta, si ricorra all'Ordinario e si stia alla decisione di lui. Che

se, o manchi il tempo sufficiente, per consultare l'Ordinario o anche consultatolo rimanga lo stato di dubbio, senz'altro si conceda la sepoltura ecclesiastica: togliendo però ogni motivo di scandalo o con dichiarare la ragione per cui si concedono i funerali religiosi, o esponendo come sia benigna la Chiesa nell'imporre le sue pene che non vuole applicate se non si sono raggiunti gli estremi con tutta certezza. « *Occurrente praedictis in casibus aliquo dubio, consulatur, si tempus sinat, Ordinarius; permanente dubio, cadaver sepulturae ecclesiasticae tradatur, ita tamen ut removeatur scandalum* » (Can. 1240 § 2).

Ed è giusto poichè la privazione di un diritto è *una pena* e la pena non si deve mai infliggere ad alcuno se non consti con tutta certezza che l'ha meritata.

Del resto la Chiesa ha sempre dimostrato su questa materia la bontà sua materna.

Il § 2 del canone che noi abbiamo or ora commentato, nè è una prova: la prova dello spirito di tutto un passato che si è voluto canonizzare. A titolo di storia ci basti ricordare il decreto del S. Officio 19 settembre 1887:

« Persaepe accidit ut, graviter aegrotante aliquo excommunicato publico et notorio peccatore, eius consanguinei vel familiares Parochum advocaverint, qui tamen aegrotum vel iam mortuum vel sensibus destitutum adeoque ad retractationem emittendam et scandalum utcumque reparandum omnimo inhabilem invenerit. Rogati consanguinei et affines respondent aegrotum Sacerdotis operam desiderasse aut resipiscentiae signa dedisse osculando imaginem ss. Crucifixi, vel

alios pietatis actus edendo; ac propterea cadaver religiosa pompa ad ecclesiam deferri debere. Quaeritur itaque quomodo Parochus hoc in casu se gerere debeat? ».

E la s. Congregazione rispose: « In casu exposito dari posse sepulturam eccles., vitatis tamen ecclesiasticis pompis et solemnitatibus exsequiarum. (*) Quod si in aliquo casu circumstantiae extraordinariae concurrant, Parochus consulat Ordinarium, et stet eius mandatis ».

Veda perciò il parroco di usare la massima prudenza e di non prendersi mai di sua iniziativa l'odiosità del diniego degli estremi uffici di religione. Ricorra sempre al proprio Vescovo e da lui ne aspetti gli ordini; così non potendo non ubbidire ai comandi del proprio Superiore si leva ogni responsabilità ed eviterà possibili guai e noie.

Che se prima della morte fosse stato chiamato da qualcuno, o, indipendentemente dalla chiamata, avesse potuto avvicinare il moribondo col quale fosse rimasto solo, sia prudentissimo anche nel caso non l'avesse potuto indurre al ravvedimento; molto più poi se giunto mentre stava per spirare gli avesse data l'assoluzione sotto condizione. Ricordi insomma di evitare lo zelo intempestivo, che odia sunt restringenda e che il ricorso al Vescovo in ogni caso sarà sempre la migliore delle norme.

(*) Con la qual frase non si proibisce quanto vien prescritto dal Rituale Romano circa le esequie, ma soltanto si prescrive una relativa moderazione nel suono delle campane, nel numero dei sacerdoti, nella cera ecc. (Cfr. gli autori).

74. — La negazione della sepoltura ecclesiastica importa l'esclusione assoluta di qualsiasi Messa esequiale, anche gli anniversari e per conseguenza la Messa in die tertia, septima et trigesima, e tutti gli altri pubblici uffici funebri. « *Excluso ab ecclesiastica* « *sepultura deneganda quoque sunt tum quaelibet* « *Missa exequialis etiam anniversaria, tum alia publica* « *ufficia funebria* » (Can. 1241).

Tuttavia, aggiunge Cappello, « non prohibetur sacerdos missam privatim et remoto scandalo applicare pro excommunicato a sepultura ecclesiastica privato ». (*)

N.B. — La legge civile su questo punto rispetta la libertà della Chiesa pienamente. Poichè, conforme alla sentenza della Corte d'Appello di Napoli in data 28 giugno 1884, scrive il più volte cit. Bertolotti: (**) « Non vi è legge che obblighi il parroco ad intervenire al funerale di chi secondo la disciplina della Chiesa non può essere sepolto cogli onori e coi suffragi religiosi; l'esercizio del legittimo ministero spirituale deve essere pienamente libero ed i rapporti puramente religiosi tra il parroco ed i fedeli sono insindacabili dall'Autorità civile ». (***)

(*) Op. cit. n. 43.

(**) Op. cit. pag. 442, n. 8.

(***) Onde al lettore riesca facile fare un confronto fra la antica disciplina e la nuova, riportiamo unite le disposizioni del Rit. Rom. al Tit. VI de exequiis cap. 2 e i due canoni commentati del nuovo Codice:

N.B. — *E' naturale però che in una prossima futura edizione del Rituale Romano verranno fatti tutti i ritocchi necessari onde renderlo pienamente conforme al Codice.*

Rit. Rom. Tit. VI de exequiis – Cap. II:

« *Quibus non licet dare ecclesiasticam sepulturam.* — Ignorare non debet Parochus, qui ab ecclesiastica sepultura ipso jure sunt excludendi, ne quemquam ad illam contra sacrorum Canonum decreta unquam admittat.

« 2. Negatur igitur ecclesiastica sepultura paganis, Judaeis, et omnibus infidelibus; haereticis, et eorum fautoribus; apostatis a christiana fide; schismaticis et publicis excommunicatis majori excommunicatione; interdictis nominatim, et iis, qui sunt in loco interdicto, eo durante.

« 3. Seipsos occidentibus ob desperationem vel iracundiam (non tamen si ex insania id accidat), nisi ante mortem dederint signa poenitentiae.

« 4. Morientibus in duello, etiamsi ante obitum dederint poenitentiae signa.

« 5. Manifestis, et pubblicis peccatoribus, qui sine poenitentia perierunt.

« 6. Iis de quibus publice constat, quod semel in anno non susceperunt Sacramenta Confessionis, et Communionis in Pascha, et absque ullo signo contritionis obierunt.

« 7. Infantibus mortuis absque Baptismo.

« 8. Ubi vero in praedictis casibus dubium occurrerit, Ordinarius consulatur ».

Codex Iuris Canonici. Tit. XII – Cap. III:

« *De iis quibus sepultura ecclesiastica.... est.... neganda.* — Ad sepulturam ecclesiasticam non sunt admittendi qui sine baptismo decesserint ». (Can. 1239 § 1).

« § 1. Ecclesiastica sepultura privantur nisi ante mortem aliqua dederint poenitentiae signa:

« 1. Notorii apostatae a christiana fide, aut sectae haereticae vel schismaticae aut sectae massonicae aliisve ejusdem generis societatibus notorie addicti;

« 2. Excommunicati vel interdicti post sententiam condemnatoriam vel declaratoriam;

« 3. Qui se ipsi occiderint deliberato consilio;

« 4. Mortui in duello aut ex vulnere inde relato;

« 5. Qui mandaverint suum corpus crematione tradi;

« 6. Alii peccatores publici et manifesti.

« § 2. Occurrente praedictis in casibus aliquo dubio, consulatur, si tempus sinat, Ordinarius; permanente dubio, cadaver sepulturae ecclesiasticae tradatur ita tamen ut removeatur scandalum ». (Can. 1240).

PARTE TERZA

DEL DIRITTO DI *DARE* LA SEPOLTURA ECCLESIASTICA, ossia, A CHI SPETTI FUNERARE.

PRINCIPIO GENERALE

75. — Il ch.mo Sebastianelli, nell'opera più volte citata, stabilisce, od a meglio dire ricorda, un principio solenne nella disciplina funeraria, principio che sancisce spettare in generale il diritto di funerare i fedeli a quella persona e a quella Chiesa da cui il defunto ha dovuto dipendere in vita per i Sacramenti che ha ricevuto. « Fundamentum hujus disciplinae est sacramentorum administratio, quae, cum parochiani a parocho jure petant atque suscipiant, tenentur ejdem, prouti fert consuetudo, oblationes elargiri; proinde aequum est, ut dum liberales in alias ecclesias esse possint ac velint, quamdam saltem liberalitatis speciem in propriam parochialem Ecclesiam exhibeant ». (*)

Al parroco proprio adunque, in linea generale, spetta compiere i funerali dei parrocchiani, come a lui

(*) l. c. n. 283.

incombe il dovere di amministrare i Sacramenti ai medesimi.

Ciò non toglie però che vi possano essere delle eccezioni, e in realtà vi sono.

Per essere chiari, notiamo che il diritto e il dovere (jus et officium, come lo chiama il Codice) di dare la sepoltura ecclesiastica importa tre cose distinte:

1.) *L'jus e l'officium di fare i funerali, secondo il concetto del can.* 1204. (*)

2.) *L'jus percipiendi emolumenta, ossia il diritto di percepirne lo spoglio* ecc....

3.) *Il dovere di estendere l'atto di morte da conservarsi negli archivi.*

La divisione in tre capi distinti, ci darà modo di svolgere regola e eccezioni.

CAPO PRIMO

Del diritto di fare i funerali

76. — Fermo il principio generale sovraesposto, il diritto di fare i funerali varia a seconda della sepoltura del defunto. Per cui seguendo l'ordine che abbiamo tenuto nelle diverse sepolture, (**) dobbiamo in altrettanti articoli stabilire a chi spetti funerare, 1.) *nei casi di sepoltura parrocchiale o comune;* 2.) *nei casi di sepoltura elettiva;* 3.) *nei casi di sepoltura gentilizia;* 4.) *finalmente nei casi di sepoltura legale.*

(*) Cfr. N. 1.
(**) Cfr. dal N. 46 al N. 52.

Articolo I

A chi spetti di funerare nei casi di sepoltura comune o parrocchiale (**)

77. — DIRITTO E DOVERE. Il can. 1230 § 1 stabilisce che *al parroco proprio* del defunto spetta il *diritto* ed il *dovere* di fare i funerali ai suoi parrocchiani o per se o per mezzo di altro Sacerdote.

Quindi il parroco proprio ha diritto e dovere:

1.) di levare il cadavere ed accompagnarlo alla sua Chiesa parrocchiale;

2.) di ivi celebrarne le esequie;

3.) di condurlo poscia al cimitero.

Non solo il diritto, ma il *dovere* (officium) si noti.

Ha *diritto* e *tanto diritto* che i funerali passano fra le funzioni riservate al parroco: « *Functiones paro-* « *cho seservatae sunt, nisi aliud jure caveatur*:..... « *justa funebria persolvere ad normam can.* 1216 » (Can. 462 n. 5).

Ha *dovere* e *dovere così grave* di provvedere ai funerali dei suoi parrocchiani defunti, che secondo il Rituale Romano (*) e la stessa legge canonica come si vedrà (***) incombe al parroco l'obbligo di provve-

---

(**) Cfr. N. 46 e segg.

(*) « ....debita lumina, *suis impensis*, si opus fuerit, adhibeant sacerdotes ad quos defuncti cura pertinet » (Tit. VI. c. 1 - De exequiis, n. 8).

(***) « *Pauperes gratis omnino ac decenter funerentur et se-* « *peliantur cum exsequiis, secundum liturgicas leges etc....* » (Can 1235, § 2). Cfr. N. 96.

dere sempre anche al decoroso trasporto dei poveri *gratis omnino*.

N.B. — E da tale dovere di dare ai proprî fedeli la conveniente sepoltura ecclesiastica *vel per se vel per alium*, cioè per opera dei suoi vicarî, non può essere dispensato il parroco che da una grave necessità, come sarebbero ad esempio l'assoluta povertà del parroco stesso (***) quando fosse il caso di dover sostenere spese per i decenti funerali dei poveri, lo stato di impotenza se tanto lui quanto i vicarî si trovassero contemporaneamente ammalati, un contagio che renda impossibile o per legge, o per il soverchio numero dei morti, o per il superiore bisogno di assistere i moribondi altrettanto numerosi, qualsiasi cerimonia funeraria ecc. ecc. « *Proprius defuncti parochus non solum* « *jus sed etiam officium habet, excepto gravi necessi-* « *tatis casu, levandi per se vel per alium cadaver illud* « *comitandi ad suam ecclesiam paroecialem, ibique* « *exequias persolvendi, firmo praescripto can.* 1216 « § 2 » (Can. cit.). (*)

(***) Caso più teoretico che pratico. (Cfr. N. 96 in nota 2).

(*) Cfr. il lettore l'esposto ai NN. 48, 49 e 50 per ricordare la dottrina sul domicilio o quasi-domicilio, titolo necessario e sufficiente per acquistare la parrocchialità e sortire il *proprio parroco*.

Ad abundantiam, riportiamo il can. 94 che dice:

« § 1. *Sive per domicilium sive per quasi-domicilium suum* « *quisque parochum... sortitur.*

« § 2. *Proprius vagi parochus.... est parochus.... loci in quo* « *vagus actu commoratur.*

« § 3. *Illorum quoque qui non habent nisi dioecesanum domi-* « *cilium vel quasi-domicilium parochus proprius est parochus* « *loci in quo actu commorantur* ».

78. — DIVERSE APPLICAZIONI. Ciò posto, quando ad un defunto si debba dare la sepoltura parrocchiale, possono avvenire questi diversi casi: (**)

1.) *Che il defunto abbia una sola parrocchia propria e sia morto in essa.*

In questo caso è il parroco proprio del defunto che per se o per alium, a) leva il cadavere; b) lo accompagna allo Chiesa sub cruce ecclesiae paroecialis; c) quivi ne celebra le esequie; d) e finalmente lo accompagna al cimitero. (***) Risulta dal § 1 can. cit.

2.) *Che il defunto abbia più parrocchie proprie e sia morto in una di esse.*

Il diritto e il dovere di fare quanto sopra, spetta al parroco della parrocchia dove è avvenuta la morte essendo questo vero *parroco proprio*. Perciò il can. cit. 1230 § 1 termina con quella frase: firmo praescripto can. 1216 § 2 che dice appunto: « *Si defunctus « plures habuerit paroecias proprias, ecclesia funeris « est ecclesia paroeciae in cujus territorio decessit* ».

3.) *Che il defunto sia morto casualmente fuori della propria o delle proprie parrocchie.*

E quì sono da suddistinguersi diverse ipotesi:

a) *O il defunto aveva una sola parrocchia propria e in essa si può trasportare commode pedestri itinere* (*) e allora spetta al parroco proprio, preavvisato il parroco del luogo della morte, (il quale peraltro

---

(**) Cfr. N.N. 51, 52.

(***) Tranne le eccezioni per quest'ultimo che si notano al N. 81.

(*) Cfr. n. 52.

non ha diritto di sorta), andar a levare il cadavere, processionalmente accompagnarlo alla propria parrocchiale e compiere tutto il resto, come al N. 1. « *Quod « si mors acciderit in loco alienae paroeciae, et cada- « ver ad ecclesiam propriae paroeciae commode aspor- « tari possit, parochi proprii est, praemonito parocho « loci, illud levare, comitari ad suam ecclesiam ibique « exequias peragere* » (Can. 1230 § 2).

b) *O il defunto aveva più parrocchie proprie alle quali si può commode pedestri itinere trasportare*, e in questo caso ogni diritto e dovere è del parroco della parrocchia *propria più vicina* a norma del can. 1218 § 1 che dice appunto doversi allora trasferire il cadavere « *in ecclesiam paroeciae propriae quae vicinior « sit* ». (*)

Esempio: Tizio per il domicilio nella parrocchia A e il quasi-domicilio nella parrocchia B, è parrocchiano proprio tanto di A quanto di B. Viene a morire e muore fuori dell'una e dell'altra parrocchia. Se una di queste due parrocchie è lontana dal luogo di morte, cosicchè non vi si possa commode pedestri itinere trasportare il cadavere, la cosa è semplice, si trasporta nell'altra che presenta le condizioni richieste dal diritto. Ma quando fossero tutte e due vicine, è il parroco della più vicina che deve fare i funerali del defunto a norma dell'esposto al n. a). Il luogo della morte quindi è più vicino alla parrocchia A? Faccia quel parroco: Invece è più vicino alla parrocchia B? A questo parroco ogni jus et officium.

(*) Cfr. N. 52 - 3. b.

c) *O il defunto è morto tanto lontano dalla parrocchia o dalle parrocchie proprie che il trasportarlo incommodum est.*

E nel caso suddistinguiamo:

O i parenti *intendono trasportarlo* sostenendone le spese, o *no*.

Nella seconda ipotesi, l'jus et officium funerandi è tutto del parroco del luogo della morte. Se invece lo trasportano, al proprio parroco viene devoluta ogni cosa. (Can. 1218 §§ 1 e 3). (**)

E analogamente a quanto si è detto al n. 1.) al parroco proprio spetta levare il cadavere ecc. ecc.

N.B. — A quale dei parroci proprî, qualora il defunto avesse avuto più parrocchie, spetterebbe tale diritto? Forse al più vicino al luogo della morte come sopra?

Benchè il diritto non risolva direttamente la questione, crediamo di non errare, nell'affermare che, siccome nel caso presente l'jus del parroco proprio consegue un diritto precedente della famiglia, toccheranno esclusivamente i funerali a quello dei parroci proprî che sceglieranno i parenti con la scelta della Chiesa parrocchiale, più vicina o più lontana che sia. (*)

(**) Cfr. N. 52 - 3. e 4.

(*) Parliamo in questo caso più di *diritto* che di *dovere* perchè per quanto siano essi correlativi, pure se al parroco proprio spetta nell'ipotesi l'jus funerandi tanto che nessuno lo può disturbare, non si potrebbe affermare del parroco un altrettanto officium, quando i parenti, sostenute le spese di trasporto, *iniuste* ricusas-

79. — Queste sono le massime stabilite dal codice riguardo ai diritti e ai doveri del *parroco proprio*, in ordine alla sepoltura parrocchiale, di facilissima applicazione quando si ricordi la dottrina svolta ai NN. 48, 49, 50, 51, 52, 55 n. 3, ultima nota. n. 3. b. - 6 N.B. - 7 N.B. - 56.

Articolo II

A chi spetti funerare nei casi di sepoltura elettiva (*)

80. — Duplice può essere l'oggetto della elezione da parte del defunto: *la Chiesa* o *il cimitero.* (**)

A) *La Chiesa funerante.*

La Chiesa eletta dal defunto per i funerali può essere o una Chiesa dei religiosi o una Chiesa parrocchiale (diversa dalla propria parrocchia naturalmente) o altra Chiesa, jure funerandi praedita, sia esente che sotto la giurisdizione parrocchiale.

1.) Quando dal defunto sia stata eletta una Chiesa dei regolari o altra Chiesa comunque esente dalla giurisdizione del parroco del defunto, allora il parroco

---

sero poi di sostenere le spese dei funerali secondo le tasse e le consuetudini locali.

Dico però «jniuste», perchè se una povera famiglia per il piacere di aver seco il proprio defunto si valesse del diritto di trasportare a proprie spese il morto, ma così che non gli rimanesse più nulla da disporre per i funerali, il parroco proprio dovrebbe nell'ipotesi *gratis omnino ac decenter funerare.*

(*) Cfr. dal N. 57 al N. 62.

(**) Cfr. N. 60.

proprio del defunto ha diritto e dovere di levare il cadavere, di accompagnarlo sotto la croce della Chiesa funerante (***) fino alla porta della Chiesa stessa; le esequie poi in Chiesa spettano al Rettore di questa. « *Si ecclesia funeris sit ecclesia regularis aliave exempta a jurisdictione parochi, parochus, sub cruce ecclesiae funerantis, cadaver levat ac deducit ad Ecclesiam; sed exsequias rector ecclesiae celebrat* » (Can. 1230 § 3).

Dove è a notare:

a) Che al parroco proprio spetta non solo il *diritto* e il *dovere* di *levare* il cadavere e accompagnarlo alla Chiesa funerante, ma altresì

b) il *diritto di scegliere la via* dove passare con la processione e dare tutte le altre disposizioni relative. (*)

c) che il Rettore della Chiesa funerante (il quale ha il *diritto* non però il dovere *di prender parte* all'accompagnamento dalla casa alla Chiesa, almeno secondo quanto è stabilito per i Regolari) (**) *non può* assoluta-

---

(***) Cfr. N. 41 - 5. c., tranne che sia solo il parroco del defunto ad accompagnarlo, nel qual caso usi pure la sua croce, la quale però non potrà entrare nella Chiesa funerante.

(*) « Spectare ad Parochum declarare per quam viam exportandus sit defunctus, et reliqua alia omnia disponere usque ad januam Ecclesiae, quando illius cadaver est sepeliendum in..... Ecclesia Regularium.... (o esente) » (S. R. C. Decr. 1440 ad 5.um).

(**) « Regulares non posse cogi ad exeundum a propriis ecclesiis, ad effectum associandi cadavera in iisdem sepelienda, sed sufficere quod illa expectent ad januas.... » (Decr. S. R. C. 1539 ad 4.um).

mente levare il cadavere *senza l'intervento* o *il permesso* del parroco proprio del defunto, a meno che questo rifiuti di intervenirvi. (***)

d) che in ogni caso il cadavere deve essere trasportato direttamente *dalla casa alla Chiesa funerante*, essendo illecito portarlo anche nella Chiesa parrocchiale propria. (*)

2.) Quando invece la Chiesa eletta non sia esente dalla giurisdizione parrocchiale, allora o essa rimane sotto la giurisdizione del parroco proprio del defunto o sotto la dipendenza di un altro parroco. Nella prima ipotesi è il parroco proprio che tiene interamente i funerali come si trattasse di semplice sepoltura comune. Nel secondo caso il parroco proprio del defunto si regola come sopra: Riguardo però alle esequie in Chiesa, bisogna distinguere: quando il defunto non si possa considerare come individuo soggetto al parroco del luogo ubi est ecclesia funerans, è il Rettore della Chiesa che fa tutto; in caso contrario spetta al parroco del luogo salvo un particolare privilegio. (**) « *Si vero ecclesia funeris non sit exempta a jurisdictione parochi,*

(***) « Vocato Parocho, et ipso renuente intervenire vel alterum mittere, hunc Regularibus licere absque Parocho deferre cadavera in eorum Ecclesiis sepelienda » (Id. decr. ad 5.um).

N.B. — Ciò che è stabilito per i Regolari, devesi applicare ancora al Rettore della Chiesa funerante esente anche se non regolare.

(*) « Defunctorum cadavera in Regularium ecclesiis tumulanda, esse deferenda recto tramite ad Ecclesias Regularium, non autem prius ad Parochialem, ut ibi.... Parochus det ultimum vale » (Decr. S. C. R. 1440 già cit. ad 4.um).

(**) Esempio: Tizio avente domicilio nella parrocchia A e quasi-domicilio nella parrocchia B, ha eletto per i suoi funerali

celebratio exsequiarum, salvo peculiari privilegio, pertinet non ad rectorem ecclesiae funerantis, sed ad parochum, in cujus territorio ecclesia sita est, dummodo defunctus parocho subjectus fuerit » (Can. 1230 § 4).

N.B. — Quando si tratti di novizî religiosi o di servi delle famiglie religiose « actu servientibus et intra domus septa stabiliter commorantibus » (purchè questi ultimi muoiano nella casa religiosa) che abbiano eletto altrove la Chiesa funerante, al posto del parroco proprio sta il *Superiore religioso* se sono uomini, il *Cappellano* se donne di ordini esenti. « ....*Si novitii* « *aliam ecclesiam ad suum funus elegerint, jus.... le-* « *vandi cadaver et illud deducendi ad ecclesiam fune-* « *rantem pertinet semper ad Superiorem religiosum* » (Can. 1221 § 1) « ....*Religiosas et novitias in religiosa* « *domo defunctas ad.... ecclesiam.... deducit.... cap-* « *tellanus* » (Can. 1230 § 5).

Per coloro che si trovano e muoiano in Seminario, se eleggono altrove la sepoltura, a norma del can. 1368 l'officio del parroco proprio lo sostiene il Rettore o un suo delegato. (*)

81. — B) *Il cimitero di sepoltura.*

Rimane stabilito nel modo più assoluto che il

---

la Chiesa X jure funerandi praedita che è sotto la giurisdizione della parrocchia B. Muore nella parrocchia A. Quid faciendum?

Il parroco A (chiamiamoli così) leva il cadavere e lo accompagna, secondo le regole stabilite dal diritto, alla Chiesa X. Colà *siccome il defunto era parrocchiano anche della parrocchia B,* il parroco B non il rettore della Chiesa X tiene le esequie ecc. Ecco il significato di quelle ultime parole del § 4 del can. cit. « dummodo defunctus parocho subjectus fuerit ».

(*) Cfr. N. 55 - 7.

diritto ed il *dovere* di accompagnare il defunto dalla Chiesa al cimitero spetta esclusivamente — per se vel per alium — *a chi ha celebrate in Chiesa le esequie* tranne il caso di grave necessità. « *Qui exequias in « ecclesia peregit, non solum jus, sed etiam officium « habet, excepto gravi necessitatis casu,* (**) *comitan- « di per se vel per alium sacerdotem cadaver ad locum « sepulturae* » (Can. 1221 § 2).

Quindi consegue che, se quando la sepoltura è parrocchiale tocca al parroco per se vel per alium l'accompagnamento al cimitero (*) qualora invece sia elettiva non più al parroco od a chi per lui, ma a quel *sacerdote che ha fatte le esequie* in Chiesa (sia il Religioso, sia il Rettore o chi si sia) appartiene l'jus et officium di accompagnare alla tomba il cadavere.

Il cimitero di sepoltura di solito è il cimitero della Chiesa funerante; non è però detto che non si possa eleggere altro cimitero. Il can. 1231 § 1 dice infatti: « *expletis in ecclesia exsequiis, cadaver tumulandum « est ad normam librorum liturgicorum in coemeterio « ecclesiae funeris, salvis praescriptis can.* 1228, « 1229 ».

Comunque, rimangono invariati il diritto ed il dovere di chi ha celebrate le esequie per l'accompagnamento. (***)

(**) Per il valore di questa frase Cfr. N. 77.

(*) Cfr. N. 77.

(***) Circa il diritto di passare processionalmente e senza permesso anche per alienare paroecias vel dioeceses Cfr. N. 41 - 5 N. B.

N.B. — Va notata soltanto la restrizione fatta dal can. 1232 § 2 secondo cui se il cimitero è lontano così che il cadavere non si possa trasportare *commode*, il parroco o il rettore della Chiesa funerante non hanno diritto che di accompagnarlo fino ai confini della città o del luogo dove si sono tenuti i funerali: « *Si cadaver « tumulandum sit in coemeterio ad quod commode « asportari nequeat, parochus vel rector ecclesiae fu- « neris nequit sibi vindicare jus illud comitandi extra « fines civitatis vel loci* ».

Analogamente a quanto si è detto al N. 52, giudice della distanza del cimitero dalla Chiesa funerante per determinare quando sia comoda, quando incomoda è l'Ordinario per il suo territorio, e, se appartenente a diverse Diocesi, l'Ordinario del luogo di morte del defunto. (Can. cit. 1218 § 2). « *Ordinarii est pro suo terri- « torio, inspectis peculiaribus circumstantiis, distan- « tiam aliaque adiuncta designare, quae translationem « cadaveris ad.... locum sepulturae incommodam red- « diant; et si paroeciae ad diversas dioeceses perti- « neant, designatio attenditur Ordinarii dioecesis in « qua defunctus supremum diem objit* ». (*)

Articolo III

A chi spetta funerare nei casi di sepoltura gentilizia (**)

82. — *Il problema è facile*:

Quando per sepoltura gentilizia si intenda soltanto

(*) Cfr. N. 52.
(**) Cfr. N. 63.

il luogo di sepoltura, nel senso che, fatti i funerali, debbasi trasportare il defunto al sepolcro dei maggiori, anzichè al cimitero comune, per essere ivi semplicemente tumulato, tutti i diritti e doveri di levare il cadavere, fare i funerali, accompagnarlo alla tomba spettano *al parroco proprio* del defunto, salvo il disposto del can. 1232 § 2 (*); a meno che fosse stata legittimamente eletta la Chiesa funerante altra dalla Chiesa propria parrocchiale, nel qual caso si deve applicare la dottrina esposta nell'articolo II.

Qualora invece il sepolcro gentilizio fosse così annesso ad una Chiesa (**) da renderla Chiesa funerante non crederemmo di errare asserendo che, in mancanza di altra elezione, vale per la sepoltura gentilizia tutto quello che si è detto per la elettiva.

Poichè, come già notova l'Alberti, riferendosi all'jus antiquum « in hoc casu jus tumulationis vel funeris pertinet ad rectorem ecclesiae, in qua exsistit praedicta sepultura, et quidem quodcumque fuerit,

(*) Cfr. N. 84 - N. B.

(**) Tali sepolcri gentilizî vengono riconosciuti anche dalle leggi civili. Difatti il Cons. di Stato 17 marzo 1893, così sentenziava: « L'art. 58 della legge sanitaria che vieta il seppellimento dei cadaveri in Chiese o cappelle, aperte al pubblico e non distanti duecento metri dall'abitato, deve intendersi in conformità dell'art. 115 del regolamento di polizia mortuaria, nel senso cioè di Chiese aperte abitualmente al pubblico, e tale non può dirsi una Chiesa solo perchè due o tre volte l'anno vi si celebra la Messa a porte aperte. E perciò, se a questa Chiesa è annessa una cappella gentilizia, il proprietario della medesima ha diritto di seppellirvi i suoi morti, senza contravvenire alle citate disposizioni della legge sanitaria e del regolamento di polizia mortuaria ».

momento mortis, defuncti domicilium. Quod valet etiam post erectionem publici coemeterii, et quamvis in hoc translatum fuerit sepulcrum gentilitium: nam semel et iterum a s. Sede id sancitum est: « *Erectione coeme-* « *teriorum locum sepulturae tantum materialiter et* « *physice mutatum esse, non vero ius sepeliendi, quod* « *ideo integrum mansit* » (S. C. C. 24 febr. 1872; 14 mai 1824). Quin etiam hoc ius competit praedictae ecclesiae, etsi nondum in publico coemeterio sepulcrum familiae extructum fuerit, ita ut cadaver precario in alio sepulcro deponatur (Eadem s. C. febr. 1900 » (***)

In nota, anzi, il ch.mo Autore tratta questioni eleganti che noi ci permettiamo di riportare come

Appendice

83. — « Sepulcra gentilitia (così egli) passim constituta inveniuntur in ecclesiis Regularium. Quaeri potest utrum ius funeris in his ecclesiis conservetur etiam post Ordinum Religiosorum civilem suppressionem. In hac re sequentes casus sunt distinguendi.

« a) Si in praedictis ecclesiis adhuc morentur Religiosi, procul dubio conservatur ius funeris, cuius exercitium spectat ad Religiosum, qui rectoris munere fungitur (S. C. C. 16 sept. 1871). Praedictum ius manet integrum, etsi in monasterio unicus tantum sit Religiosus: dummodo hic ad ecclesiam custodiendam missus

(***) l. c. N. 21.

fuerit a suis superioribus, et ipsis subiiciatur (Monit. Eccles. 31 agosto 1895, pag. 140).

« b) Si praedictae ecclesiae ex regularibus in saeculares convertantur; sed alicui speciali pio Instituto, quod proprium esse propriamque formam habeat, uniantur vel destinentur: puta Seminario, Xenodochio, etc., ius funeris conservatur, et spectat ad rectorem aut superiorem praedicti Instituti, eodem prorsus modo, quo antea ad Regulares spectabat (S. Rota; S. C. C. 17 mart. 1781; 29 ian. 1825; 17 mart. 1827).

« c) Si praedictae ecclesiae redactae fuerint ad conditionem communem aliarum ecclesiarum, et constituantur sub dependentia immediata Parochorum, ius funeris pertinet ad Parochum, in cuius paroeciae ambitu illae exsistunt; exercendum tamen in ecclesia quondam regulari (S. C. Reform. 16 dec. 1816; Pius VII 17 dec. 1816; apud Santi, Praelect .Iur. Can. t. XXVIII, de sepult. n. 35).

« N.B. — Si ecclesia in qua exsistit sepultura gentilitia vel hereditaria ad tempus clausa maneat puta ratione reparationis, etc., ita ut in ea funera peragi nequeant, spectat ad Episcopum designare ecclesiam, in qua funus exerceatur. Si vero in praedicta ecclesia sepultura electiva tantum habeatur, et illa absolute careat iure sepulcri, Episcopus nequit aliam ecclesiam designare pro funere, cum id foret contra ius commune, et laesivum iurium parochialium (Monit. Eccl. vol. II. p. I. pag. 20) ». (*)

(*) l. c. N. 21 - nota.

84. — OSSERVAZIONE GENERALE. — Ogniqualvolta il parroco proprio del defunto o chi per lui deve cedere il posto (**) al Rettore della Chiesa funerante, giunto alla porta della Chiesa stessa deve deporre la stola e recedere, a meno che deposta la stola voglia assistere come uno del popolo ai funerali, o anche prendervi parte come semplice sacerdote, il che sarà conveniente si faccia, se da parte del Rettore avesse avuto relativo invito. (*)

(**) E lo deve cedere quando la Chiesa funerante è esente dalla sua giuridizione parrocchiale.

(*) Quid juris se per una causa qualunque non si potessero tenere i funerali nella Chiesa della sepoltura elettiva o gentilizia, cosicchè il defunto si dovesse trasportare tosto dalla casa al cimitero comune? La S. C. dei VV. e RR. il 1 agosto 1902 scioglieva il quesito rispondendo:

a) « Parochi est stolam deferre, cadaver e domo levare et funus ducere usque ad ianuam publici coemeterii.

b) « Regularibus ecclesiae tumulantis ius competit in propria ecclesia iusta funebria peragendi, una cum Parocho ab ecclesia parochiali ad domum defuncti accedendi, et, cadavere per Parochum levato, ad publicum coemeterium associandi. Si tamen velint, possunt ad coemeterii ianuam expectare, quin ad funeris associationem accedere teneantur.

c) « Pariter Regularibus spectat recipere cadaver ad ianuam coemeterii ceteraque omnia peragere, quae in cadaveris tumulatione fieri solent.

d) « Denique si una cum Parocho Regulares ecclesiae tumulantis funebri associationi intersint, unica crux conventualis seu ecclesiae tumulantis deferenda est, sub qua et ipse Parochus incedere tenetur; dummodo ecclesiae cathedralis vel collegiatae Capitulum non adfuerit, cui privative spectat crucem in associatione levare.

« Et sic observare mandarunt, non obstantibus contrariis quibuscumque ».

Articolo IV

A chi spetti funerare nei diversi casi di sepoltura legale (*)

83. — A) IL PAPA. Prescindendo oggi dalla morte del Papa fuori Roma, nel qual caso jus et officium funerandi spetta al Capitolo della Cattedrale del luogo, ed ancora dal fatto di elezione d'altra Chiesa funerante his in adjunctis non in uso, il Papa per i funerali viene ora portato alla Basilica Vaticana, dove rimane esposto vestito pontificalmente nella cappella del SS.mo Sacramento, custodito da quattro guardie nobili pontificie. (**) Le esequie poi si celebrano per nove giorni continui, altre publiche dal Capitolo Vaticano nella Basilica di S. Pietro, altre private nella Cappella Sistina dagli E.mi Cardinali. « Praeter exsequias, quae publice in Basilica S. Petri peragentur, alias privatim Cardinales persolvent in Syxtino Sacello, Praelatorum conventu eorumque qui jure ad Sacella Pontificia et Cardinalicia, invitandi sunt » (Instructio « Vacante Sede Apostolica » Leonis XIII - 24 maii 1882, n. 26).

Nell'ultimo triduo poi, le esequie nella Cappella Sistina assumono una solennità maggiore e il nono giorno si tiene da un Ecclesiastico l'orazione funebre del defunto Papa.

(*) Cfr. N.N. 54-55.

(**) « Defuncti Pontificis Corpus pontificalibus vestibus, quo citius fieri potest, induatur ac privatim scala interiori ad S. Petri Basilicam deferatur in Sanctissimi Sacramenti sacellum. Ibi, absolutione data, exponetur, quatuor e Pontificia Militum Nobilium cohorte cadaver custodientibus, cancelloque clauso » (Instruc. a Sacr. Card. Collegio observ. Leonis XIII - 24 maii 1882 - n. 24).

« Romano Pontifice vita functo, Cardinales exsequias pro ejus anima de more per novem continuos dies persolvent, nisi forte in illis novem diebus aliquod festum ex praecipuis et magnis incidat, propter cujus observantiam exsequiae intermittendae videantur; tunc enim in numero quidem novem dierum exsequiarum intermissarum dies computantur. Tribus vero postremis diebus solemniori ritu exsequias celebrabunt: et ultima earumdem exsequiarum die a viro ecclesiastico ad hoc deputato habebitur oratio « *De Pontifice defuncto* » (Constitutio Pii X Vac. Sed. Ap. 25 dic. 1904 Tit. 1. cap. V. de exeq. Rom. Pont. Vide docum). (*)

86. — B) I CARDINALI che muoiono in Roma. Il Parroco proprio ne leva il cadavere e lo accompagna processionalmente alla Chiesa funerante scelta dal Papa. Per se le esequie spetterebbero al Decano dei Cardinali ed era solito assistervi lo stesso Pontefice. Ma oggi — ob tristes temporum conditiones — un Prelato di Curia suol celebrare la Messa solenne e il Decano dei Cardinali dà l'Assoluzione al tumulo. (**)

Per un Cardinale che morisse fuori di Roma, si

(*) Circa la tumulazione, la medesima istruzione al N. 25 dispone: « Sacr. Collegium, nisi aliter pontificiis singularibus placitis circa sepulcri locum et sepeliendi morem fuerit constitutum, rem aget juxta opportunas normas et consuetudines, quae semper in vigore fuerunt, quantum temporum conditiones permittant. Tumulatio praesentibus Cardinalibus fiet, clausis januis » (Instruc. cit. N. 25).

(**) Cfr. Act. S. Sedis - Vol. XV - pag. 553 e segg.

ricordi che, qualora non avesse eletta altra Chiesa, si deve trasportare alla Chiesa più insigne della città o del luogo di morte e non sarà difficile venire alla relativa applicazione; come non tornerà difficile stabilire, nel caso, chi debba accompagnare poi la salma alla Chiesa o al cimitero di sepoltura.

N.B. — Quando però venga a morire in una città episcopale tocca alle Dignità e ai Canonici del Capitolo secondo l'ordine di precedenza, se diversamente non sia stabilito dagli statuti capitolari, levare il cadavere del Cardinale, accompagnarlo alla Chiesa Cattedrale e ivi fare le esequie. « *Defuncto S. R. E. Cardinali aut* « *Episcopo extra Urbem in civitate Episcopali, servetur* « *praescriptum can.* 397, *n.* 3 » (Can. 1230 § 6). Ora il can. 397 n. 3, dice: « *Nisi aliud in statutis Capitulari-* « *bus caveatur, dignitatibus et canonicis secundum or-* « *dinem praecedentiae jus et officium est*:..... *defuncto* « (nel caso nostro Cardinali) *iusta funebria persolve-* « *re* ».

N.B. bis — Il che vale anche per i Vescovi sia Residenziali che Titolari quando vengano a morire in una città Vescovile fuori della loro sede i primi, della loro parrocchia di domicilio i secondi. Il succitato paragrafo 6 infatti, a: «*Cardinali*» aggiunge «*aut Episcopo*».

C) PER I VESCOVI RESIDENZIALI poi, anche se Cardinali, che muoiano nella loro Sede eo vel magis, vale il disposto del can. 397 n. 3. Quindi l'officium funerandi spetta al Capitolo della Cattedrale nei sensi già spiegati.

Se muoiono fuori di sede e il trasporto alla Cattedrale propria non sia comodo, toccano i funerali al

clero della Chiesa più insigne della città o del luogo dove è avvenuta la morte, salvo il detto al N. *B bis*.

D) Tutto ciò, servatis servandis si applica anche agli ABATI E PRELATI NULLIUS che debbono avere i funerali nella Chiesa abbaziale o prelatizia.

E) Riguardo ai BENEFICIATI RESIDENZIALI l'jus funerum *è del capitolo.* (*) Determinata oggi la disciplina sulla sepoltura dei beneficiati (**) vien determinato anche chi ad essi debba dare la sepoltura, mentre prima pel diritto comune spettava al parroco del domicilio e solo dov'erasi introdotta la consuetudine potevasi esigere l'jus funerandi dal capitolo. «Canonicorum exequiae, scriveva infatti Wernz, quamvis de jure communi competant Parocho, in cujus Parochia canonicus suum habuit domicilium, tamen ex legitima consuetudine multarum dioecesium v. g. in Gallia et Belgio fieri potest, ut a Capitulo in Ecclesia Cattedrali sint celebrandae. A fortiori canonicis salvum manet jus sepulturae electivae vel gentilitiae sive maiorum vel Capituli, unde jus parochi domicilii pariter limitatur. Quod de canonicis statutum est, videtur etiam applicandum clericis beneficiatis, qui obtinent beneficium residentiale et servitium personale exigens in una parochia sed in alia habent domicilium habitationis». (***)

Non sarà fuor di posto fare quì un cenno sui funerali dei PARROCI.

Il chiarissimo Alberti, parlando « De sepultura

(*) O per meglio dire del Rettore della Chiesa del Beneficio sia poi questi Capitolo di Cattedrale, di Collegiato o chiunque altro.

(**) Cfr. N. 55 - 4. anche la nota.

(***) l. c. N. 775.

Parochorum » scriveva non esservi nulla di determinato nel diritto canonico a chi spetti nel caso l'jus funerandi; quindi doversi conformare agli statuti locali o alle particolari consuetudini. « Quum in jure communi, nihil expresse statuatur relate ad jus funeris quo ad Parochos, hinc inspicenda sunt statuta localia vel particulares consuetudines» (***) Ragione per cui non esisteva una norma comune, ma altrove p. es. erano riservati al parroco viciniore detti funerali, altrove magari ai Vicarî Foranei o ad altro sacerdote come attesta Wernz « *Parochorum* funera quandoque *jure particulari* reservantur *Vicariis foraneis*, nisi ratione personae ob speciales circumstantias alius clericus v. gr Superior Regularis sit competens, sicut vicissim exsequiae Vicarii foranei committentur vicino Vicario Foraneo vel alteri presbytero ab Episcopo delegato ». (****)

Ora il nuovo codice ha stabilito tassativamente a chi spetti il regime interinale della parrocchia resa vacante, prima che venga nominato l'economo. « *Ante oeconomi constitutionem, paroeciae regimen, nisi aliter provisum fuerit, assumat interim Vicarius Cooperator; si plures Vicarii sint, primus; si omnes aequales, munere antiquior; si Vicarii desint, parochus vicinior; si tandem agatur de paroecia religiosis concredita, domus superior; loci autem ordinarius in synodo vel extra synodum tempestive determinet quaenam paroecia cuique paroeciae vicinior habenda sit* » (Can. 472 - 2).

(***) l. c. N. 31.
(****) l. c. N. 776

E con ciò il nuovo diritto ha determinato anche la norma comune per l'jus funerandi parochum. Poichè chi ha il regime della parrocchia, (quindi nisi aliter provisim fuerit.... *Vicarius Cooperator* ecc. ecc.) e non altri ha diritto secondo le leggi generali canoniche ai funerali che si tengono in parrocchia, *compresi quelli del defunto parroco.*

87. — F) PER I RELIGIOSI PROFESSI, NOVIZI E FAMIGLIARI intra septa viventes, (purchè questi ultimi muoiano nella casa) il diritto esclusivo è *del Superiore* pei funerali; anzi anche quando e novizi e servi avessero eletto altrove la sepoltura « *jus.... levandi cadaver et* « *illud deducendi ad Ecclesiam funerantem pertinet* « *semper ad Superiorem Religiosum* » (Can. 1221 § 1).

G) Riguardo ALLE MONACHE PROFESSE E NOVIZIE se muoiano nella casa e sono *esenti* dalla giurisdizione parrocchiale è il *cappellano* che fa: « *ad pro-* « *priam religiosae domus ecclesiam vel oratorium dedu-* « *cit et exequias peragit Cappellanus* » (Can. 1230 § 5) (*); se *non sono esenti* è il *parroco* che accompagna il cadavere alla sua Chiesa parrocchiale e ivi fa le esequie (Cfr. can. cit. § 5). Quando muoiano fuori casa *serventur generalia canonum praescripta.* (**)

(*) *Cappellanus;* quindi è mutato l'jus antiquum che deputava a questo ufficio il *Confessore* come attesta il Wernz (l. c. N. 778). « Pariter Confessarii Monialium quoad sepulturas monialium idem habent jus » (funerandi).

(**) Cfr. N. 55 - 5, ove non è superfluo notare che trattasi quì di esenzione *ab jurisdictione paroeciali,* privilegio questo di cui non godono le *Congregazioni femminili* di *voti semplici* sì perpetui che temporanei nè le *Religioni maschili laicali,* salvi speciali indulti.

H) PER QUELLI CHE SI TROVANO IN SEMINARIO e muoiono in esso cfr. N. 55-7.

I) CIRCA COLORO CHE DEBBONO FUNERARSI IN LUOGO DOVE NON SONO MORTI NE' HANNO LA PROPRIA PARROCCHIA, E NEMMENO LA SEPOLTURA ELETTIVA, il diritto di levare il cadavere, di fare le esequie e di ccompagnarlo al cimitero spetta al *capitolo della Cattedrale del luogo*: che se *non vi fosse la Cattedrale* tutto è devoluto (salvo locali consuetudini o statuti diocesani in contrario) *al parroco* sotto la cui giurisdizione si trova il cimitero. (Can. 1203 § 7 - Cfr. già cit. N. 55-8).

Dottrina questa già comune, del resto, anche nell'antica disciplina come, fra l'altro, ne fa fede il Monitore Eccl. « Quando di tal cadavere non v'ha parroco proprio, nè vi ha statuto o consuetudine speciale, il diritto di associarlo è del capitolo Cattedrale, giacchè la Chiesa Cattedrale si ha nei canoni come la Parrocchia generale di tutta la Città e di tutto il distretto in riguardo ai funerali dei forestieri e dei peregrini » (*) « E quand'anche — aggiunge altrove — la Chiesa Cattedrale non sia parrocchiale ha il medesimo diritto per la ragione che l'ius concede ciò alla Chiesa Cattedrale non perchè parrocchiale, ma perchè la prima Chiesa della Diocesi ». (**)

88. — L) Riguardo ai DIRITTI PARTICOLARI O PRIVILEGI che possano esistere pei funerali dei *morti nelle case di ricovero, negli ospizi.... negli ospedali* ecc.

(*) 31 agosto 1895.
(**) 30 settembre 1896. Cfr. N. cit.

(***) contro l'jus commune, per dare un esempio ci valiamo dell'accenno fatto dal Prevosto Antonioli (****) per la Diocesi di Bergamo riguardo agli *ospedali*: « La disciplina comune — così l'egregio autore — ....patisce una forte *eccezione* espressa ancora dal canone in commento (1222) (*****). E' questa: *nisi constet de jure particulari aut privilegio*. Il che vuol dire che se ci sono *dei diritti particolari o privilegi*, questi si sovrappongono alla norma comune.

E' naturale che noi si limiti la nostra indagine su tutto ciò alla nostra Diocesi.

Ecco che cosa si legge nel nostro sinodo ultimo: (*) « ....*Negli ospedali*, negli istituti religiosi di voti semplici, soltanto allora che siano per decreto superiore veramente esenti dalla giurisdizione parrocchiale esterna, ogni diritto (funeris) compete a chi in essi ha officio di parroco, altrimenti il diritto è del *parroco locale* (pag. 190, n. 251, comma 2).

Orbene a noi sembra fuori dubbio che questo numero del nostro Sinodo metta in chiaro due cose; e cioè:

1. Che *gli ospedali esenti* (**) — in questa categoria degli ospedali vanno compresi anche i *manicomi* —

(***) Cfr. N. 56.

(****) De Re funeraria pag. 19-20.

(*****) Cfr. N. 56 - 3.

(*) Bergom. Eccl. Synodus XXXIII - a R.mo D.no Jacobo Maria Radini Tedeschi habita - Bergomi An. 1910.

(**) La esenzione degli ospedali col servizio religioso prestato da apposito cappellano può aver luogo:

1.) per privilegio apostolico.

2.) per consuetudine.

3.) per disposizione dell'Ordinario.

hanno il diritto particolare di fare i funerali interni. Ma su ciò *nulla adest quæstio.*

2. Che a riguardo *degli ospedali non esenti*, che abbiamo parecchi in provincia, i funerali devono essere fatti dal *parroco locale.*

Da ultimo noi, in diocesi di Bergamo, abbiamo la *consuetudine* che i funerali ai morti di questi ospedali non esenti si sono sempre fatti dal parroco locale, nel cui territorio cioè esiste l'ospedale.

Tale consuetudine è stata (*giuridicamente*) testimoniata da tutti i parroci aventi in luogo tali istituti ».

N.B. — *Ora, la dottrina dell'egregio autore venne di recente confermata dalla S. R. Rota il 25 febbraio 1919 nella causa: « Bergomen - Juris Funerandi - Coram Rossetti », tra i Parroci di Almenno S. Bartolomeo e di Albenza. Con sentenza definitiva, infatti, in base alla* legge diocesana, *alla* consuetudine legittima generale e speciale *il Sacro Tribunale* condanna il Parroco di Albenza, il quale « primum.... parochialia jura sibi exercenda reclamavit, eaque exercere sategit *intorno a Maria Castagna sua parrocchiana, morta nell'ospedale di Almenno il 28 marzo 1916* ». « Triplex... titulus, *conchiude la Sacra Rota*, Parocho loci Almenno S. B. favet: Lex dioecesana, consuetudo legitima sive generalis, sive specialis, et praescriptio....». (***)

Appendice

A chi spettino i funerali dei soldati e dei carcerati.

89 — A compimento della materia non sarà fuor di luogo una parola su queste due classi di persone.

(***) Cfr. Acta Ap. Sedis, Vol. XII p. 129 an. XII - n. 4.

Premettiamo che tanto gli uni quanto gli altri sono soliti avere il loro Cappellano; quindi è da vedere anzitutto se a questi competa l'*jus funeris*. E ove e soldati e carcerati godano di tale *esenzione* non v'è più da discutere. Il relativo *Cappellano* leva il cadavere, ne fa le esequie e lo accompagna anche al Cimitero.

Quando invece non vi sia privilegio di tal fatta, allora si debbono funerare secondo le norme stabilite per la *sepoltura comune*, studiando bene i rapporti del defunto con la dottrina del domicilio, quasi-domicilio, nessun domicilio ecc. ecc..... dal quale studio si rileverà chi sia il rispettivo parroco per i funerali. (*)

CAPO SECONDO

Del diritto di spoglio

PRINCIPIO. — Benchè non sia lecito esigere un *prezzo* per la sepoltura ecclesiastica senza commettere simonia, essendo questo un *diritto spirituale* dei fedeli

(*) Tanto per un esempio: I carcerati si possono ritenere come aventi il vero domicilio nel carcere (incolae) quando vi debbano stare per tutta la vita, o vi siano già stati per dieci anni.

Acquistano, invece, il quasi-domicilio soltanto (advenae) se debbano rimanere in carcere più di 6 mesi.

Finalmente si potrebbero considerare pellegrini se fossero in carcere per alcuni giorni in attesa di processo.

Lo stesso, servatis servandis, si dica dei soldati.

che il parroco vi numeris sui tenetur praestare parochianis, tuttavia furono sempre permesse le libere offerte dei fedeli stessi.

Anzi la S. Sede non solo approvò la lodevole consuetudine delle spontanee oblazioni alla Chiesa ed ai Sacerdoti in occasione di funerali, ma ancora il diritto dei Vescovi di obbligare i fedeli a pagare la tassa diocesana tosse poi questa determinata da statuti particolari o da consuetudini.

Ecco come insegna Wernz (*) « Pro sepultura ecclesiastica, quatenus est functio quaedam *spiritualis*, absque simonia *pretium quoddam* exigi nequit. Qua in re, quamvis antiquitus majore cum rigore qualescumque petitiones et *exactiones* clericis prohiberentur, tamen *liberae* oblationes fidelium semper fuerunt permissae. Imo Rom. Pontifices non solum laudabiles consuetudines occasione funerum aliquid dandi ecclesiis vel clericis approbarunt, sed etiam jus Episcoporum obbligandi et compellendi fideles ad solvendam taxam funerariam consuetudine vel statuto diocesano determinatam et a clero saeculari et regulari religiose servandam ».

Di quì è nato il diritto del parroco *ad emolumenta*, diritto che è duplice in quanto importa:

a) l'jus ad una determinata *oblazione* quando il parrocchiano vien funerato nella propria parrocchia. Li chiameremo semplicemente « *diritti di stola* ».

b) l'jus alla « *portio canonica* » qualora il proprio parrocchiano venga funerato altrove.

(*) l. c. N. 786.

Articolo I

Dei diritti di stola

91. — QUID JURIS? — Nulla di più deciso, ma nello stesso tempo niente di più indeterminato vi era in tutta la giurisprudenza canonica, di questi diritti di stola. In proposito scriveva bene il Canestri: « E' universalmente e già da lungo tempo introdotto l'uso che alla occasione della sepoltura, oltre alla cera che serve per la funzione agli altari ed intorno al cadavere e nelle mani del clero e d'altri, si paghi anche una somma di denaro, detta volgarmente diritto di sepoltura, come mezzo di sostentamento del Parroco e di altri ministri.

Questo diritto varia assai non solo nelle diverse, ma fin nelle Parrocchie di una stessa diocesi rispetto alla quantità del denaro e ai modi di fissarla: e quanto alla cera dove è devoluta al Parroco, dove alla Chiesa, dove si divide e dove anche si riporta a casa dei parenti; e perciò la consuetudine è la prima legge in questa parte, e si fa luogo alla manutenzione del quasi-possesso tanto a favore dei Parroci di esigere, quanto a favore delle Communità ed abitanti di non pagare di più ». (*)

Oltre la consuetudine, però, venivano come fonte di diritto gli statuti particolari, che si dovevano osservare anche nel definire la tassa per gli estranei « ita ut pro his hanc augere sit omnino illicitum ». (**)

(*) Giurispr. can. e civil. pag. 199.
(**) Barbosa de Par. XXVI - 83.

92. — *Il nuovo Codice* completa l'jus antico *esigendo* (***) che gli Ordinarii senz'altro abbiano a compilare nelle loro rispettive diocesi se già non esistano le *tabelle delle tariffe funerarie*. E ciò:

1.) Sentito il parere del Capitolo della Cattedrale e anche, se lo ritengano opportuno, dei Vicarî foranei della Diocesi e del Collegio dei Parroci Urbani.

2.) Avendo riguardo alle legittime (si noti l'aggettivo *legittime*) consuetudini particolari e a tutte le circostanze di persone e di luogo.

3.) Determinando *con moderazione* nei varî casi i diritti di ciascuno, in modo che venga eliminato ogni pericolo di contesa e di scandalo. « *Locorum Ordinarii* « *indicem funeralium taxarum seu eleemosynarum, si* « *non exsistat pro suo territorio de consilio Capituli* « *Cathedrali,* (*) *ac, si opportunum duxerint, Vicario-*

(***) Il canone, infatti, è *precettivo*.

(*) Il valore della frase « de consilio capituli », è determinato dal can. 105 N.N. 1 e 3. « *Cum jus statuit Superiorem* « *ad agendum indigere consensu vel consilio aliquorum personarum*:

1.) « *Si consensus exigatur, Superior contra eorumdem vo-* « *tum invalide agit; si consilium tantum, per verba, ex. gr. de* « *consilio consultorum, vel audito Capitulo, parocho, etc. satis* « *est ad valide agendum ut Superior illas personas audiat; quam-* « *vis autem nulla obligatione teneatur ad eorum votum, etsi con-* « *cors, accedendi, multum tamen, si plures audiéndae sint per-* « *sonae, concordibus earumdem suffragiis deferat, nec ab ejsdem,* « *sine praevalenti ratione, suo judicio aestimanda, discedat.*

2.) . . . . . .

3.) « *Omnes de consensu vel consilio requisiti debent ea qua* « *par est reverentia, fide ac sinceritate sententiam suam ape-* « *rire* ».

Dal qual canone risulta:

« *rum Foraneorum dioecesis et parochorum civitatis*
« *episcopalis conficiant, attentis legitimis consuetudi-*
« *nibus particularibus et omnibus personarum et loco-*
« *rum circumstantiis; in eoque pro diversis casibus*
« *jura singulorum moderate determinent, ita ut quae-*
« *libet contentionum et scandali removeatur occasio* »
(Can. 1234 § 1). (**)

---

a) Dove il diritto lo esige (come nel caso nostro per il consiglio) il Vescovo che è tenuto talora negli atti suoi a chiedere o consenso o consiglio dal Capitolo, non può *nè lecitamente nè validamente dispensarsene.*

b) Quando è necessario il consenso, il Vescovo non può *nec licite nec valide* disporre *difforme* dal consenso avuto.

c) Quando basti il consiglio, il Vescovo sub gravi *è tenuto* a chiederlo; e quantunque per la validità dell'atto non sia obbligato a seguirlo, tuttavia se si tratti specialmente di un voto capitolare e concorde, *non gli è lecito* sorpassarlo a meno che abbia, a suo giudizio, *ragioni superiori* per decidere in contrario.

d) Il Capitolo, nel caso, *è obbligato sub gravi* a esporre deferentemente il proprio parere ragionato e sincero ancorchè sia difforme dal parere del Vescovo, poichè l'jus intende qui appunto che l'opera del Capitolo serva da una parte ad *illuminare* il Vescovo e dall'altra anche a *contenerne l'Autorità,* se fosse necessario, da eventuali errori od abusi.

N.B. — Il Vescovo perciò è obbligato nei casi contemplati dal Codice a esporre al Capitolo lo status quaestionis e i canonici a studiarlo con scrupolosa diligenza. Dispensarsi da simile studio e proferire un giudizio incompetente, dare il voto con leggerezza tanto per dire di avere soddisfatto a un dovere, stare con la maggioranza quantunque non convinti o peggio esprimersi in consonanza col Vescovo per non contraddirlo, sono tutti modi di *venir meno ad un obbligo grave di coscienza.*

N.B. bis — Nel caso nostro il Vescovo è *tenuto* a chiedere il consiglio del Capitolo; è *libero* di chiederlo ai Parroci Urbani e ai Vicarî foranei.

(**) E' bene ricordare quanto insegnavano i Canonisti in proposito che cioè « Ordinarius in taxae confessione, ad remo-

N.B. — Quando nella tabella vi siano più classi, spetta agli interessati (***) scegliere quella che torni loro più gradita. « *Si in indice plures classes enume-* « *rentur, liberum est iis quorum interest classem eli-* « *gere* » (Can. cit. § 2).

93. — In tal modo il Codice determina con chiarezza e precisione *diritti* e *doveri*: *jus parochi percipiendi; officium parochianorum solvendi.* Di guisa che se i dolenti, o gli eredi, non possono da una parte misconoscere i diritti di stola del Parroco, al Parroco d'altronde è proibito assolutissimamente *sub gravi* e *con obbligo di restituzione* esigere un corrispettivo maggiore dell'indice portato nella tabella; e ciò sia che si tratti dei funerali propriamente detti o di semplici uffici funebri tanto per i proprî parrocchiani quanto per gli stranieri. (*) « *Districte prohibetur ne* « *quis, sepulturae vel exsequiarum seu anniversarii* « *mortuorum causa, quidquam exigat ultra id quod in*

---

vendam omnem contentionis ac scandali occasionem, tum personarum, locorum ac peculiarium consuetudinum rationem habeat, tum accurate praescribat quid parocho aliisque altari inservientibus, quid funus comitantibus, quid campanas pulsantibus emolumenti debeatur, quidque de cereorum numero ac pondere, necnon de panno seu culcitra commodanda, aliisque id genus, fieri oporteat» (Vecchiotti - Instit. Canonicae, lib. 3, § 6).

(***) Dolenti, eredi, esecutore testamentario, lo stesso defunto prima della morte ecc. Perciò — ancorchè l'Ordinario non l'avesse prescritto — sarà bene che le tabelle funerarie vengano esposte nella Sagristia della Chiesa Parrocchiale, affinchè i fedeli ne possano avere perfetta cognizione.

(*) La S. Congr. dei Vescovi e Regolari il 10 giugno 1654 aveva già disposto che i Parroci non possono esigere una somma maggiore per la sepoltura degli estranei.

« *dioecesano taxarum indice statuitur* ». (Can. 1235 § 1. (**)

Non è però lecito al Parroco *impedire* o anche solo *ritardare* i funerali se prima non venga soddisfatto, poichè nel caso i suoi diritti saranno sempre tutelati dalla legge. (***) « Nullo modo — insegna infatti Wernz — sepultura ecclesiastica potest *impediri* vel *retardari* nisi *prius* solvatur solita taxa funeraria, salva tamen legitima actione *judiciaria* contra personas obbligatas ». (*)

94. — ECCEZIONI. — A questo diritto del parroco,

(**) Dalla stessa legislazione civile, mentre è assodato che nessuna comunità può regolare a suo modo e immischiarsi nello stabilire i diritti funerari del clero (Cfr. Parere del Consiglio di Stato 16 febbraio 1865) riconoscendo così il valore legale della consuetudine canonica pro parocho, viene confermato questo punto di dottrina. Così, ad esempio, 1.) colle decisioni 30 agosto 1730 e 13 giugno 1736 del Senato Piemontese il Parroco fu mantenuto nel possesso di percepire le torchie e i ceri che in occasione d° sepolture si mandano dagli eredi e parenti ad accompagnare il cadavere sia che entrino sia che non entrino in chiesa; 2.) colla sentenza 21 maggio 1852 della Corte d'Appello di Torino venne mantenuta ferma la consuetudine del Comune di Portula contro la domanda del Parroco che chiedeva maggiori emolumenti. (Cfr. Bertolotti op. cit. pag. 448).

(***) In base all'art. 1956 N. 2 del Codice Civile che suona così: « Hanno privilegio sulle generalità dei mobili nell'ordine seguente: crediti riguardanti..... le spese funebri necessarie secondo gli usi » il Parroco ha privilegio sulle generalità dei mobili caduti nell'eredità del defunto per farsi pagare le spese funebri secondo gli usi, comprese naturalmente quelle per la cera, pel feretro, pei suffragi.

Anzi può anche rivolgersi con un'altra azione nascente da contratto contro coloro che gli ordinarono le spese funeratizie, anche se non siano eredi, quando di dette spese gliene abbiano data commissione. Così la Cass. di Torino il 12 settembre 1867.

(*) Op. cit. N. 786.

exigendi taxam seu eleemosinam, *tassativo* e *indiscutibile* quando *si tenga funerale nella propria Parrocchia*, non fanno eccezione che due casi:

a) Non si possono esigere diritti di sepoltura, quando *non si fanno le funzioni funebri per la proibizione dell'Autorità civile* in occasione di *peste*, *colera*, *epidemia*. Tale restrizione che non si trova nel Codice, venne data dalla S. Congr. del Concilio il 21 agosto 1869, ed è naturale che mantenga tutto il suo valore. Poichè però siamo *in odiosis* e *odia sunt restringenda* si badi che al Parroco non competono i diritti di cui sopra, soltanto qualora i funerali *siano proibiti legittimamente dall'Autorità civile e nelle circostanze menzionate*, mentre viceversa rimane sempre integro l'jus Parochi, secondo le consuetudini o gli statuti, anche se per altri motivi (per esempio per la decomposizione del cadavere) si dovesse nel caso rinunciare hic et nunc in tutto o in parte alle funzioni.

b) *I funerali poi dei poveri* debbono essere *gratuiti*.

Ma di ciò in apposita appendice.

Appendice

Del funerale dei poveri

95. — I poveri formarono sempre l'oggetto delle sollecitudini materne della Chiesa, la quale non vuole abbandonati questi suoi figli prediletti nemmeno dopo la morte. Essi pertanto *hanno diritto* ai funerali di carità.

Il Rituale Romano aveva già consecrato il prin-

cipio: « *Pauperes.... gratis omnino sepeliantur* ». (*) Il nuovo codice stabilisce nel modo più categorico che i *poveri* debbono essere funerati: a) *gratuitamente;* b) *decentemente;* c) *e con le esequie* quali sono volute dalle leggi liturgiche e dagli statuti diocesani. « *Pau-* « *peres gratis omnino ac decenter funerentur et sepe-* « *liantur, cum exsequiis secundum liturgicas leges et* « *dioecesana statuta, praescriptis* » (Can. 1235 § 2).

Chi siano i poveri lo spiega ancora il Rit. Rom. al luogo citato con le parole che seguono: « Pauperes vero quibus mortuis *nihil* aut *ita parum superest*, ut propriis impensis humari non possint,..... ». Chi adunque dopo morte *non lascia nulla o lascia così poco* da non poter provvedere a proprie spese alla sepoltura è il « *povero* » nel linguaggio canonico. E a questi si debbono i funerali *affatto gratuiti*: « omnino gratis » senza discussione di sorta.

Nè deve mancare il necessario decoro quale s'addice ad una simile mesta cerimonia religiosa, che riveli da una parte la fede e la carità, e dall'altra il disinteresse del ministro di Dio in simili contingenze: « *decenter* ». Anzi le esequie debbono essere celebrate sia pure con pompa moderata, ma secondo le prescrizioni del Rituale Romano (**) e gli statuti diocesani.

Il canone citato vuole si tenga calcolo degli *statuti diocesani* che regolano i funerali dei poveri. Anzi crediamo che a questi più che ad altro si debba uniformare il parroco, e, in mancanza di statuti, alle *consue-*

(*) Tit. VI - C. 1 - de exsequis n. 8.
(**) Cfr. N.N. 37 e seguenti.

tudini locali. Seguendo le norme della propria diocesi non verrà meno al suo dovere anche se il funerale di carità si facesse senza Messa e senza Officio dei Morti.

96. — CHI DEVE PROVVEDERE per i funerali dei poveri. Indubbiamente è il *parroco* per se vel per alium e quel parroco cui *jus et officium* funerandi nel caso particolare. Quindi qualora, ad esempio, un parrocchiano povero fosse morto fuori di domicilio in modo però che *commode pedestri itinere* si possa trasportare alla propria parrocchia, il parroco proprio del defunto deve provvedere per i funerali. Non lo potrebbe dispensare che il « *gravis necessitatis casus* » di cui abbiamo parlato a suo luogo. (*)

Deve provvedere per i funerali gratuiti il parroco; si può dire però obbligato a sostenere personalmente anche le piccole spesuccie che si dovessero incontrare? Il codice tace: è facile però dedurlo poichè se al parroco spetta non solo l'jus ma l'*officium* funerandi, nel caso crediamo di poter asserire che qualora per consuetudine ovvero per altro titolo non concorrano o la Fabbriceria o il Municipio, o qualche Confraternita o qualche legato ad hoc, il parroco debba sostenerle. (**)

(*) Cfr. N. 77 N.B.

(**) E qui notiamo ad abundantiam che praticamente non ci sembra il caso di preoccuparci dello stato di miserabilità del Parroco, poichè le consuetudini locali o gli statuti diocesani saranno tali da rendere possibile ovunque l'atto di pietà richiesto dalla legge e dalla carità cristiana.

N.B. — Qualora fossero i parenti o gli eredi che non volessero sostenere le spese dei funerali, potendolo? Nel caso il Parroco non sarebbe tenuto ex justitia a funerare gratis; lo dovrà fare lo stesso però *ex officio erga defunctum*.

Anche il Rit. Rom. infatti stabilisce « ac debita lumina *suis impensis si opus fuerit* adhibeant sacerdotes, ad quos defuncti cura pertinet, vel aliqua pia Confraternitas, si fuerit, juxta loci consuetudinem. (***) E' questa ancora, peraltro, la sentenza del ch.mo Wernz: « Parochiani vero pauperes, vel peregrini derelicti *gratis* in forma *convenienti* a *Parocho* sive per se sive per alium sunt sepeliendi, nisi aliunde sumptus funeris, v. g. a pia Confraternitate vel fabrica ecclesiae vel a municipio juxta loci consuetudinem suppeditentur ». (****)

Articolo II

Della Porzione Canonica

97. — CONCETTO. — Non sempre il defunto si porta alla Chiesa Parrocchiale propria per i funerali; che anzi vengono contemplate fra l'altro la sepoltura elettiva, gentilizia, legale ecc. (*) Orbene affinchè il Parroco proprio, dal quale il defunto si ebbe i Sacramenti in vita (**) non venga in questi casi privato di tutti gli emolumenti, quae obveniunt ratione funeris, si è stabilito in diritto che *una porzione di quei proventi venga riservata al Parroco*. Tale è la *porzione canonica* ». « Cum Ecclesia permiserit — così Wernz — ut fideles etiam extra parochiam in loco libere electo v. g. in Ecclesia Regularium exemptorum vel in sepulcro

(***) l. c.
(****) Op. cit. N. 786.
(*) Cfr. N. 75.
(**) Cfr. N. 75.

majorum sepelirentur, reditus.... parochorum ex taxis funerariis amissis haud levem potuerunt subire imminutionem. Quare *parochus proprius* defuncti secundum aequitatem canonicam etiam in his casibus praeter nonnullas praerogativas in levando, associando, deducendo cadavere sui parochiani (***) ex antiquissima juris dispositione retinuit jus ad percipiendam *portionem canonicam*». (*)

LA QUANTITA' della porzione canonica tassativamente non era determinata in passato con una norma comune, quantunque il nome che le si dava nell'antica disciplina di *quarta funeraria* inclinasse a credere che davvero si trattasse della *quarta parte*. Dapprincipio, venne indicata col nome generico di *diritto di giustizia* dovuto alle Chiese Parrocchiali; Clemente III interrogato come ne era da regolare la quantità, si appellò alle consuetudini locali: « Secundum rationabilem consuetudinem regionis illa justitia circa *medietatem*, vel *tertiam*, vel *quartam partem* pro locorum diversitatibus attendatur »: anzi la Bolla « *Romanus Pontifex* » del 29 maggio 1725 conferma le consuetudini tutte che fossero maggiormente favorevoli ai Parroci. (**) In ogni modo i Canonisti tendevano a definirla con Sebastianelli (****) « *quarta pars* eorum omnium, quae vel occasione delati funeris vel ex ultima defuncti voluntate, ecclesiae, in qua defunctus sepelitur obveniunt »

(***) Cfr. N.N. 77 e seguenti.
(*) Op. cit. N. 787.
(**) Cfr. N. 99.
(****) Op. cit. N. 283.

benchè lo stesso autore aggiunga subito: « Appellatur quarta partio, quia inducta fuit *exemplo quartae episcopalis*, cap. 14, 15, Tit. XXVI. Non semper tamen in sacris canonibus dicitur quarta, sed modo *tertia* et modo *virilis*, cap. 9. Tit. XXVIII - Lib. III. Unde attendendi sunt provinciarum ecclesiasticarum mores et consuetudines ». (*).

Il nuovo Codice, come vuole regolata la tassa per i funerali (**) così parimenti (con le stesse formalità, è naturale), vuole che nella tassa diocesana si determini la quantità della porzione parrocchiale, canonizzando in tal modo quanto in parecchie diocesi e provincie ecclesiastiche si era già fatto. « *Quantitas portionis paroecialis determinetur in taxa dioecesana....* » (Can. 1237 § 3). Che se la Chiesa parrocchiale e la Chiesa funerante appartenessero a diverse diocesi, la porzione canonica si deve pagare secondo la tassa della Chiesa funerante: « *et si ecclesia paroecialis et ecclesia funerans ad diversas dioeceses pertineant, quantitas portionis paroecialis attenditur secundum taxam ecclesiae funerantis* » (Can. cit. § cit.). (***)

(*) E' noto come nell'antica disciplina della Chiesa, dei redditi ecclesiastici si facevano quattro porzioni, delle quali la prima era riservata al Vescovo, la seconda ai Chierici, la terza per la fabbrica e restaurazione dei templi, la quarta ai poveri e ai pellegrini.

(**) Cfr. N. 92.

(***) In due modi l'Ordinario può stabilire la quantità della porzione parrocchiale:

1.) fissando ad ogni classe una determinata cifra: per esempio L. 50 per la 1.a classe; L. 30 per la 2.a classe, ecc.

2.) Ovvero stabilendo una norma, per esempio la 3.a, la 4.a,

98. — QUANDO SI DEBBA la porzione canonica al parroco proprio del defunto, lo stabilisce il can. 1236 § 1. « *Salvo jure particulari, quoties fidelis non funeretur in Ecclesia paroeciali propria, proprio defuncti parocho debetur portio paroecialis, excepto casu quo cadaver in ecclesiam propriae paroeciae commode asportari nequeat* ».

Di regola generale adunque ogni qualvolta un defunto non viene funerato nella Chiesa della propria parrocchia (*) al proprio parroco spetta la porzione canonica, *purchè però — il chè è nuovo nel diritto —* il cadavere possa *commode in propriam paroeciam asportari.*

E' questa una *conditio sine qua non* indotta dal Codice e a tutta ragione. La *portio* infatti suppone il *diritto prevalente* del parroco proprio sui funerali del parrocchiano. Ora se questo jus praevalens venga per qualche motivo a cessare (e cessa per il can. 1218 § 1 nell'ipotesi che il fedele morto fuori parrocchia,

---

la 5.a parte di quanto il Parroco percepisce nel funerale in questione.

N.B. — Non è superfluo notare che l'Ordinario anche qui, come nel fissare la tassa diocesana, deve tener calcolo delle consuetudini, dei costumi locali ecc. ecc.: dove però sia possibile appena, si cerchi l'uniformità assoluta in Diocesi e magari ancora nelle diverse Diocesi di una Provincia ecclesiastica.

(*) Ciò può avvenire per esempio, 1.) quando il defunto altrove abbia la Chiesa funerante, per sepoltura elettiva ovvero gentilizia; 2.) quando la legge ha già designata la Chiesa per i funerali di un defunto diversa dalla Chiesa parrocchialel (sepoltura legale); 3.) quando avvenga la morte fuori parrocchia e ad esse non si trasporti.

sia incommodo trasportarvelo) (**) cessa di conseguenza anche qualsiasi diritto alla porzione. (***)

Si chiede il Ferreres: quid juris nel caso che i famigliari o gli eredi valendosi del can. 1218 § 3 facciano il trasporto del defunto alla propria parrocchia e risponde: «Nihil aperte Codex: at ex analogia cum antiqua disciplina videtur dicendum, si a familia in utraque paroecia exsequiae celebrentur, utriusque juribus fieri satis: si tantum in paroecia propria, alteri ab hac solvendam portionem paroecialem». (*) Conveniamo nella prima parte, ma siamo esitanti sulla seconda; poichè con ogni rispetto verso il grande canonista ci sembra un po' debole il suo asserto quando vuole imporre l'obbligo di pagare la porzione al Parroco del luogo di morte, qualora dai parenti si trasporti il defunto alla parrocchia propria per i funerali, secondo il can. 1218 § 3. E di grazia, non è questo dei parenti o eredi ecc. un *jus integrum e incondizionato*, purchè ne sostengano le spese? Quale diritto del parroco locale può allora considerarsi leso, perchè a lui nel caso sit solvenda portio paroecialis? Salvo migliore consiglio,

---

(**) Cfr. N. 52.

(***) Nell'antica disciplina invece non vi era condizione di sorta, ma nel modo più tassativo stava la regola: Doversi al Parroco la porzione *quotiescumque* defunctus extra suam parochialem ecclesiam tumulatur vel exponitur, quia ibi sepulcrum vel gentilitium, vel hereditarium, vel electvium, vel dignitatis habet. Idem etiam affirmandum cum agitur de sepulcro necessitatis, quod habetur quando quis extra suam paroeciam decedit, *et ad hanc deferri nequit* (Cfr. Ferraris Quarta 7.).

(*) Op. cit. Vol. 2. N. 164.

adunque, crediamo quella una semplice opinione del Ferreres. (*)

Salvo jure particulari, dice il canone, trattisi poi di jus scriptum (**) o di jus consuetudinarium purchè

(*) Non possiamo però convenire con Antonioli che legge nel Ferreres *farsi obbligo ai parenti della portio.*

« Il Ferreres (Op. cit. pag. 55), così l'egregio autore, si fa il quesito se, nel caso che i parenti del fedele defunto fuori della propria parrocchia, alla quale non si possa trasportare comodamente, vogliano tuttavia farlo ivi trasportare, siano tenuti a qualche cosa verso il parroco del luogo dove è avvenuta la morte. Quantunque confessi che in proposito «*nihil aperte Codex* », però appellandosi alla analogia colla vecchia disciplina, nel caso che le esequie si siano fatte soltanto nella Chiesa della propria parrocchia, fa obbligo *ai parenti* del defunto di dare la porzione parrocchiale al parroco del luogo della morte.

« Ma a noi tale opinione del Ferreres, specialmente adesso dopo il Codice, non sembra troppo probabile, o meglio, non avrebbe che l'autorità del suo nome. E diffatti:

« 1. Il Parroco del luogo della morte, anche quando il trasporto del cadavere alla chiesa della parrocchia propria sia incomodo, non ha l'assoluto diritto di fargli il funerale; ma il suo diritto è condizionato alla volontà dei parenti, *quibus integrum est* farlo trasportare (can. 1218). Ma come abbiamo veduto sopra, il canonico fondamento della porzione parrocchiale, attualmente disciplinata dal Codice (can. 1236), è il diritto assoluto al funerale. Dunque ecc.

« 2. Anche il diritto canonico vecchio non ha mai imposto dei doveri di porzione parrocchiale ai dolenti ». (Op. cit. pag. 46 in nota).

Francamente (sit cum omni reverentia dictum) Antonioli ha letto male, e attribuisce a Ferreres quindi quanto al grande Canonista non appartiene. Infatti il Ferreres scrive « si tantum (exsequiae) in paroecia propria fiant, alteri (paroeciae) *ab hac* (cioè *dalla parrocchia propria* (non dai parenti quindi) solvendam portionem paroecialem». E' perciò inutile tutta la discussione esposta.

(**) Cfr. quanto si è detto dell'jus particolare al N. 56 in nota.

legittimo, si fosse anche introdotto per prescrizione (***) o ottenuto per privilegio apostolico. Al qual proposito però si ricordi che lo stesso Concilio di Trento a togliere il numero esorbitante di privilegi che si erano introdotti nel secolo XVI da rendere esenti quasi tutte le Chiese a solvenda portione stabiliva: « ut quibuscumque in locis jam ante annos quadraginta, quarta quae funeralium dicitur, Cathedrali aut parochiali ecclesiae solita esset persolvi, ac postea fuerit ex quocumque privilegio aliis Monasteriis, hospitalibus, aut quibuscumque locis piis concessa, eadem post hac integro jure, et eadem portione quae antea solebat, *Cathedrali*, seu *parochiali Ecclesiae persolvatur*: non obstantibus concessionibus, gratiis, privilegiis, etiam *Mari magno* nuncupatis aut aliis quibuscumque ». (*)

99. — DONDE SI DEVE DETRARRE la portio canonica. La S. Congreg. del Concilio, il 12 maggio 1685, dichiarava che detta porzione si deve su tutte le torcie e candele, colle quali si accompagna il cadavere alla

---

(***) « Nota tandem, così Oietti, quod..... portio canonica usque ad quartam exclusive potest praescribi spatio decem annorum absque titulo; ad hoc autem ut praescribatur infra quartam vel ut nihil salvetur requiritur et sufficit consuetudo 40 annorum cum titulo, aut centenaria vel immemorialis. (Op. cit. voc. Quarta funeraria). Ed aggiunge Alberti (op. cit. N. 54).... « Omnibus consentientibus, in quarta determinanda . . . . . inspicenda sunt in singulis locis statuta synodalia vel legitima consuetudo. Item circa quartam funebrem, sive augendam, sive minuendam, sive tollendam valere possunt consuetudines, dummodo sint legitimae ».

(*) Cap. 13 - Sess. XXV - De Ref.

Chiesa, come anche su tutte le torcie e candele che si accesero intorno al feretro, ovvero sugli altari. Ond'è che se in alcun luogo vigesse la consuetudine di accendere torcie e candele in Chiesa, diverse da quelle usate ed accese per l'accompagnamento alla Chiesa stessa, su tutte si deve prendere la quarta funerante.

Nella citata Bolla « Romanus Pontifex » dell'anno 1725 viene determinato ancora più chiaramente a quali oggetti si estenda la porzione canonica: « Sancimus et statuimus et mandamus.... parochis defunctorum qui in ecclesiis quorumcumque regularium praedictorum tumulabuntur persolvatur, et cum effectu tradatur quarta pars omnium intortitiorum et candelarum, quae in eadem ecclesia circa cadaver, vel etiam in altaribus in die funeris accendentur: a praedicta tamen quarta funerali exceptae intelligantur et sint candelae, quas sacerdotes etiam regulares vel piarum sodalitatum confratres funus associantes, manualiter per viam accensas deferent: quod si funus non fieret in die tumulationis sed ad diversam diem, vel ad aliud longius tempus differretur, parocho nihilominus assignetur quarta pars omnium intortitiorum et candelarum, quae ipsa et peracti funeris die in ecclesia ubi defunctus humatus fuit, circa coenotaphium, seu tumulum honorarium, atque etiam in altaribus ejusdem ecclesiae accensae fuerint: sub praedicta quarta funerali comprehendi non intendimus, imo ab ea expresse excipimus, legatum missarum, et anniversariorum, hisque similia pia relicta ad favorem ecclesiae tumulantis vel exponentis a defuncto deposita: circa quae ac omnia et singula de quibus in praesenti constitutione mentio

facta non fuit, privilegia praedictis regularibus Ordinibus ab Apostolica sede concessa, salva prorsus et illaesa ac inviolata perpetuo permanere, et ab omnibus ad quos spectat et pro tempore quandocumque spectabit, inconcusse et irrefragabiliter observari debere volumus, decernimus et mandamus; ubi vero consuetudines legitimae, probatae, conventiones concordiae vel statuta vigerent quae praefatis parochis magis faverent illisque pinguiorem praedicta quarta emolumentorum funeralium portionem assignarent, ea in iis, in quibus vigent, locis inconcusse ab omnibus observari motu scientia ac potestatis plenitudine paribus sancimus, praecipimus et jubemus..... Haec porro omnia locum habeant et exacte in posterum observentur quotiescumque defunctus extrà suam parochialem ecclesiam tumuletur vel exponatur, sive in ecclesia tumulante, vel exponente beneficium obtinuerit, sive quia ibidem sepulcrum habuerit gentilitium, sive tandem quia in ea sepulcrum elegerit ».

Il Codice semplifica decretando che la porzione parrocchiale devesi detrarre da tutti e soli gli emolumenti (*) stabiliti nella tassa diocesana per il funerale e la sepoltura: « *Detrahi debet portio paroecialis ex « omnibus et solis emolumentis, quae statuta sunt pro « funere et tumulatione in taxa dioecesana* » (Can. 1237 § 1).

Quindi « non est detrahenda, come commenta Ferreres, (**) ex legatis Missarum alicui definite factis,

(*) Doppia di presenza e spoglio di cera.
(**) Op. cit. N. 165.

neque ex factis ecclesiae in qua sepulturam defunctus elegit, neque ex iis quae paramentis, fabricae, anniversario, dici septimo etc adsignavit ».

Affinchè però in nessun modo vengano lesi i diritti del parroco proprio, nel caso specialmente che ad evitar l'onere della portio o per qualsiasi altro motivo si facesse per il defunto un piccolo funerale nella propria parrocchia il giorno della sepoltura, riservandosi poi l'arbitrio di far altrove solenni funebri ufficiature, il diritto stabilisce che la porzione parrocchiale si deve ancora dal primo officio solenne che si celebri non subito ma entro il mese compiuto (*) dal giorno del seppellimento, quantunque in questo giorno non siano mancati altri pubblici offici minori: « *Si « quacumque de causa primum solenne officium funebre non statim, sed intra mensem completum a die « tumulationis fiat, licet hoc die non defuerint minora*

(*) Come si debba computare il mese, lo insegna il Codice ai canoni 32 e 34: « *In jure nomine mensis venit spatium* 30..... « *dierum* » (Can. 32 § 2) « *Si terminus a quo non coincidat cum « initio diei* (mezzanotte poichè il can. 32 al § 1 dice: « Dies constat 24 horis continuo supputandis a media nocte), *ex. gr. « decimus quartus aetatis annus.... primus dies ne computetur « et tempus finiatur expleto ultimo die ejusdem numeri* » (Can. 34 § 3 N. 3).

Applicando: Se Tizio venne sepolto alle ore 10 del 15 novembre, il mese si computa incominciando dalla mezzanotte dal 15 al 16 ossia a ore 0 del giorno 16 e decorre fino alla mezzanotte dal 16 al 17 dicembre cioè a ore 24 del 16 dicembre.

Tutto questo tempo atto a proseguire i proprî diritti dicesi in terminologia giuridica: tempo *utile*, « *Tempus utile illud intelligitur quod pro exercitio aut prosecutione sui juris ita alieni competit ut ignoranti aut agere non valenti non currat* » (Can. 35).

« *publica officia, portio tamen paroecialis ex hujus* « *etiam funeris emolumentis debetur* » (Can. 1237 § 2). La disciplina antica in proposito un po' indeterminata viene così sintetizzata da Oietti richiamandosi a parecchi Autori: « Quod si funus non ipsa depositionis die, sed qua alia fiat, etsi diu post, parocho nihilominus debebitur quarta pars omnium intorticiorum et candelarum, quae circa coenothaphium et in altaribus ejusdem ecclesiae accensa fuerint » (Bened. XIII « Rom. Pontifex 26 april 1725 »). Et si postero die aliud funus solemniori pompa peragatur, hujus quoque canonica portio parocho (S. C. Epp. 3 aug. 1862) ab ecclesia debetur primo quia debetur *de obventionibus omnibus funeralibus* (Clem. 2 § Per 7 de sepult.) unde quarta funeralium dicitur (Tryd. XXV. R. 13); deinde ne secus fraus legi et parochis fiat (ex cap. 4 de sepult.). Porro non nemo ex recentioribus docet parocho quartam deberi etiam ex his, quae deferuntur die 3. 7. et 30.; sed nullo Auctore, nullo jure; et a juribus supra recensitis alienum videtur » Ita d'Annibale III., 177 (92).

Et cum D'Annibale sentinut plures ex antiquioribus ex. gr. Antonelli..... Ursaya..... Barbosa.

Attamen haec sententia non omnino certa est. Sunt enim recentiores responsiones SS. Congregationum, quae in sententiam contrariam potius inclinant». E quì l'Autore cita parecchie risoluzioni delle SS. Congregazioni. (*)

Ora è tutto chiarito e risolto.

(*) Cfr. Oietti Op. cit. voc. « Quarta funeraria ».

N.B. — « *Intra mensem completum* » però: se pertanto tale ufficio funebre solenne.(**) si facesse *passato il mese* dalla sepoltura del defunto (***) non v'è più porzione da pagare.

160. A CHI E DA CHI SI DEVE PAGARE la porzione canonica.

1.) Il can. 1236 § 1 lo dice con tutta chiarezza che « *proprio defuncti parocho debetur portio paroecialis* ». Che se si trattasse di defunto il quale per ragione di domicilio o quasi-domicilio abbia due o più parrocchie proprie alle quali si possa comodamente trasportare e altrove gli si facciano i funerali, la porzione va divisa in tante parti uguali fra *tutti i parroci propri*: « *Si quis habeat plures paroecias proprias ad* « *quas cadaver commode deferri posset, et alibi funeretur, portio paroecialis dividenda est inter omnes* « *parochos proprios* » (Can. 1236 § 2).

N.B. — « *Et alibi funeretur* »: Qualora pertanto il defunto muoia in una delle parrocchie proprie, *ibi funeratur dal parroco*, e agli altri parroci proprî nil solvendum est.

2.) La porzione finalmente deve essere pagata al Parroco proprio del defunto da chi ratione funeris si percepiscono i cosidetti diritti di stola; quindi o *dal*

(**) « Potest hoc solemne officium, quod communiter est Missa solemnis cum Officio defunctorum vel sine eo, etc., in quocumque templo celebrari etiam quod defunctus ad suum funus et sepulturam non elegerit.

(***) Si noti che dicesi il giorno della sepoltura (*tumulationis*) non il giorno della morte (*obitus*).

parroco o *rettore* della Chiesa funerante ovvero dalla *Chiesa stessa* (*) non dai parenti o eredi del defunto. Interrogata infatti la S. Congr. dei Vescovi e Regolari contro chi abbia azione il Parroco nel caso gli venga contrastato il suo diritto, rispondeva il 14 luglio 1865: « Pro exactione quartae funeralis *non gravatur haeres*, sed lis agitur inter *Parochum* et *Ecclesiam tumulantem* ». Il che venne sentenziato anche dalla S. Rota il 2 luglio 1782 in *Calagurgitana*.

CAPO TERZO

Della Registrazione dei morti

101. — La Chiesa ha riservate sempre speciali sollecitudini alla cura con cui i Parroci debbono tenere i libri da conservarsi negli Archivi. Il chiarissimo Bargilliat ne aggiunge anche la ragione, quando scrive: « ut debito suas oves cognoscendi *certius satisfaciat*, parochus libros distinctos habere debet in quibus accurate describantur nomina baptizatorum (confirmatorum), matrimonii sacramento junctorum, et *defunctorum* ». (**)

Restringiamo il nostro studio al *Libro dei Defunti*.

(*) Poichè in alcune parti è in uso che lo spoglio ad esempio vada *alla Chiesa funerante*, non al Parroco o Rettore di essa, pensi allora la Chiesa stessa per quanto riguarda questo cespite a riconoscere il Parroco proprio del defunto.

(**) l. c. N. 904-a.

Articolo I

Dell'obbligo di tenere, nell'Archivio Parrocchiale, anche il registro dei morti.

102. — OBBLIGO. — Per disposto del Concilio di Trento, nell'Archivio parrocchiale si devono avere i libri dei battesimi (*) e dei matrimonii (**); ai quali sono da aggiungere per prescrizione del Rituale Romano (***) i libri dei cresimati, dello stato d'anime, dei *morti*. Il Rituale, al luogo citato, riferisce la disciplina della Chiesa nel modo seguente:

« Liber Baptizatorum habeatur in Ecclesiis, in quibus confertur Baptisma.

« Liber Confirmatorum habeatur in Ecclesiis, in quibus confertur Chrisma.

« Liber Matrimoniorum.
« Liber Status animarum.
« Liber *Defunctorum habeatur* etiam in omnibus Ecclesiis, in quibus defuncti sepeliuntur ».

} Hi tres habeantur a quolibet Parocho.

DAL NUOVO CODICE ricordati gli stessi libri, vengono imposti assolutamente quelli dei battesimi, della Cresima, dei matrimoni e dei *defunti;* è molto consigliato lo stato d'anime: per tutti è richiesta la massima

---

(*) Sess. XXIV - De ref. matr. c. 2.
(**) Sess. XXIV - De ref. matr. c. 1.
(***) Tit. X c. 2.

diligenza e l'Archivio ove custodirli e difenderli (****). « *Habeat parochus libros parocciales, idest librum bap-* « *tizatorum, confirmatorum, matrimoniorum, defuncto-* « *rum; etiam librum de statu animarum accurate confi-* « *cere pro viribus curet; et omnes hos libros, secundum* « *usum ab Ecclesia probatum vel a proprio Ordinario* « *praescriptum, conscribat ac diligenter asservet* ».

« .... *Habeat* (parochus) *tabularium, seu archivum,* « *in quo memorati libri custodiantur una cum Episco-* « *porum epistolis etc.....; quae omnia ab Ordinario vel* « *ejus delegato visitationis vel alio opportuno tempore* « *inspicienda, religiose caveat ne ad extraneorum ma-* « *nus perveniant* » (Can. 470 §§ 1 e 4).

Ora, sopra il libro dei morti *si debbono* appunto *notare i defunti* tostochè ne sia avvenuto il seppellimento: « *expleta tumulatione, minister in libro defunctorum describat nomen et aetatem defuncti,..... etc.* » (Can. 1238).

Articolo II

Delle modalità di registrazione

103. — MODALITA'. — Il canone citato non solo *impone* di registrare il defunto, ma ne assegna anche le più minute formalità: « *expleta tumulatione, mini-* « *ster in libro defunctorum describat nomen et aeta-*

(****) Di tutti questi libri è proprietaria assoluta la Chiesa, la quale ha libertà insindacabile di disporre come meglio crede. « Omnium horum librorum dominium apud ecclesiam est, eorumque directio atque ordinatio ad potestatem ecclesiasticam spectat » (Phillips - Comp. jur. eccl. § 169, n. 18). Cfr. Oietti op. cit. voc. Libri parocciales.

« tem defuncti, nomen parentum vel coniugis, tempus « mortis, quis et quae sacramenta ministraverit, locum « et tempus tumulationis » (Can. 1238).

1.) *Il nome del defunto.* E non solo il nome proprio di battesimo ma *altresì il nome di famiglia o cognome.*

L'uso di congiungere nome e cognome noi lo troviamo sancito dalla Chiesa nel Rituale Romano al capo « Formulae scribendae in libris habendis apud Parochos ». « Advertat in primis Parochus, ut in libris tam Baptizatorum, et Confirmatorum, quam Matrimoniorum, et *Defunctorum* exprimat semper non solum *nomen personarum*, quae ibi nominantur, *sed etiam familiam* ». (*)

2.) *L'età;* o con segnare la data di nascita o con notare gli anni, i mesi, i giorni (per quanto è possibile) di vita compiuti. Il modulo riportato dal Rit. Romano si atterrebbe al secondo modo (**); crediamo però indifferente l'uso dell'uno e dell'altro.

3.) *Il nome dei genitori* del defunto. E' chiaro che, mentre della madre richiedesi nome e cognome, del

---

(*) Tit. X - cap. 2.

(**) Forma describendi defunctos, in quinto Libro (Cfr. Numero 102). « Describatur quis, et quae, et cui Sacramenta ministraverit, quando quis mortuus fuerit, et ubi sepultus, quod hoc pacto fieri poterit: Anno... die... mensis... N., filius vel filia N., ex loco N., *aetatis N.* (si haec sciri possunt), in domo N., in communione S. Matris Ecclesiae animam Deo reddidit; cujus corpus die... sepultum est in Ecclesia S. N.; mihi N., vel N. Confessario probato, confessus die..., sanctissimoque Viatico refectus die..., et sacri Olei unctione roboratus per me, die..., etc » (Tit. X - cap. 7).

padre basta il solo nome per il detto al N. 1. Se poi si tratta di coniugato o di vedovo anche il nome del *coniuge* si deve aggiungere; e se più volte coniugato basta il nome dell'ultimo.

4.) *Il tempo della morte*, segnando la data precisa: giorno, mese, anno e possibilmente anche l'ora del decesso.

5.) *Quali Sacramenti* (Penitenza, Viatico, Extrema Unzione) abbia ricevuto il defunto prima di morire, e chi glieli abbia amministrati, indicando il nome e, se torni comodo, l'ufficio del sacerdote.

6.) *Il luogo e la data* del seppellimento, cioè dei funerali e del cimitero o sepolcro dove il defunto è stato deposto.

104. — CHI DEVE REGISTRARE I DEFUNTI. — Il canone in commento si limita a dire che la registrazione dev'esser eseguita dal «*minister*»; ma è naturale che tale ministro non può essere che colui cui è fatto obbligo di tenere i libri parrocchiali ben custoditi in apposito archivio, secondo il can. 470 suesposto. Il parroco (*) quindi, per se o per alium, adempia anche questo dovere (**) e alla fine d'anno ne trasmetta copia autentica alla Curia Vescovile secondo il disposto dello stesso can. § 3. «*In fine cujuslibet anni parochus authenticum*

(*) Quale? E' un atto di morte che si registra; di conseguenza si descriva là dove il moribondo, dopo ricevuti i conforti religiosi, è morto.

(**) Benchè nè Codice nè Rituale se ne occupino, tuttavia sarà bene che in Archivio si tenga anche nota dei morti privati dalla sepoltura ecclesiastica su apposito registro. . . . . Potrà sempre tornare utile.

« *exemplar librorum paroecialium ad Curiam Episco-*
« *palem transmittat, excepto libro de statu animarum*».

Avrà così assolto il compito che la Chiesa con materna pietà gli affida, alla cara memoria dei trapassati. (*)

(*) Scrupolosissima è anche la legge civile a riguardo della registrazione dei morti. Nel più volte citato Reg. di Polizia Mortuaria 25 luglio 1892 leggiamo, infatti, i seguenti articoli:

Art. 49. — Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero per essere inumato, tumulato o cremato se non sia accompagnato dall'autorizzazione scritta rilasciata dall'ufficiale dello stato civile.

Tale atto sarà ritirato dal custode del cimitero alla consegna di ogni singolo cadavere.

Art. 50. — Il custode del cimitero iscriverà giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare:

1.) le inumazioni che verranno eseguite, precisando il nome, cognome, paternità, età, patria del sepolto, secondo risulta dall'atto di autorizzazione rilasciato dall'ufficiale dello stato civile; l'anno, il giorno e l'ora del seppellimento, il numero arabico portato dal cippo ed il numero d'ordine della bolletta di seppellimento.

2.) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con le indicazioni del sito della loro deposizione;

3.) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono trasportate se fuori del cimitero, secondo risulta dalla autorizzazione data dal prefetto.

4.) Qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, trasporto di cadaveri o di ceneri ecc.

Art. 51. — I registri indicati nell'articolo precedente devono essere presentati ad ogni richiesta degli ufficiali municipali o governativi per le eventuali loro osservazioni.

Un esemplare dei medesimi dovrà essere consegnato ogni trimestre al Municipio per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il custode del cimitero.

APPENDICE LITURGICA

VARIE PRESCRIZIONI PER L' OFFICIATURA DA MORTO

(*Cfr. pag. 75 art. 2*)

1.° - Dell' Officio da Morto

Officium Defunctorum dicitur in Choro in die depositionis et aliis diebus pro temporis opportunitate . . . Non *duplicantur Antiphonae* praeterquam in *die depositionis*, in die *post acceptum mortis nuntium et tertio, septimo, trigesimo et anniversario*, etiam late sumpto et quoties *solemniter* celebratur Officium.

In fine vero omnium psalmorum semper dicitur: *Requiem aeternam * dona eis Domine, et lux perpetua luceat eis*» etiam si pro uno tantum fiat Officium.

AD MATUTINUM

Quoties Matutinum vel delationem cadaveris ad Ecclesiam et Responsorium subvenite, vel Matutinum et Laudes diei currentis *immediate* non sequatur dicitur secreto *Pater, Ave et Credo;* secus absolute incipitur ab Invitatorio, vel ab Antiphona Nocturni.

Invitatorium *dicitur semper* in Officio Defunctorum, quando persolvitur *cum tribus Nocturnis* etiam *sub ritu semiduplici*, aut cum *unico quidem Nocturno, sed sub ritu duplici.* In reliquis vero casibus omittitur.

Nocturni... omnes dici possunt vel etiam unus tantum, ita tamen, ut extra diem depositionis, *in qua semper dicitur primus Nocturnus*, Dominica, Feria II. et

V.a dicatur *primus;* Feria III.a et VI.a *secundus;* Feria IV.a et Sabbato *tertius Nocturnus.*

Si Matutinum, cum unico vel tribus Nocturnis, in privata recitatione a Laudibus separetur, post ultimum Responsorium, subjungitur.

℣. *Dominus vobiscum.*

℟. *Et cum Spiritu tuo.*

Deinde dicitur Oratio (seu dicuntur Orationes)..... additis sequentibus:

℣. *Requiem aeternam dona eis Domine.*

℟. *Et lux perpetua luceat eis.*

℣. *Requiescant in pace.*

℟. *Amen.*

Sed in recitatione publica vel privata, si Laudes omnino omittantur, post ultimum Responsorium dicuntur Preces ut infra.

AD LAUDES

Laudes (dictis secreto *Pater Noster* et *Ave Maria si separentur* a Matutino) absolute inchoantur ab Antiphona « *Exsultabunt Domino* ». *etc.*

Psalmus *De-profundis* in precibus post Laudes, *non dicitur* in die *obitus* seu *depositionis* defuncti, nec *quandocumque* Officium *recitatur sub ritu duplici. Preces autem sequentes* dicuntur semper flexis genibus:

Post repetitam Antiphonam ad Benedictus dicitur *Pater Noster*, secreto usque ad

℣. *Et ne nos inducas in tentationem.*

℟. *Sed libera nos a malo.*

℣. *A porta inferi.*

℟. *Erue Domine animam ejus* (vel *animas eorum*).

℣. *Requiescat in pace* (vel *Requiescant in pace*).

℟. *Amen.*

℣. *Domine, exaudi orationem meam.*

℟. *Et clamor meus ad te veniat.*

℣. *Dominus vobiscum.*

℟. *Et cum spiritu tuo.*

Oremus.

Et dicitur oratio conveniens cum conclusione semper longa in officio.

Post Orationem dicitur (semper plurali numero).

℣. *Requiem aeternam dona eis Domine.*

℟. *Et lux perpetua luceat eis.*

℣. *Requiescant in pace.*

℟. *Amen.*

2.° – Della Messa da Morto

a) EX RUBRICIS GENERALIBUS MISSALIS

1.) (Ex tit. *de commemorationibus* N. 6). In Missis Defunctorum nulla fit commemoratio pro vivis, etiam si Oratio esset communis pro vivis et defunctis.

2.) (Ex tit. *de hora celebrandi Missam*, N. 3). Missa Defunctorum dici debet post Primam diei: ubi vero dicuntur eorum vigiliae mane post Matutinum dici, dictis hujusmodi Vigiliis cum Laudibus, immediate dici potest Missa pro Defunctis. Sed in die commemorationis Omnium Fidelium Defunctorum Missa conventualis dicitur post Nonam, quia eo die est principalis. In die autem Depositionis Defuncti, vel Tertio, Septimo, Trigesimo aut Anniversario Solemni, in quo fit concursus populi, poterit similiter dici ultimo loco post Nonam.

3.) (Ex tit. de *Ordine genuflectendi sedendi et standi in Missa*, n. 5). In Missis Defunctorum genuflectunt omnes etiam ad Orationes, et dicto per celebrantem *Sanctus*, usque ad *Pax Domini*, et ad *Orationes post Communionem.*

4.) (Ex tit. *de Coloribus Paramentorum*, N. 6). Nigro colore utitur in omnibus Officiis et Missis Defunctorum.

5.) (Ex tit. *de Qualitate Paramentorum*, N. 3). Pluviali utitur celebrans, quando post Missam Defunctorum facit in fine Absolutionem.

b) EX ADDITIONIBUS ET VARIATIONIBUS IN RUBRICIS MISSALIS – AD NORMAM BULLÆ « DIVINO AFFLATU ».

(*Tit. III — De Missis Defunctorum*)

1.) In Commemoratione Omnium Fidelium Defunctorum tres Missae pro Defunctis permissae sunt.

2.) Prima die cujusvis mensis, extra Adventum, Quadragesimam et Tempus Paschale, in qua Officium fiat de Feria in Chro, loco Missae de officio diei, dicitur Missa Conventualis de Requie pro Defunctis sacerdotibus, Benefactoribus et aliis; et in omnibus Missis privatis, quae non sint Defunctorum etiam in iis ecclesiis aut oratoriis in quibus non adsit obligatio chori, penultimo loco inter omnes Orationes et Collectas additur Oratio *Fidelium*. Haec tamen Missa omittitur in mense novembri, in quo Omnium Fidelium Defunctorum Commemorationem celebrat Ecclesia. Quod si prima die libera mensis, ut supra, occurrat Feria Quatuor Temporum, aut aliqua Vigilia, aut primo resumenda sit Missa Dominicae praecedentis impedita, praefata Missa conventualis pro Defunctis et Oratio *Fidelium* dicantur in sequenti prima die libera similiter non impedita.

3.) Praeterea Feria II.a cujuslibet Hebdomadae, extra Quadragesimam et Tempus Paschale, in qua Officium fiat de Feria, dummodo aliqua Vigilia non occurrat aut primo resumenda non sit Missa Dominicae praecedentis impedita, in Choro, loco Missae conventualis de die, dici potest Missa pro Defunctis. Si vero Missa conventualis celebretur de Feria currenti vel votiva de SS.ma Trinitate, penultimo loco inter omnes Orationes et Collectas additur Oratio *Fidelium* pro defunctis. Quae item Oratio, etiam in iis ecclesiis aut oratoriis in qui-

bus non adsit obligatio Chori, additur insuper in omnibus Missis privatis, quae non sint Defunctorum.

4.) In ecclesia in qua agitur funus alicujus Defuncti, ab obitu usque ad secundam diem post depositionem ejusdem inclusive, etiam absente rationabilem ob causam cadavere, permittitur unica Missa solemnis, vel etiam, pro pauperibus, lecta pro die obitus. Haec vero prohibetur in duplicibus primariis 1 classis universalis Ecclesiae, exceptis Feriis II et III post Pascha et Pentecosten in quibus permittitur, in Festis Dedicationis ac Tituli ecclesiae ipsius in qua funus agi deberet, necnon Patroni principalis loci, et, pro Religiosis Institutis, in Festis Tituli aut Sancti Fundatoris Ordinis seu Congregationis, dummodo haec Festa non fuerint eo anno quoad solemnitatem translata: quo in casu prohibetur in Dominicis in quibus agitur solemnitas externe Festorum hujusmodi. Quoties autem a Rubricis, ut supra, haec Missa impeditur, transferri potest in proximiorem sequentem diem similiter non impeditam. Quod si die Commemorationis Omnium Fidelium Defunctorum agatur funus alicujus Defuncti, legatur prima Missa, addita tamen in hac Missa Exsequiali, sub unica conclusione, Oratione pro eodem Defuncto, ut pro die obitus. Attamen in ecclesiis et Oratoriis ubi prima Missa solemniter celebrata est, si agatur funus alicujus Defuncti, dicatur secunda vel tertia Missa cum Oratione pro Defuncto sub unica conclusione, ut supra.

5.) Item in Ecclesia, aut Oratorio Publico ubi funus Defuncti solemniter agitur, dummodo sacrificium pro ipso Defuncto applicetur, ipsa die dici possunt Missae privatae de Requie pro die obitus, ut supra, nisi occurrat Officium Missas Defunctorum sequenti numero indicatas impediens.

Missae hujusmodi privatae pariter celebrari possunt unica die ad libitum ab obitu usque ad depositio-

nem in oratoriis semipublicis, quae, deficiente Ecclesia vel Oratorio Publico, horum locum teneant; nec non quotidie per idem tempus in Oratoriis semipublicis, quae locum non teneant ecclesiae aut oratorii publici et in oratoriis stricte privatis domus Defuncti, dummodo cadaver sit physice praesens in domo, in qua erecta sunt praefata oratoria, et dies impedita non occurrat.

6.) In die autem III - VII - XXX et anniversaria ab obitu vel depositione Defunctorum, et prima die post acceptum mortis nuntium, in qualibet ecclesia permittitur unica Missa pro Defuncto, solemnis vel etiam lecta, dummodo non occurrat Dominica, aut Festum de praecepto, licet suppressum, Commemoratio Omnium Fidelium Defunctorum, Duplex I vel II classis etiam translatum, aut aliqua ex Vigiliis, Feriis vel Octavis privilegiatis; quo in casu, hujusmodi Missa in proximam diem pariter non impeditam anticipari, si anticipari valeat aut transferri poterit, dummodo in cantu celebretur.

7.) Idem servatur pro Unica Missa solemni in anniversariis quae extra diem obitus ex fundatione celebrantur, vel quae pro omnibus Defunctis alicujus coetus semel quolibet anno habentur. Item pro Missis quae per Octiduum, a Commemoratione Omnium Defunctorum inclusive computandum, pro fidelium pietate pariter in cantu peraguntur; quae tamen Missae transferri nequeunt, si per Octiduum ipsum non fuerint celebratae.

8.) Item in ecclesia vel Oratorio publico ac principali sepulcheti, imo et in quolibet sacello sepulcreti rite erecto vel erigendo, Missae quae inibi celebrari permittuntur possunt esse de Requie, dummodo non occurrat Dominica, aut Festum de praecepto, licet suppressum, Duplex I vel II classis, etiam translatum, aut aliqua ex Vigiliis, Feriis vel Octavis privilegiatis. Hoc

tamen privilegium non favet aliis ecclesiis vel cappellis extra coemeterium, subter quas, licet ad legitimam distantiam, alicujus Defuncti cadaver quiescit; neque sacellis, ecclesiis et Oratoriis publicis sepulcreti, in quo olim cadavera sepeliebantur, quod sepulcretum tamen quacumque ex causa derelictum est, ita ut Defuncti in eo non amplius sepeliri soleant; neque ecclesiis, quae licet circumjacens habeant coemeterium, tamen chorale onus, aut curam animarum adnexam habent.

9.) Missae quotidianae Defunctorum quae in cantu celebrantur, permittuntur singulis diebus in quibus non fiat Officium Duplex, neque occurrat Dominica, licet anticipata vel, etiam quoad officium, reposita, aut aliqua ex Octavis, Feriis aut Vigiliis privilegiatis. Missae vero quotidianae Defunctorum sine cantu, iis tantum permittuntur diebus in quibus fiat Festum semiduplex, Officium de Die infra Octavam Communem, de Feria majori Adventus, de Sancta Maria in sabbato, de Festo simplici et de Feria minori per annum, dummodo Octavae privilegiatae, Feria Quatuor Temporum, Feria II.a Rogationum, Feriae Antiphonarum Majorum a die 17 ad 23 Decembris inclusive, aliqua Vigilia, aut dies Octava simplex non occurrant, nec primo reponenda sit Missa alicujus Dominicae impeditae. In quadragesima, Missae quotidianae Defunctorum sine cantu permittuntur prima tantum die cujuscumque Hebdomadae libera, in qua nempe fiat de Festo semiduplici aut de Feria non privilegiata, juxta Calendarium Ecclesiae, in qua Missa celebratur.

10.) In omnibus Missis sub num. 4, 5, 6 et 7 recensitis, et in Missis quae respondeant Officio Defunctorum celebrato sub ritu duplici, una tantum dicitur Oratio; in reliquis tres dicuntur. Si Missa applicetur pro Defunctis in genere, dicuntur Orationes quae in

Missa quotidiana Defunctorum inveniuntur, si vero applicetur pro Defunctis specialiter designatis, prima dicitur de Defunctis quorum in suffragium celebratur Missa, secunda ad libitum, tertia *Fidelium* pro omnibus Defunctis. In omnibus tamen quotidianis Missis lectis addere licet ad libitum sacerdotis alias orationes, juxta Rubricas generales Missalis, V, 4 et IX, 12, dummodo ultimo loco ponatur semper Oratio *Fidelium*.

11.) Item in omnibus Missis in quibus dicitur unica Oratio, et in Missis quotidianis in cantu et conventualibus addenda est Sequentia pro Defunctis; in reliquis Missis quotidianis lectis dici vel omitti potest ad libitum Sacerdotis.

12.) Qualibet tamen Missa Defunctorum, in ecclesiis ubi habeatur expositio SS.mi Sacramenti, prohibetur toto expositionis tempore, praeterquam Missae de die Commemorationis Omnium Fidelium Defunctorum. Prohibetur insuper quoties urgeat obligatio Missae conventualis vel paroecialis, cui per alios sacerdotes satisfieri nequeat; item in ecclesiis unam tantum Missam habentibus prohibetur die 2 Februarii, Feria IV Cinerum, Dominica Palmarum et in Vigilia Pentecostes, si respective fiat benedictio Candelarum, Cinerum, Palmarum, aut Fontis Baptismalis; necnon in Litaniis sive majoribus, sive minoribus, si fiat Processio. (Ex tit. VIII. *De Praefatione*, n. 1). In qualibet Missa dicitur semper ejus Praefatio propria, si habeatur;...

c) DE RITU SERVANDO IN CELEBRATIONE MISSÆ PRO DEFUNTIS.

De his quæ omittuntur in Missa Defunctorum

1. — In Missa pro Defunctis ante Confessionem non dicitur Psalmus *Iudica me Deus*, sed pronuntiata Antiphona: *Introibo ad Altare Dei*, et responso a ministro: *Ad Deum qui laetificat* etc., dicitur ℣. *Adjutorium no-*

strum, et Confessio, cum reliquis. Cum Celebrans ad Altare incipit Introitum, non signat se, sed, manu dextera extensa, facit signum Crucis super librum, quasi aliquem benedicens. Non dicitur: *Gloria Patri*, sed post Psalmum repetitur: *Requiem aeternam;* nec dicitur *Gloria in excelsis*, nec *Alleluja*, nec *Jube Domine benedicere*, nec *Dominus sit in corde meo*, nec osculatur librum in fine. Non dicitur *Credo*, non benedicitur aqua in Calicem fundenda; dicitur tamen Oratio: *Deus, qui humanae substantiae*, etc. Cum lavat manus, in fine Psalmi *Lavabo inter innocentes*, non dicitur *Gloria Patri*. Ad *Agnus Dei* non dicitur: *miserere nobis*, cujus loco dicitur: *dona ejs requiem;* nec tertio: *dona nobis pacem*, cujus loco dicitur: *dona ejs requiem sempiternam*: neque percutitur pectus. Non dicitur prima Oratio ante Communionem, scilicet: *Domine Jesu Christe, qui dixisti Apostolis tuis* etc., nec datur Pax. In fine non dicitur: *Ite Missa est*, nec *Benedicamus Domino*, sed: *Requiescant in pace*. Et non datur Benedictio; sed dicto *Placeat*, et osculato Altari, dicitur Evangelium S. Ioannis: *In principio erat Verbum* etc. Alia omnia ut in aliis Missis.

2. — In Missa solemni non incensatur Altare ad Introitum, et subdiaconus, finita Epistola, non osculatur manum Celebrantis, nec benedicitur: Diaconus non petit benedictionem, non osculatur Celebrantis manum; non tenentur luminaria ad Evangelium, nec portatur incensum, sed duo tantum Acolythi sine candelabris stant unus a dextris et alter a sinistris subdiaconi tenentis librum Evangeliorum. Non incensatur liber, nec in fine Celebrans; nec defertur liber Evangeliorum osculandus. Oblata ac Altare incensantur ut in aliis Missis; incensatur solus celebrans, et non incensantur alii. Subdiaconus non tenet Patenam post Celebrantem; sed tempore elevationis Sacramenti genuflexus in Cornu Epistolae illud incensat. Ministri cum aliquid porri-

gunt Celebranti, in hac Missa non osculantur ejus manum neque rem quae porrigitur.

De his quæ fiunt in missa Pro Defunctis

1.) Si distribuendae sunt candelae, distribuantur post Epistolam, et accendantur ad Evangelium, ad elevationem Sacramenti, et post Missam, dum fit Absolutio. Si habendus est sermo, habeatur, finita Missa ante Absolutionem.

2.) Finita Missa, si facienda est Absolutio, Celebrans retrahit se ad cornum Epistolae, ubi exuitur Casula, et deposito Manipulo, accipit Pluviale nigrum.

3.° - Dell'assoluzione al Tumulo

Finita Missa, si facienda est Absolutio, Celebrans retrahit se ad cornu Epistolae, ubi exuitur Casula, et, deposito Manipulo, accipit Pluviale nigrum. Subdiaconus, medius inter duos Acolythos cum candelabris accensis, defert Crucem sicut in processionibus, praecedentibus duobus aliis Acolythis, uno cum thuribulo et navicula incensi, alio cum vase aquae benedictae et aspersorio; sequitur Celebrans, facta prius Altari reverentia, et Diaconus a sinistris ejus. Subdiaconus cum Cruce sistit se ad pedes tumuli seu lectice mortuorum contra Altare, medius inter dictos Acolythos tenentes luminaria: Celebrans vero ex alia parte in capite loci inter Altare et tumulum, aliquantulum versus cornu Epistolae, ita ut Crucem subdiaconi respiciat; a sinistris ejus Diaconus et prope eum alii duo Acolythi deferentes thuribulum et vas acquae benedictae. Tunc, Acolyto seu clerico tenente librum, celebrans absolute dicit sequentem Orationem (nulla numeri aut generis facta mutatione, etiam si pro pluribus aut pro femina dicatur), quae tamen Oratio omittitur, si non sit praesens Defuncti cadaver.

Non intres in judicium cum servo tuo, Domine, quia nullus apud te justificabitur homo nisi per te omnium peccatorum ei tribuatur remissio. Non ergo eum, quaesumus, tua judicialis sententia premat, quem tibi vera supplicatio fidei christianae commendat: sed gratia tua illi succurrente, mereatur evadere judicium ultionis, qui dum viveret, insignitus est signaculo sanctae Trinitatis: qui vivis et regnas in saecula saeculorum. ℟. *Amen.*

Deinde cantore incipiente, Clerus circumstans cantat Responsorium: «*Libera me Domine*».

Circa finem Responsorii, Celebrans ponit incensum in thuribulum, benedicens illud more solito, ministrante Diacono naviculam. Finito Responsorio, Cantor cum primo Choro dicit.

Kyrie eleison.
Et secundus Chorus respondet.
Christe eleison.
Deinde omnes simul dicunt:
Kyrie eleison.
Mox Sacerdos dicit alta voce:
Pater noster.

Et secreto dicitur ab omnibus. Interim Sacerdos accipit aspersorium de manu Diaconi, et, facta Altari reverentia, comitante eodem Diacono a dexteris, et tenente fimbriam anteriorem Pluvialis, circumiens tumulum ,aspergit illum aqua benedicta, ter a parte dextera et ter a sinistra. Cum transit ante Crucem, profunde se inclinat, Diaconus vero genuflectit: postea de manu ejusdem Diaconi accipit thuribulum, et eodem modo quo asperserat, incensat. Et rediens ad pristinum locum, Diacono tenente librum, junctis manibus dicit:

℣. *Et ne nos inducas in tentationem.*
℟. *Sed libera nos a malo.*

℣. *A porta inferi.*

℟. *Erue, Domine, animam ejus* (vel *animas eorum*).

℣. *Requiescat* (vel *requiescant*) *in pace.*

℟. *Amen.*

℣. *Domine, exaudi orationem meam.*

℟. *Et clamor meus ad te veniat.*

℣. *Dominus vobiscum.*

℟. *Et cum Spiritu tuo.*

Oremus.

Absolve, quaesumus, Domine, animam famuli tui N. (*famulae tuae N., vel animas famulorum tuorum N. et N.*) *ab omni vinculo delictorum: ut in resurrectionis gloria inter Sanctos et electos tuos resuscitatus respiret* (*resuscitata respiret, vel resuscitati respirent*). *Per Christum Dominum nostrum.*

℟. *Amen.*

Loco praecedentis Orationis Celebrans dicere potest Orationem, quae dicta est in Missa, vel aliam convenientem.

Si autem sit praesens Defuncti cadaver, Celebrans sequentem dicit Orationem:

Oremus

Deus, cui proprium est misereri semper et parcere: te supplices exoramus pro anima famuli tui N., (*vel famulae tuae N.*) *quam hodie de hoc saeculo migrare jussisti, ut non tradas eam in manus inimici, neque obliviscaris in finem, sed jubeas eam a sanctis Angelis suscipi, et ad patriam paradisi perduci: ut quia inte speravit, et credidit, non poenas inferni sustineat sed gaudia aeterna possideat. Per Christum Dominum nostrum.* ℟. *Amen.*

Deinde Celebrans faciens Crucem manu dextera super tumulum, dicit:

℣. *Requiem aeternam dona ei (ejs) Domine.*
Et dicto per Cantores.
℟. *Et lux perpetua luceat ei (eis).*
℣. *Requiescat in pace* (vel *Requiescant in pace*).
℟. *Amen.*
Celebrans dicit recto tono.
℣. *Anima ejus (Animae eorum) et animae omnium fidelium Defunctorum per misericordiam Dei requiescant in pace.*
℟. *Amen.*

Tunc Celebrans inchoat Antiphonam *Si iniquitates*, et cum Clero recitans Psalmus *De profundis*, praecedente Cruce, redit cum aliis ad sacristiam. Ibi ab omnibus repetita Antiphona *Si iniquitates*, Sacerdos antequam paramentis exuatur, dicit sequentes Praeces:

Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.
Pater noster, secreto usque ad
℣. *Et ne nos inducas in tentationem.*
℟. *Sed libera nos a malo.*
℣. *A porta inferi.*
℟. *Erue, Domine, animas eorum.*
℣. *Requiescant in pace.*
℟. *Amen.*
℣. *Domine exaudi orationem meam.*
℟. *Et clamor meus ad te veniat.*
℣. *Dominus vobiscum.*
℟. *Et cum Spiritu tuo.*

Oremus.

Fidelium Deus omnium conditor et redemptor, animabus famulorum famularumque tuarum remissionem cunctorum tribue peccatorum: ut indulgentiam, quam semper optaverunt, piis supplicationibus consequan-

tur: *Qui vivis et regnas in saecula saeculorum.* ℟. *Amen.*

℣. *Requiem aeternam dona eis, Domine.*

℟. *Et lux perpetua luceat eis.*

℣. *Requiescant in pace.* ℟. *Amen.*

Versus *Anima ejus* Antiphona *Si iniquitates* et *Psalmus* cum praecibus, non dicuntur, si Absolutio facta fuerit pro omnibus Defunctis.

PRONTUARIO

CON LA SOLUZIONE CONCRETA DEI CASI PIÙ COMUNI DI SEPOLTURA

Tavola 1.ª

CASI DI SEPOLTURA CO

Se il defunto:

1.°) Aveva *una sola parrocchia propria* ed è *morto in essa*

2.°) Aveva *più parrocchie proprie* ed *morto in una di esse*

3.°) Morto casualmente *fuori della propria* o *delle proprie parrocchie*

- *A* – o aveva *una sola* parrocchia propria e in essa si può trasportare *commode pedestri itinere*
- *B* – o aveva più parrocchie proprie alle quali si può *commode* trasportare
- *C* – o è morto *tanto lontano* dalla parrocchia propria o dalle parrocchie proprie che il trasportarvelo *incommodum est*
  - *a* – nel caso che i paren ve *lo trasportino*
  - *b* – nel caso che *non trasportino*

4.°) Morto *non avendo* nessuna *parrocchia propria* perchè o era *vago* o aveva soltanto *domicilio* o *quasi domicilio diocesano*

(1) Cfr. il testo da pag. 91 a pag. 95 e da pag. 147 a pag. 152.
(2) Con la limitazione posta dal Can. 1232 § 2.°, quando il trasporto al luogo di sepo
(3) Non si verifica mai il caso della porzione parrocchiale.

UNE O PARROCCHIALE (1)

Luogo dei funerali	Chi ha diritto e dovere di levarlo, fare le esequie accompagnarlo al Cimitero (2)	Chi ha i diritti di stola (3)
La Chiesa parrocchiale	Il *proprio* Parroco	Lo stesso
La Chiesa parrocchiale *del luogo di morte*	Il Parroco *locale* che è, nel caso, parroco proprio	Lo stesso
La Chiesa parrocchiale della *propria parrocchia*	Il Parroco *proprio*, preavvisato il parroco del luogo di morte.	Lo stesso
La Chiesa parrocchiale della parrocchia propria *più vicina* al luogo di morte	Il Parroco *proprio di detta parrocchia più vicina*	Lo stesso
La Chiesa parrocchiale propria *alla quale viene trasportato il defunto*	Il parroco *proprio della parrocchia detta*	Lo stesso
La Chiesa parrocchiale *del luogo di morte*	Il Parroco *locale*	Lo stesso
La Chiesa parrocchiale *del luogo di morte*	Il Parroco *locale*	Lo stesso

verso dal Cimitero parrocchiale, fosse incommodo perchè troppo lontano – (Cfr. pag. 157).

Tavola 2.ª

CASI DI SEPOL

Quando il defunto sia:			Luogo dei funera
1.°) Morto nella propria parrocchia			La Chiesa eletta
2.°) Morto fuori della propria Parrocchia (5)	A) Se il luogo di morte è *vicino alla propria Parrocchia* (6)		La Chiesa eletta
	B) Se è *vicino alla Chiesa eletta* e *lontano dalla Parrocchia propria*		La Chiesa eletta
	C) Se è *lontano tanto dalla Parrocchia propria* come *dalla Chiesa eletta* e viene data esecuzione alla volontà (9) del defunto trasportandolo alla Chiesa eletta		La Chiesa eletta
3.°) Vago o non avente se non domicilio o quasi domicilio diocesano			La Chiesa eletta
4.°) Novizio religioso o servo di famiglia religiosa diu noctuque commorans etc.	Se uomini (esenti) (10)		La Chiesa eletta
	Se donne	*Esenti* dalla giurisdizione parrocchiale	La Chiesa eletta
		Non esenti	La Chiesa eletta
5.°) Addetto al Seminario e morto in esso			La Chiesa eletta

(1) Cfr testo da pag. 109 a pag. 119 e da pag. 152 a pag. 155.
N.B. - Non trattiamo del a elezione del semplice cimitero o luogo di sepoltura, pe

(2) Ogniqualvolta si parla di *Rettore* si intende sempre parlare di *Rettori di Chiesa es*
« *Parocho subjectus fuerit* » non più al Rettore ma al Parroco stesso compete

(3) Con la restrizione fatta dal can. 1232 § 2 (pag. 157).

(4) Salvi sempre diritti particolari in contrario, secondo il can. 1236 § 1 (pag. 184).

(5) Nihil aperte codex, ma ex analogia crediamo siano queste le diverse ipotesi e sonz
rissero fuori convento.

(6) Si prendono qui i termini « *vicino-lontano* » nei sensi voluti dal diritto (pag. 92-9

(7) Ovvero da dividersi in parti uguali fra tutti i diversi parroci propri, quando il def

(8) Perchè, se male non ci apponiamo, in questo caso l'elezione fa sortire, nel Re

(9) Diversamente, qualora il defunto dai parenti, eredi ecc. non venga trasportat

(10) Per i non esenti dalla giurisdizione parrocchiale, come sono per se le Congregaz

JRA ELETTIVA (1)

CHI HA DIRITTO E DOVERE DI		CHI HA I DIRITTI	
Levarlo	**Fare le esequie (2) e accompagnarlo al Cimitero (3)**	**cosi detti diritti di stola**	**della porzione canonica (4)**
Il Parroco proprio del defunto	Il Rettore della Chiesa eletta	Lo stesso	Il Parroco proprio
Il Parroco proprio del defunto	Il Rettore della Chiesa eletta	Lo stesso	Il Parroco proprio (7)
Il Rettore della Chiesa eletta, prænonito parocho loci (8)	Il Rettore della Chiesa eletta	Lo stesso	Nessuno
Il Rettore della Chiesa eletta	Il Rettore della Chiesa eletta	Lo stesso	Nessuno
Il Parroco del luogo di morte	Il Rettore della Chiesa eletta	Lo stesso	Il Parroco del luogo di morte
Il Superiore religioso	Il Rettore della Chiesa eletta	Lo stesso	Il Superiore religioso
Il Cappellano	Il Rettore della Chiesa eletta	Lo stesso	Il Cappellano
Il Parroco nel cui territorio trovasi la casa religiosa	Il Rettore della Chiesa eletta	Lo stesso	Il Parroco nel cui territorio trovasi la casa religiosa
Il Rettore del Seminario	Il Rettore della Chiesa eletta	Lo stesso	Il Rettore del Seminario

questo caso si svolgono i funerali a seconda delle norme comuni.
rchè se la Chiesa eletta fosse sotto la giurisdizione del parroco, purchè il defunto ritto.

darsi - Si applichi tutto ciò anche a casi consimili, per esempio ai novizi che mo-

resse più parrocchie proprie « ad quas..... commode deferri posset » (pag. 192).
lla chiesa eletta, quasi un secondo Parroco proprio.
rifica un caso puro e semplice di sepoltura comune.
icali, è il Parroco che leva il cadavere e non il Superiore religioso.

CASI DI SEPOL

Defunto (2)

1.°) Beneficiato residenziale

2.°) Parroco

3.°) Professo o novizio religioso o servo intra septa vivens (4)

- *A* – morto *in convento*
- *B* – morto *fuori convento*
  - Professo o novizio
    - *a* – Se *vicino*
    - *b* – Se *lontano*
      - o il Superiore *trasporta*
      - o il Superiore *non lo trasporta*
  - Servo (cade perciò stesso sotto la disciplina comune dei can. 1216-1218)

4.°) Monaca professa o novizia (5)

- *a* – *Esente* dalla giurisdizione parrocchiale (6)
- *b* – *Non esente* dalla giurisdizione parrocchiale

5.°) Addetto al Seminario e morto in esso

6.°) Che si deve funerare in luogo dove non è morto nè ha parrocchia propria nè sepoltura elettiva

- *a* – Se *v'è Cattedrale* in luogo
- *b* – Se *non v'è* Cattedrale

(1) Cfr. testo da pag 96 a pag. 108 e da pag. 162 a pag 170.
(2) Omettiamo nello specchietto i casi di morte del Papa, dei Cardinali, dei Ves
(3) In tutti questi casi non spetta mai a nessuno la porzione parrocchiale tranne c colare in contrario. (Per l'accompagnamento al cimitero vale anche quì quanto
(4) Se il Novizio o il Servo avessero eletta la sepoltura cfr. tavola N. 2.
(5) E per coloro che trovansi in Casa religiosa educationis hospitii infirmitatis cau disciplina dei canoni 1216-1218 (pag. 105-108 e pag. 168-170). Il che si deve app N.B. *Ai morti negli Ospedali;* ma quid juris per i morti nelle case di salute? « L zoli et Foiadelli 25 Febb. 1909) sunt domus omnino privatæ quæ veluti nemmeno reggersi con l'jus con cui si reggono gli Ospedali.
(6) Cfr. ed applica la Nota N. 4.
(7) Se si tratta di Monache di clausura, ad clausuræ limen defunctæ deferant

URA LEGALE (1)

Luogo dei funerali	Chi ha diritto e dovere di levarlo, fare le esequie accompagnarlo al Cimitero	Chi ha i diritti di stola (3)
La Chiesa del Beneficio	Il Rettore della Chiesa Residenziale	Lo stesso
La Chiesa parrocchiale propria	Nisi aliter provisum fuerit, il Vicario cooperatore che tiene il regime della Parrocchia	Lo stesso
La Chiesa del Convento	Il Superiore religioso	Lo stesso
La Chiesa del onvento	Il Superiore religioso	Lo stesso
La Chiesa del Convento	Il Superiore religioso	Lo stesso
La Chiesa parrocchiale del luogo di morte	Il Parroco locale	Lo stesso
La Chiesa della Casa religiosa (7)	Il Cappellano	Lo stesso
La Chiesa parrocchiale del luogo dove trovasi la Casa religiosa	Il Parroco locale	Lo stesso
La Chiesa del Seminario	Il Rettore del Seminario	Lo stesso
La Chiesa cattedrale	Il Capitolo	Lo stesso
La Chiesa parrocchiale in qua cœmeterium situm est	Il Parroco di detta Chiesa parrocchiale	Lo stesso

egli Abbati e Prelati Nullius, per i quali rimandiamo al testo.
'arroco proprio del beneficiato residenziale, salvo anche in questo caso un diritto partiotato nelle Tav. 1.ª e 2.ª).

an. 1222 parla chiaro. Nisi constet de jure particulari aut privilegio cadono sotto la nche ai morti negli Ospedali.
ette case di salute (osserva la S. R. R. Bergomen juris funerandi inter Parochum Pezioralia, sicut sunt hospitalia publice recognita *non possunt haberi*». Quindi non possono

eligiosæ.

Ho letto il presente opuscolo e non solo non vi ho riscontrato nulla di contrario alla fede ed ai SS. Canoni, ma l'ho trovato sotto ogni aspetto assai commendevole ed opportuno.

Bergamo, 27 Maggio 1920.

CAN. PEZZOLI GIUSEPPE
Revisore Ecclesiastico

BERGOMI, E CURIA EPISCOPALI
die 28 Maji 1920
Imprimatur
CAN. FLORIDI VIC. G.lis

INDICE

Prefazione . . . . . Pag. 6
Prenozioni . . . . . » 9
Divisione del trattato . . . . . » 10

PARTE PRIMA

Della Sepoltura ecclesiastica materialiter considerata, ossia dei luoghi di sepoltura . . . . » 11

Principio generale . . . . . » 13
Questioni particolari . . . . . » 15

CAPO PRIMO – *Elementi storici e giuridici sui luoghi di sepoltura* . . . . . » 17

ART. I – Nozione e storia dei Cimiteri . . . » 17
ART. II – Del diritto di dominio della Chiesa sui Cimiteri . . . . . » 22
Appendice – Della sepoltura dei cadaveri innanzi tempo e della esumazione dei medesimi . . . . . » 30
ART. III – Varie sorta di Cimiteri e di Sepolcri . » 35

CAPO SECONDO – *Della benedizione, violazione e riconciliazione dei Cimiteri* . . . . . » 42

ART. I – Benedizione dei Cimiteri . . . » 42
ART. II – Violazione dei Cimiteri . . . . » 47
ART. III – Riconciliazione dei Cimiteri . . . » 51

PARTE SECONDA

Della Sepoltura ecclesiastica studiata nel suo significato formale, ossia, del diritto dei fedeli di avere la sepoltura ecclesiastica . . . . . Pag. 59

Principio generale . . . . . » 61

CAPO PRIMO – *Dell'ordine delle esequie* . . . » 65

ART. I – Dalla casa alla chiesa . . . . . » 65
ART. II – In chiesa . . . . . » 75
ART. III – Dalla chiesa al cimitero . . . . » 78

CAPO SECONDO – *In quale chiesa si debbano svolgere i funerali e in quale cimitero seppellire i fedeli defunti* . . . . . » 82

ART. I - Della sepoltura comune o parrocchiale . » 84

Appendice – Della sepoltura legale . . . » 96
ART. II – Della sepoltura elettiva . . . . » 109
ART. III – Della sepoltura gentilizia . . . » 119

CAPO TERZO – *A chi la chiesa concede a chi nega la sepoltura ecclesiastica* . . . . . » 125

ART. I – A chi concede la sepoltura ecclesiastica . » 126
ART. II – A chi si nega la sepoltura ecclesiastica . » 127

PARTE TERZA

Del diritto di dare la sepoltura ecclesiastica, ossia, a chi spetti funerare . . . . . » 143

Principio generale . . . . . » 145

CAPO PRIMO – *Del diritto di fare i funerali* . . . » 146

ART. I – A chi spetti funerare nei casi di sepoltura comune o parrocchiale . . . » 147

ART. II – A chi spetti funerare nei casi di sepoltura elettiva . . . . . Pag. 152
ART. III – A chi spetti funerare nei casi di sepoltura gentilizia . . . . . » 157
Appendice – Eleganti questioni intorno alla sepoltura gentilizia . . . . . » 159
ART. IV – A chi spetta funerare dei diversi casi di sepoltura legale . . . . . » 162
Appendice – A chi spettino i funerali dei soldati e dei carcerati . . . . . » 170

CAPO SECONDO – *Del diritto di spoglio* . . . » 171

ART. I – Dei diritti di stola . . . . . » 173
Appendice – Dei funerali dei poveri . . . » 178
ART. II – Della porzione canonica . . . . » 181

CAPO TERZO – *Della registrazione dei morti* . . » 193

ART. I – Dell'obbligo di tenere nell'archivio parrocchiale, anche il registro dei morti . » 194
ART. II – Delle modalità di registrazione . . » 195

Appendice liturgica . . . . . » 199

Varie prescrizioni per l'ufficiatura da morto . . » 201

1.° – Dell'officio da morto . . . . . » 201
2.° – Della messa da morto . . . . . » 208
3.° – Dell'assoluzione al tumulo . . . . » 210

Prontuario con la soluzione concreta dei casi più comuni di sepoltura . . . . . » 215

1.° – Casi di sepoltura comune o parrocchiale . . » 216
2.° – Casi di sepoltura elettiva . . . . . » 218
3.° – Casi di sepoltura legale . . . . . » 220
Indice . . . . . » 223

ERRATA-CORRIGE

Pag. 14, n. 4, lin. 4 — in omaggio al diritto naturale — si legga: *in omaggio ad esigenze speciali di diritto naturale.*
Pag. 53. nota 1, lin. 6 — ad Episcopo — si legga: *ab Episcopo.*
Pag. 68, nota 5 — questo punto. Nel titolo II, infatti, cap. 2, del Cod. Pen. ecc. — si legga: *Il Codice Italiano protegge la libertà della Chiesa in questo punto. Nel titolo II infatti, cap. 2 del Cod. Pen. ecc.*
Pag. 69, lin. 12 — imposta — si legga: *importa.*
Pag. 71, lin. 13 — per la via più brece — si legga: *per la via più breve.*
Pag. 71, lin. 14 — scegliere altre le vie — si legga: *scegliere altre vie.*
Pag. 73 — nota 4, lin. 6 — reddere debant — si legga: *reddere debeant.*
Pag. 100, lin. 9 — juribus particularibus — si legga: *juribus parochialibus.*
Pag. 101, nota 4, linea 3 — ex consextu sermonis — si legga: *ex contextu sermonis.*
Pag. 101, nota 5, lin. 5 — (can. 488-11) Purchè esenti ecc. — si legga: (*Can. 488-11*) *Non è però questa esenzione ab Ordinario che qui si considera. ma l'*esenzione ab jurisdictione Parœciali. *Purchè esenti ecc.*
Pag. 107, lin. 8 — in tutta la funeraria — si legga: *in tutta la re funeraria.*
Pag. 112, lin. 2 — minorens — si legga *minores.*
Pag. 120, lin. 7 — pro hacredibus — si legga: *pro haeredibus.*
Pag. 156, nota 3, lin. 2 — per alienare parœcias — si legga: *per alienas parœcias.*
Pag. 165, nota 1, lin. 2 — Collegiato — si legga: *Collegiata.*
Pag. 185, nota 3, lin. 6 — electvium — si legga: *electivum.*
Pag. 191, lin 21 — Sentinut — si legga: *Sentiunt.*

N.B. - Corregga il benigno lettore qualche altro insignificante errore di stampa che possa incontrare.

6226